**738.** **Allegato A**

# DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

# COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

## INDICE


| | PAG. |
|---|---|
| **Comunicazioni** | 3 |
| Missioni valevoli nella seduta del 4 novembre 2026 | 3 |
| Progetti di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 3 |
| Documento ministeriale (Trasmissione) | 4 |
| Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) | 4 |
| Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio) | 4 |
| Nomine ministeriali (Comunicazione) | 5 |
| Atti di controllo e di indirizzo | 5 |
| **Disegno di legge: S. 2029 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche *(Approvato dal Senato)* (A.C. 3148)** | 6 |
| Proposte emendative | 6 |
| Ordini del giorno | 27 |
| **Interrogazioni a risposta immediata** | 70 |
| Iniziative volte a una riforma organica in materia di reclutamento e retribuzione del personale docente – 3-02995 | 70 |
| Chiarimenti in merito alla riduzione di personale docente e Ata previsto a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 – 3-02996 | 70 |
| Chiarimenti in merito alle risorse previste per l'ammodernamento degli edifici scolastici, con particolare riguardo alla sicurezza e all'efficientamento energetico – 3-02997 | 71 |
| Iniziative volte a contrastare la riduzione dei servizi scolastici nelle aree interne – 3-02998 | 72 |
| Intendimenti e iniziative in materia di investimenti nel comparto istruzione, anche ai fini della riduzione del numero di alunni per classe – 3-02999 | 73 |
| Iniziative per l'ulteriore rafforzamento del sistema dell'istruzione – 3-03000 | 74 |
| Iniziative per la realizzazione di investimenti strutturali, del rafforzamento degli organici e della valorizzazione della formazione, anche alla luce di recenti manifestazioni degli studenti – 3-03001 | 74 |


**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

PAG.

Intendimenti in merito all'adeguatezza delle fonti di finanziamento del Servizio sanitario nazionale – 3-03002 ..... 75

Iniziative per l'ulteriore potenziamento del Servizio sanitario nazionale – 3-03003 ..... 76

Iniziative urgenti concernenti le esenzioni e il monitoraggio dei pazienti pediatrici per diabete tipo 1 – 3-03004 ..... 76

**Disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale (A.C. 3106-A)**.... 78

Parere della I Commissione..... 78

Parere della V Commissione ..... 78

Articolo unico; Articoli del decreto-legge ..... 79

Modificazioni apportate dalla Commissione.. 86

Proposte emendative..... 87

# *COMUNICAZIONI*

## Missioni valevoli nella seduta del 4 novembre 2026.

Albano, Ascani, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Bruzzone, Caiata, Calderone, Calovini, Carè, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Ciaburro, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, D'Alessio, De Corato, De Monte, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Simiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Ziello, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Albano, Ascani, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Bruzzone, Caiata, Calderone, Calovini, Carè, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Ciaburro, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, D'Alessio, De Corato, De Monte, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Simiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Ziello, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

## Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

SEMENZATO: « Introduzione dell'articolo 572-*ter* del codice penale in materia di controllo coercitivo nei confronti di familiari e conviventi » (3136) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

*IV Commissione (Difesa)*:

LOMUTI ed altri: « Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-*bis* del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concer-

nente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale » (2948) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VIII, X, XI e XIV;*

*IX Commissione (Trasporti)*:

SCERRA: « Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di composizione e funzionamento del Comitato di gestione delle autorità di sistema portuale » (2676) *Parere delle Commissioni I e V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*XIII Commissione (Agricoltura)*:

CARETTA: « Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e la semplificazione della legislazione in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e acquacoltura mediante l'adozione di un codice » (2494) *Parere delle Commissioni I e V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

**Trasmissione dal Ministero dell'interno.**

Il Ministero dell'interno, con lettera del 3 novembre 2026, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data, per i profili di competenza, all'ordine del giorno CHIESA ed altri n. 9/2920-A/95, sull'opportunità di adottare iniziative normative volte a estendere agli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla Guardia di finanza le disposizioni di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2026, in materia di alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

**Trasmissione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 novembre 2026, ha trasmesso il *reporting template* recante le misure da considerare ai fini dell'applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la sicurezza energetica (*National Escape Clause for Energy Security* – NEC+) per l'Italia.

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

**Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.**

La Commissione europea, in data 3 novembre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Allegati della proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione nonché alla firma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica dell'India (COM(2026) 482 final – Annex 1, Annex 3, Annex 4, Annex 5 e COM(2026) 483 final – Annex 1, Annex 2 part 1/5, Annex 2 part 2/5, Annex 2 parte 3/5, Annex 2 part 4/5, Annex 2 part 5/5, Annex 3, Annex 4, Annex 5), che sono assegnati, in sede primaria, alla III Commissione (Affari esteri);

Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla messa a disposizione dell'Ungheria dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106 (COM(2026) 598 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive);

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui progressi compiuti in merito all'attuazione dei quadri strategici nazionali per i Rom alla luce del quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclu-

sione e la partecipazione dei Rom e della raccomandazione del Consiglio sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (COM(2026) 602 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2026/919 del Consiglio che approva l'assistenza all'Ucraina nell'attuazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina (COM(2026) 606 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

**Comunicazione di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento all'ingegnere Pietro Ciaravola, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di presidente della Seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

# *DISEGNO DI LEGGE: S. 2029 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2026, N. 157, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREZZI PETROLIFERI CONNESSI AL PROTRARSI DELLA NUOVA CRISI DEI MERCATI INTERNAZIONALI E DI INFRASTRUTTURE E ATTIVITÀ ENERGETICHE STRATEGICHE* (APPROVATO DAL SENATO) *(A.C. 3148)*

***A.C. 3148 – Proposte emendative***

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

*(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)*

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Misure temporanee di contenimento dei prezzi dei carburanti attraverso un tetto dei prezzi)*

1. In presenza di fluttuazioni straordinarie delle quotazioni internazionali del greggio o dei prodotti raffinati che determinino un significativo aumento dei prezzi al consumo della benzina o del gasolio, il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), accerta l'entità delle fluttuazioni e le modalità della loro trasmissione ai prezzi praticati sul territorio nazionale, sulla base delle attività di monitoraggio previste dall'articolo 1 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. Il Garante comunica gli esiti dell'accertamento al Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

2. Sulla base dell'accertamento di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto motivato, può stabilire, per ciascun carburante interessato, un prezzo massimo di vendita al pubblico, valido sull'intero territorio nazionale per un periodo non superiore a novanta giorni. Il prezzo massimo è determinato assumendo a riferimento il prezzo medio praticato prima dell'incremento straordinario, adeguato alle successive variazioni delle quotazioni internazionali del greggio e dei prodotti raffinati, del tasso di cambio, dei costi della filiera e della fiscalità, nonché a un margine di sicurezza volto a garantire la continuità degli approvvigionamenti. Il decreto indica i dati utilizzati e le modalità di calcolo. Resta consentita la vendita a prezzi inferiori.

3. Il Garante verifica almeno ogni quindici giorni la congruità del prezzo massimo rispetto all'andamento dei fattori di cui al comma 2. Il Ministro, sulla base di tale verifica, aggiorna o dispone la cessazione anticipata della misura quando ne vengono meno i presupposti. In presenza di rischi documentati per la continuità degli approvvigionamenti, il Ministro modifica o sospende la misura disposta dal presente articolo. La durata della misura

può essere prorogata, per non più di novanta giorni, con decreto motivato.

4. Le imprese che producono, raffinano o importano i carburanti interessati dalla misura adeguano i prezzi di cessione e le condizioni di fornitura in modo che il prezzo massimo di vendita al pubblico possa essere rispettato senza ridurre il margine spettante agli esercenti degli impianti di distribuzione in base ai contratti vigenti. Sono nulle le clausole e le modifiche contrattuali che pongono a carico degli esercenti, anche indirettamente, il costo derivante dall'applicazione del prezzo massimo.

5. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, provvede la Guardia di finanza. Chiunque venda al pubblico carburante a un prezzo superiore al massimo stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. L'impresa che viola il comma 4 è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme che, in violazione del medesimo comma, ha posto a carico degli esercenti, e comunque non inferiore a 8.000 euro.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1.02.** Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Meccanismo di vigilanza rafforzata sui prezzi dei carburanti e poteri di accertamento della Guardia di finanza)*

1. Al fine di contrastare l'ingiustificato divario tra le quotazioni internazionali della materia prima e i prezzi medi di vendita al consumo, qualora le rilevazioni dei mercati finanziari ed energetici internazionali evidenzino una contrazione del prezzo del greggio o dei raffinati pari o superiore al 5 per cento su base mensile a cui non corrisponda un proporzionale ed effettivo calo dei prezzi medi nazionali praticati alla pompa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dichiara con proprio decreto lo stato di temporanea anomalia del mercato dei carburanti per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. A seguito della dichiarazione di cui al comma 1, la Guardia di finanza, in coordinamento con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, estende le attività di controllo e accertamento all'analisi contabile, finanziaria e documentale lungo l'intera filiera, orientando le verifiche a rilevare l'entità effettiva dei margini di guadagno lordi e netti applicati dalle compagnie di raffinazione, dai grossisti e dai distributori.

3. Qualora dagli accertamenti di cui al comma 2 emergano scostamenti ingiustificati dei margini di guadagno rispetto all'andamento medio del trimestre precedente o condotte speculative volte ad alterare il regolare funzionamento del mercato, la Guardia di finanza trasmette immediatamente gli atti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'avvio tempestivo delle procedure sanzionatorie di competenza.

**1.03.** Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Clausola di trasparenza e monitoraggio dei prezzi dei carburanti)*

1. Al fine di garantire che la riduzione delle accise produca un effettivo beneficio per cittadini e imprese, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, avvalendosi del Garante per la sorveglianza dei prezzi, pubblica con cadenza settimanale un rapporto sull'andamento dei prezzi dei carburanti lungo la filiera, evidenziando gli effetti della

riduzione delle accise sul prezzo finale praticato ai consumatori. In presenza di anomalie o incrementi ingiustificati dei margini commerciali, il Ministero trasmette gli atti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le valutazioni di competenza.

**1.04.** L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Meccanismo di stabilizzazione dei prezzi dei carburanti al consumo)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2028, al fine di contrastare gli effetti dell'inflazione e impedire variazioni sproporzionate dei prezzi al consumo dei carburanti, è introdotto un meccanismo di stabilizzazione dei prezzi della benzina e del gasolio usato come carburante.

2. Qualora il prezzo medio nazionale al consumo della benzina o del gasolio usato come carburante, rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento alla modalità di erogazione *self-service*, superi la soglia di euro 1,75 per litro per due rilevazioni settimanali consecutive, le aliquote di accisa sui medesimi prodotti energetici di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. La riduzione è applicata in modo autonomo e distinto per ciascuna tipologia di carburante che abbia superato la soglia indicata.

3. La misura della riduzione di cui al comma 2 è determinata, tenuto conto dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, in misura pari alla variazione in aumento del prezzo rilevato nella seconda rilevazione consecutiva rispetto alla soglia di euro 1,75 per litro divisa per il fattore 1,22. Qualora nelle rilevazioni successive il prezzo medio rilevato subisca ulteriori variazioni in aumento o in diminuzione senza determinare le condizioni di ripristino di cui al comma 4, la riduzione di accisa è rideterminata o adeguata, con le medesime modalità, applicando la variazione sull'aliquota di accisa già vigente. In ogni caso, l'applicazione della riduzione non può comportare un'aliquota di accisa inferiore ai livelli minimi di tassazione definiti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, pari a euro 359 per 1.000 litri per la benzina ed euro 330 per 1.000 litri per il gasolio usato come carburante.

4. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro cinque giorni dalla seconda rilevazione consecutiva ed ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le aliquote ordinarie sono ripristinate con le medesime modalità qualora la media settimanale del prezzo teorico al consumo della modalità *self-service* risulti pari o inferiore alla soglia di euro 1,75 per litro per due rilevazioni consecutive. Il prezzo teorico di cui al presente comma è calcolato e pubblicato contestualmente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sommando al prezzo medio rilevato l'importo della riduzione di accisa in quel momento in vigore e la relativa imposta sul valore aggiunto.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono disposte nel limite di spesa complessivo, comprensivo dei relativi effetti sul gettito dell'imposta sul valore aggiunto, pari a 850 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'economia e delle finanze effettuano un monitoraggio continuo sull'andamento dei prezzi e dei consumi. Qualora dal monitoraggio emerga il potenziale raggiungimento dei limiti di spesa annui di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, è disposta la sospensione o la rideterminazione proporzionale della riduzione dell'aliquota di accisa per il periodo residuo dell'anno.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 850 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1.06.** Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Disposizioni in materia di accise mobili)*

1. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, possono essere rideterminate in diminuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza inferiore a quella stabilita dal medesimo comma 291. Le minori entrate derivanti dalla rideterminazione sono compensate esclusivamente mediante il contributo straordinario di cui ai commi da 3 a 4 e non sono poste a carico delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto né di altre risorse del bilancio dello Stato.

2. Il decreto di cui al comma 1 può altresì recare le disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, ridotta dal medesimo decreto, con l'applicazione dell'aliquota prevista per il gasolio commerciale dal numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il decreto può prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, per gli esercenti depositi commerciali e impianti di distribuzione stradale di carburanti, di comunicare i dati relativi alle giacenze dei prodotti interessati dalla riduzione. In caso di omessa comunicazione o di trasmissione di dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.

3. Le minori entrate derivanti dalla rideterminazione in diminuzione delle aliquote di accisa disposta ai sensi del comma 1 sono integralmente compensate mediante un contributo straordinario dovuto dalle imprese che esercitano, direttamente o attraverso società controllate, attività di estrazione, produzione, raffinazione, importazione, distribuzione o vendita all'ingrosso di petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas naturale e altri combustibili fossili e che, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, abbiano conseguito ricavi derivanti dalle predette attività superiori a un miliardo di euro. Alla copertura delle medesime minori entrate non si può provvedere mediante riduzione di autorizzazioni di spesa, utilizzo di fondi di riserva o di fondi speciali né mediante impiego di altre risorse già acquisite al bilancio dello Stato.

4. L'ammontare complessivo del contributo di cui al comma 3 è determinato in misura corrispondente alle minori entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa, come quantificate nel decreto di cui al comma 1. Il contributo è ripartito tra i soggetti obbligati in proporzione ai ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente mediante le attività indicate al comma 3, risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio consolidato. Non concorrono in alcun caso alla determinazione

della soglia di ricavi prevista dal comma 3 né alla ripartizione del contributo i ricavi, i proventi e le altre componenti positive comunque denominati direttamente riferibili alla produzione, all'acquisto, all'autoconsumo, allo stoccaggio, alla trasformazione, alla distribuzione o alla vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché i contributi, gli incentivi, i certificati e gli altri benefici economici riconosciuti in relazione alle medesime attività.

5. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì l'ammontare complessivo del contributo, i criteri per la sua ripartizione e i termini di versamento. Il contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della riduzione delle aliquote ed è acquisito all'erario a compensazione delle corrispondenti minori entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative e di versamento.

**1.07.** Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Accisa mobile sui carburanti)*

1. A decorrere dal 1° dicembre 2026, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro il 15 novembre 2026 dal Ministro dell'economia e delle finanze qualora il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio sia aumentato, sulla base della media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, rispetto a quello indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere.

3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

**1.08.** Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.09.** Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Aliquota IVA agevolata)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 maggio 2026 e fino al 22 ottobre 2026, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 168 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.010.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Misure per la continuità energetica e territoriale delle regioni insulari)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le aliquote di accisa sui carburanti per autotrazione di cui all'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinate al consumo finale nelle regioni a statuto speciale insulari, sono ridotte per l'anno 2026 nella misura del cinquanta per cento rispetto alle aliquote vigenti.

2. La riduzione di cui al comma 1:

*a)* si applica agli acquisti effettuati da consumatori finali presso punti di vendita ubicati nei territori delle regioni medesime;

*b)* si cumula con eventuali riduzioni temporanee delle aliquote disposte in via emergenziale;

*c)* decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della riduzione di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo, di tracciabilità e di recupero dell'imposta in caso di utilizzo difforme.

4. Le imprese titolari di autorizzazione petrolifera che gestiscono impianti di raffinazione ubicati nelle regioni insulari riservano una quota della produzione di carburante al soddisfacimento del fabbisogno degli aeroporti e dei porti del territorio regionale di insediamento al fine di assicurare la continuità territoriale.

5. La quota di cui al comma 4 è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. La quota di cui al comma 4 è incrementata secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 5, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 9.

7. Il decreto di cui al comma 5 disciplina le modalità di monitoraggio, le condizioni di eventuale deroga e il regime sanzionatorio in caso di inadempimento.

8. Le disposizioni dei commi da 4 a 7 sono adottate nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con particolare riferimento ai principi di libera circolazione delle merci, di concorrenza, di proporzionalità e non discriminazione, nonché agli obiettivi di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla direttiva 2009/119/CE del Consiglio. Le medesime disposizioni sono attuate, ove applicabile, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in conformità con le decisioni della Commissione europea relative a casi analoghi concernenti misure a favore di regioni insulari e regimi di continuità territoriale.

9. Qualora il prezzo medio mensile del petrolio greggio di riferimento Brent registri un incremento superiore al cinque per cento rispetto al mese precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sette giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

*a)* sono imposti obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 sulle rotte tra le regioni insulari e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate e Milano Malpensa;

*b)* è stabilito un limite massimo tariffario.

11. In caso di mancata accettazione degli obblighi di cui al comma 10 entro cinque giorni, si procede ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

12. Il decreto di cui al comma 10 stabilisce la durata degli obblighi, nonché le modalità di monitoraggio e di revisione.

13. Entro il 31 luglio 2027, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione del comma 1.

14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 900 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dei commi da 15 a 19.

15. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 16, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

16. Il contributo di solidarietà di cui al comma 15, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 900 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1 gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

17. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 16, è versato entro il 30 novembre 2026.

18. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

19. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

**1.011.** Lai, Barbagallo, Pandolfo, Simiani, Carmina, Carotenuto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Misure in favore delle imprese di trasporto merci nelle regioni insulari e nelle isole minori)*

1. In considerazione delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, come riconosciuti ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, alle imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della regione Sicilia, della regione Sardegna e delle isole minori, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, commisurato alle maggiori spese sostenute per il trasporto merci in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.012.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Perantoni, Carmina.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Credito d'imposta per i carburanti utilizzati nell'esercizio di attività lavorative)*

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi dei carburanti sui

costi sostenuti dai lavoratori autonomi e dalle imprese per i quali l'impiego di veicoli costituisce elemento necessario e continuativo dell'attività svolta, per il periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

*a)* ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21;

*b)* agli agenti e ai rappresentanti di commercio che esercitano l'attività di cui all'articolo 1742 del codice civile;

*c)* alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai lavoratori autonomi, che utilizzano veicoli della categoria N1 o veicoli a uso speciale, detenuti a titolo di proprietà, leasing o noleggio a lungo termine, per lo svolgimento di attività di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza tecnica, consegna di beni prodotti o commercializzati ovvero prestazione di servizi presso il domicilio o la sede del cliente.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari a 20 centesimi di euro per ciascun litro o chilogrammo di carburante acquistato e utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2. Il beneficio spetta per gli acquisti di benzina, gasolio, biodiesel, gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento, gas di petrolio liquefatto e gas naturale per autotrazione, entro il limite massimo di 2.000 euro per ciascun beneficiario.

4. Le spese sono comprovate mediante fatture elettroniche, nelle quali sono indicati la targa o gli altri estremi identificativi del veicolo rifornito e la quantità di carburante acquistata. Il credito d'imposta non è riconosciuto per gli acquisti destinati a veicoli utilizzati promiscuamente per finalità estranee all'attività lavorativa, a eccezione dei veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio di cui al comma 2, lettera *b)*.

5. Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi acquisti di carburante, con altri contributi, crediti d'imposta, riduzioni di accisa o agevolazioni pubbliche aventi la medesima finalità. Sono in ogni caso esclusi dal beneficio i soggetti che, per i medesimi acquisti, accedono al credito d'imposta previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.

6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Il beneficio è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti « *de minimis* ».

8. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

*a)* i codici delle attività economiche ammesse al beneficio;

*b)* le modalità di presentazione delle domande e di verifica dei requisiti;

*c)* le modalità di determinazione e di utilizzo del credito d'imposta;

*d)* gli obblighi documentali e le procedure di controllo;

*e)* le modalità di monitoraggio della spesa e di recupero dei crediti indebitamente fruiti.

9. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora l'ammontare complessivo dei crediti richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, il credito spettante a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.013.** Di Sanzo, Pandolfo, Simiani, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu, Viggiano, Laus.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Misure in favore dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di carburante in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai

relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.014.** Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore degli esercenti servizio taxi)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di carburante in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.015.** Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'au-

mento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 180 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi da settembre a dicembre dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 giugno 2027. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.019.** Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Lomuti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Misure in favore delle imprese manifatturiere)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante e della componente energetica, alle imprese manifatturiere aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a luglio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.022.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Misure in favore delle imprese del settore della panificazione)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante e della componente energetica, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 70 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il cre-

dito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.023.** Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Bonus carburanti per famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro)*

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino a esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 100 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**1.025.** Di Sanzo, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Bonus carburanti per famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro)*

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino a esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il

valore del buono non può superare l'importo di 100 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.026.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Misure per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti territoriali)*

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, con priorità per quelli riguardanti il trasporto pubblico locale, è riconosciuto alle regioni e alle province autonome un contributo straordinario di 250 milioni di euro per l'anno 2026. Il contributo è ripartito in sede di autocoordinamento tra le regioni e le province autonome e formalizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2 è determinato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 3, è versato entro il 30 novembre 2026.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

**1.028.** Gnassi, Braga, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari, Casu.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Misure per garantire l'erogazione dei servizi TPL a fronte dell'incremento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo trimestre 2026 rispetto all'analogo periodo del 2025, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *gross cost*, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. I contributi erogati ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.029.** De Micheli, Pandolfo, Simiani, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Casu.

ART. 2.

*(Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche)*

*Sopprimerlo*.

*** 2.1.** Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*** 2.2.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

*** 2.3.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*Sostituirlo con il seguente*:

Art. 2.

*(Aumento dei canoni dovuti per i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi)*

1. L'articolo 11-*ter*, comma 10, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

« 10. I canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

*a)* permesso di prospezione: 400 euro per chilometro quadrato;

*b)* permesso di ricerca: 1000 euro per chilometro quadrato;

*c)* permesso di ricerca in prima proroga: 3500 euro per chilometro quadrato;

*d)* permesso di ricerca in seconda proroga: 5000 euro per chilometro quadrato. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione dei canoni di cui al comma 1 calcolate rispetto agli importi stabiliti dall'articolo 11-*ter*, comma 10, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Tali risorse sono destinate al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**2.5.** Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti, Romeo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 45 giorni *con le seguenti:* 90 giorni.

**2.7.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione medesima un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere *con le seguenti:* l'intesa si intende non raggiunta.

**2.8.** L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

**2.9.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*Al comma 1, sostituire il terzo ed il quarto periodo con il seguente*: Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato ai sensi del presente articolo, l'intesa si intende negata.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5*.

**2.10.** Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola:* non.

**2.11.** Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Se la regione non si esprime nei termini indicati dal presente comma, l'intesa si intende non raggiunta.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

**2.12.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

**2.13.** L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* nel rispetto del principio di leale collaborazione, *aggiungere le seguenti:* previa acquisizione di una relazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da trasmettere alle Camere, che quantifica il contributo atteso del progetto alla sicurezza degli approvvigionamenti in termini di volumi e di costi di produzione rispetto ai prezzi di mercato e ne attesta la coerenza con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima,.

**2.14.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* assegnando il termine *aggiungere le seguenti:* di 60 giorni.

**2.15.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ed è scelto tra persone con comprovata e pregressa esperienza in materia.

**2.16.** Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente al comma 5 sopprimere le seguenti parole:* e al subcommissario.

**2.17.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*Sopprimere il comma 4.*

**2.18.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**2.19.** L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-*bis*. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione energetica sono soppressi i commi 3, 6, 6-*bis* e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.

**2.20.** Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2.1.

*(Riduzione strutturale degli oneri generali di sistema nel settore elettrico e sostegno alla diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica)*

1. Al fine di ridurre strutturalmente il costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese e di favorire la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché di sostenere la diffusione delle energie rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica, a decorrere dal 1 gennaio 2027,

è istituito il « Fondo per la riduzione strutturale degli oneri di sistema e per la transizione energetica », destinato a finanziare la progressiva riduzione degli oneri generali di sistema afferenti al settore elettrico.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:

*a)* il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

*b)* i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente o indirettamente, in società operanti nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione o vendita di energia elettrica e gas naturale;

*c)* i proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

*d)* il gettito derivante dall'incremento di un punto percentuale dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. Il fondo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente alla riduzione generale degli oneri di sistema afferenti al settore elettrico e:

*a)* al finanziamento delle domande ammissibili presentate nel 2026, sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati, nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0;

*b)* al sostegno all'installazione di nuova capacità di generazione di energia rinnovabile destinata a configurazioni di autoconsumo collettivo e a Comunità energetiche rinnovabili.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, provvede alla riduzione delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema in misura corrispondente alle risorse destinate a tale finalità.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, sono stabilite le modalità di alimentazione e gestione del Fondo di cui al comma 1, nonché i criteri di ripartizione delle risorse tra le finalità di riduzione degli oneri generali di sistema e quelle di cui al comma 3.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le misure finanziate esclusivamente nei limiti delle risorse affluite al Fondo di cui al comma 1.

**2.014.** Braga, Peluffo, Simiani, Pandolfo, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2.1.

*(Misure a tutela consumatori per l'incremento del prezzo internazionale del gas naturale)*

1. Al fine di contenere il maggior onere per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dai clienti finali per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione fino a 16,5 kilowatt, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto generate da un livello del prezzo della materia prima superiore al prezzo medio di riferimento definito ai sensi del comma 2, sono automaticamente destinate a un Fondo di compensazione tariffaria istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

2. Il prezzo medio di riferimento di cui al comma 1 è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del-

l'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base della media dei prezzi all'ingrosso del gas naturale registrati nei tre anni solari precedenti presso i principali hub europei di riferimento, tenendo conto dei dati pubblicati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

3. La Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede, con cadenza trimestrale, alla quantificazione delle maggiori entrate di cui al comma 1 sulla base dei dati disponibili relativi ai prezzi medi del gas naturale, ai volumi di consumo e al gettito IVA associato alle forniture di gas naturale nei settori domestico e delle microimprese.

4. Le risorse accertate ai sensi del comma 3 sono versate nel Fondo di cui al comma 1 e destinate, nel limite delle disponibilità del fondo medesimo, alla riduzione degli oneri tariffari applicati alle forniture di energia elettrica e gas naturale dei soggetti di cui al comma 1.

5. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla comunicazione delle risorse disponibili da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, definisce le modalità di applicazione delle riduzioni tariffarie, assicurando trasparenza nella destinazione delle risorse e pubblicità degli effetti prodotti sui prezzi finali dell'energia.

6. Le disposizioni del presente articolo operano nel rispetto della disciplina europea in materia di mercato interno dell'energia e di imposizione indiretta, nonché degli obblighi derivanti dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

**2.015.** Peluffo, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

ART. 2-*ter*.

*(Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili)*

*Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole:* Al fine di ridurre i costi dell'energia sostenuti dai cittadini, promuovere la diffusione delle fonti di produzione di energia rinnovabile aumentandone l'accettabilità.

*Conseguentemente, alla lettera* a), *premettere le seguenti*:

*0a)* all'articolo 8, comma 4, lettera *m)*, numero 2), dopo le parole: « comune interessato » sono aggiunte le seguenti: « anche a diretto beneficio dei relativi abitanti, ai quali il beneficio economico sarà attribuito dal comune al fine di ridurre i costi per l'energia sopportati dai cittadini » e dopo le parole: « eventualmente autoconsumata » sono aggiunte le seguenti: « I criteri per l'attribuzione del beneficio di cui al precedente periodo saranno definiti dalle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, come adeguate ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del presente decreto »;

*0b)* all'articolo 9, comma 10, lettera *d)*, dopo le parole: « a favore dei comuni » sono aggiunte le seguenti: « anche a diretto beneficio dei relativi abitanti, ai quali il beneficio economico sarà attribuito dal comune al fine di ridurre i costi per l'energia sopportati dai cittadini » e dopo le parole: « ricadenti nei parcheggi » sono aggiunte le seguenti: « I criteri per l'attribuzione del beneficio di cui al primo periodo saranno definiti dalle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, come adeguate ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del presente decreto ».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole*: all'installazione *con le seguenti*: e di compensazioni per l'installazione.

**2-*ter*.4.** Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Al comma 1, alla lettera* a), *premettere la seguente*:

*0a)* all'articolo 11-*bis*, comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

« La disciplina delle aree idonee ha la funzione di individuare le aree e le tipologie di impianti che beneficiano di procedure semplificate, con particolare riguardo agli impianti di taglia industriale e non quella di stabilire le aree in cui gli impianti possono essere realizzati ».

**2-*ter*.1.** Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Al comma 1, dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente*:

*a-bis)* all'articolo 11-*bis*, comma 4, lettera *m)*, dopo le parole: « fascia di rispetto » sono aggiunte le seguenti: « dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e dell'articolo 136 del medesimo Codice ».

**2-*ter*.2.** Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

**2-*ter*.1001.** Benzoni.

*Al comma 1, lettera* b), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

« Gli interventi di cui agli Allegati B e C sono subordinati, nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 8 e 9, all'acquisizione del parere vincolante del Ministero della cultura, espresso tenendo conto delle osservazioni e delle eventuali proposte di modifica progettuale formulate dalla Regione territorialmente interessata nell'ambito del procedimento, con riguardo agli effetti diretti, indiretti e cumulativi degli impianti e delle opere connesse sul valore universale eccezionale, sull'integrità e sull'autenticità del sito UNESCO e della relativa zona di protezione. A tal fine, l'amministrazione procedente assicura la partecipazione della Regione all'istruttoria, anche mediante la conferenza di servizi ove prevista, nell'ambito dei termini del relativo procedimento. Qualora siano rilevati profili di incompatibilità suscettibili di essere superati mediante modifiche progettuali, il Ministero della cultura indica puntualmente le modifiche e le prescrizioni necessarie, che il proponente può recepire secondo le modalità e nei termini previsti dal relativo procedimento. Il Ministero della cultura si pronuncia sul progetto eventualmente modificato, potendo esprimere parere favorevole anche subordinato a specifiche prescrizioni, che sono recepite nel titolo abilitativo e ne costituiscono parte integrante e vincolante. Il parere favorevole del Ministero della cultura, anche condizionato, costituisce condizione necessaria per il rilascio o il perfezionamento del titolo abilitativo. In assenza di tale parere favorevole, non operano i meccanismi di formazione del titolo per decorso del termine previsti dall'articolo 8. Restano ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell'ambiente ».

**2-*ter*.1000.** Gnassi, Pandolfo, Simiani, Pavanelli, Perantoni.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, le parole: « numeri 1) e 2) » sono sostituite dalle seguenti: « numeri 1), 2) e 7) ».

1-*ter*. Dall'attuazione del comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**2-*ter*.3.** Pandolfo, Simiani, Braga, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

*Dopo l'articolo 2-*ter, *aggiungere il seguente:*

Art. 2-*quater*.

*(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)*

1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in

cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2027, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Al fine di sostenere gli impianti di teleriscaldamento alimentati da fonte geotermica, gestiti da enti locali ovvero da società concessionarie degli enti medesimi, si dispone che, qualora per esigenze tecniche, operative o connesse alla coltivazione dei campi geotermici non sia disponibile vapore non idoneo alla produzione di energia elettrica, ovvero il concessionario, per sopravvenute esigenze, sia tenuto a fornire vapore idoneo alla produzione elettrica, il corrispettivo applicato per tale fornitura:

*a)* non può eccedere un importo pari a tre volte il prezzo pattuito tra concessionario, regione ed enti locali per la fornitura di vapore non idoneo alla produzione elettrica;

*b)* è determinato in misura indipendente dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica, restando espressamente escluso qualsiasi meccanismo di indicizzazione o collegamento automatico al medesimo.

**2-*ter*.06.** Simiani, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

## *A.C. 3148 – Ordini del giorno*

### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche;

l'articolo 1, ai commi 1 e 2, dispone la proroga, dall'11 al 17 settembre 2026, della riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. In particolare, l'accisa su tali prodotti viene fissata, nel predetto periodo, nella misura di 532,90 euro per mille litri;

l'eccezionale instabilità dei mercati energetici globali e le persistenti tensioni geopolitiche internazionali continuano a generare una forte volatilità dei prezzi alla pompa, gravando pesantemente sui costi vivi di famiglie, imprese e, nello specifico, delle aziende della filiera logistica e dell'autotrasporto nonché delle imprese agricole, colpite sia dall'incremento dei costi di movimentazione aziendale sia dall'aggravio delle spese di trasporto per il conferimento delle materie prime biologiche ai siti di trasformazione;

il biodiesel e i carburanti paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) rappresentano una risorsa strategica imprescindibile per il percorso di transizione ecologica, la cui produzione è strettamente interconnessa al settore agricolo nazionale, primario fornitore delle biomasse residue, dei grassi animali e delle colture interme-

die o di secondo raccolto (*cover crops*) necessarie alla raffinazione;

il consolidamento della filiera dei biocarburanti avanzati rappresenta una straordinaria opportunità di integrazione del reddito per le aziende agricole italiane, valorizzando i terreni marginali, promuovendo la rotazione colturale e incentivando i contratti di filiera tra il mondo agricolo e i poli industriali della chimica verde;

una rimodulazione dell'accisa limitata a finestre temporali di pochi giorni non consente una pianificazione finanziaria a medio e lungo termine per gli operatori economici e rischia di penalizzare a monte la stessa programmazione delle semine e degli investimenti tecnologici da parte delle imprese agricole;

per incentivare strutturalmente la domanda e il consumo di biocarburanti avanzati e sostenibili, conformi ai criteri comunitari, è necessario garantire stabilità normativa e un quadro fiscale stabilmente vantaggioso, capace di riflettersi positivamente su tutta la filiera, dal produttore agricolo della materia prima fino all'utilizzatore finale nel settore dei trasporti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative normative volte a rendere strutturale la riduzione dell'aliquota di accisa su biodiesel, biodiesel avanzato e HVO per autotrazione, stabilizzandola al livello temporaneo del decreto-legge n. 157 del 2026, così da favorire l'indipendenza energetica, sostenere i trasporti e valorizzare la filiera agro-industriale nazionale fornitrice delle materie prime.

9/3148/**1**. Cavandoli.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche;

l'articolo 1, ai commi 1 e 2, dispone la proroga, dall'11 al 17 settembre 2026, della riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. In particolare, l'accisa su tali prodotti viene fissata, nel predetto periodo, nella misura di 532,90 euro per mille litri;

l'eccezionale instabilità dei mercati energetici globali e le persistenti tensioni geopolitiche internazionali continuano a generare una forte volatilità dei prezzi alla pompa, gravando pesantemente sui costi vivi di famiglie, imprese e, nello specifico, delle aziende della filiera logistica e dell'autotrasporto nonché delle imprese agricole, colpite sia dall'incremento dei costi di movimentazione aziendale sia dall'aggravio delle spese di trasporto per il conferimento delle materie prime biologiche ai siti di trasformazione;

il biodiesel e i carburanti paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) rappresentano una risorsa strategica imprescindibile per il percorso di transizione ecologica, la cui produzione è strettamente interconnessa al settore agricolo nazionale, primario fornitore delle biomasse residue, dei grassi animali e delle colture intermedie o di secondo raccolto (*cover crops*) necessarie alla raffinazione;

il consolidamento della filiera dei biocarburanti avanzati rappresenta una straordinaria opportunità di integrazione del reddito per le aziende agricole italiane, valorizzando i terreni marginali, promuovendo la rotazione colturale e incentivando i contratti di filiera tra il mondo agricolo e i poli industriali della chimica verde;

una rimodulazione dell'accisa limitata a finestre temporali di pochi giorni non consente una pianificazione finanziaria a medio e lungo termine per gli operatori economici e rischia di penalizzare a monte la stessa programmazione delle semine e degli investimenti tecnologici da parte delle imprese agricole;

per incentivare strutturalmente la domanda e il consumo di biocarburanti avanzati e sostenibili, conformi ai criteri comunitari, è necessario garantire stabilità normativa e un quadro fiscale stabilmente vantaggioso, capace di riflettersi positivamente su tutta la filiera, dal produttore agricolo della materia prima fino all'utilizzatore finale nel settore dei trasporti,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, ulteriori iniziative normative volte a rendere strutturale la riduzione dell'aliquota di accisa su biodiesel, biodiesel avanzato e HVO per autotrazione, stabilizzandola al livello temporaneo del decreto-legge n. 157 del 2026, così da favorire l'indipendenza energetica, sostenere i trasporti e valorizzare la filiera agro-industriale nazionale fornitrice delle materie prime.

9/3148/**1**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Cavandoli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure volte a fronteggiare gli effetti dell'aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, che incidono anche sui costi di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale;

l'articolo 1 del decreto-legge in esame interviene sul contenimento degli effetti dell'incremento dei prezzi dei carburanti, attraverso la rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sul gasolio e il rifinanziamento di misure già previste a sostegno del settore dell'autotrasporto; tuttavia, analoghe misure di compensazione non sono previste per gli operatori del trasporto pubblico locale e regionale, anch'essi direttamente esposti all'aumento dei costi dei carburanti e dell'energia e chiamati a garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale;

il trasporto pubblico costituisce un servizio essenziale per garantire il diritto alla mobilità, l'accesso al lavoro, all'istruzione e ai servizi, la coesione territoriale e la sostenibilità ambientale, rappresentando al tempo stesso un fattore di sviluppo economico e competitività;

secondo quanto evidenziato da ASSTRA in occasione del XX Convegno nazionale « Mobilità di valore, valore alla mobilità », svoltosi il 21 e 22 ottobre 2026, il settore deve affrontare significativi incrementi dei costi energetici, stimati dall'associazione, tra febbraio e agosto 2026, nel 52 per cento per il gasolio, nel 48 per cento per il metano e nel 40 per cento per l'energia elettrica; la stessa associazione ha inoltre segnalato una perdita di potere d'acquisto del Fondo nazionale trasporti stimata in circa 800 milioni di euro e 1,25 miliardi di euro di risorse già stanziate ma ancora in attesa di erogazione alle aziende;

lo studio AGENS realizzato dal Politecnico di Milano, illustrato dal quotidiano *Il Sole 24 Ore* il 27 ottobre 2026, stima in 4,6 miliardi di euro il valore aggiunto annuo direttamente generato dal comparto e in 26,2 miliardi di euro le perdite economiche annue che potrebbero derivare, secondo una simulazione controfattuale, dal venir meno dell'offerta di trasporto pubblico locale;

ANAV, in un comunicato del 13 maggio 2026, ha richiamato la necessità di adeguare strutturalmente le risorse destinate al trasporto pubblico locale, segnalando un mancato adeguamento del Fondo nazionale trasporti all'inflazione per oltre 800 milioni di euro annui e chiedendo interventi per fronteggiare il caro carburanti e assicurare la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

il 25 ottobre 2026 i sindaci di Roma Roberto Gualtieri, Milano Giuseppe Sala, Napoli Gaetano Manfredi, Torino Stefano Lo Russo, Bologna Matteo Lepore, Firenze Sara Funaro, Bari Vito Leccese, Genova Silvia Salis e Cagliari Massimo Zedda hanno rivolto alla Presidente del Consiglio dei

ministri Giorgia Meloni una richiesta di confronto urgente, in vista della definizione della legge di bilancio per il 2027, evidenziando le difficoltà determinate dall'aumento del costo della vita, dell'energia e dei trasporti e richiamando la necessità di intervenire a tutela del potere d'acquisto, del lavoro e dei servizi essenziali;

già il 18 ottobre 2026 gli stessi sindaci avevano richiamato, in una dichiarazione congiunta, la necessità di garantire un trasporto pubblico efficiente, individuandolo tra le garanzie essenziali per la popolazione;

con nota unitaria del 23 settembre 2026, protocollo 8/A.1.1/MG, indirizzata, tra gli altri, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Conferenza Stato-regioni e alla IX Commissione della Camera dei deputati, le segreterie nazionali di FILT CGIL, UILTrasporti, FAISA CISAL e UGL Autoferrotranvieri hanno denunciato l'insufficienza delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, evidenziando le conseguenti riduzioni e rimodulazioni dei servizi e i rischi di frammentazione del settore derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147;

nella medesima nota le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione per l'assenza di uno specifico vincolo di destinazione delle risorse al trasporto pubblico locale, segnalando possibili ripercussioni sulla continuità dei finanziamenti, sull'offerta dei servizi e sulla tenuta del modello contrattuale e hanno richiesto un incontro urgente con le istituzioni competenti;

l'aumento dei costi energetici, unitamente alle criticità del finanziamento strutturale del settore, rende necessario assicurare risorse aggiuntive e tempestive, evitando che i maggiori oneri sostenuti dagli operatori si traducano in riduzioni dei servizi o in ulteriori costi per i cittadini,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, ulteriori iniziative normative volte a istituire un fondo straordinario dedicato alla compensazione dei maggiori costi dei carburanti sostenuti nel 2026 dagli operatori del trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obblighi di servizio pubblico, in analogia con gli interventi di sostegno adottati per gli altri comparti del trasporto, con una dotazione adeguata ai maggiori oneri documentati, nel rispetto della normativa europea applicabile e senza duplicazioni dei ristori, nonché ad assicurare la tempestiva erogazione delle risorse già stanziate e a garantire un finanziamento adeguato e stabile del settore, salvaguardando la destinazione delle risorse al trasporto pubblico locale, la continuità e la qualità dei servizi e la sostenibilità degli oneri contrattuali e dei necessari rinnovi.

9/3148/**2**. Casu.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure volte a fronteggiare gli effetti dell'aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, che incidono anche sui costi di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale;

l'articolo 1 del decreto-legge in esame interviene sul contenimento degli effetti dell'incremento dei prezzi dei carburanti, attraverso la rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sul gasolio e il rifinanziamento di misure già previste a sostegno del settore dell'autotrasporto; tuttavia, analoghe misure di compensazione non sono previste per gli operatori del trasporto pubblico locale e regionale, anch'essi direttamente esposti all'aumento dei costi dei carburanti e dell'energia e chiamati a garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale;

il trasporto pubblico costituisce un servizio essenziale per garantire il diritto alla mobilità, l'accesso al lavoro, all'istruzione e ai servizi, la coesione territoriale e la sostenibilità ambientale, rappresentando al tempo stesso un fattore di sviluppo economico e competitività;

secondo quanto evidenziato da ASSTRA in occasione del XX Convegno nazionale « Mobilità di valore, valore alla mobilità », svoltosi il 21 e 22 ottobre 2026, il settore deve affrontare significativi incrementi dei costi energetici, stimati dall'associazione, tra febbraio e agosto 2026, nel 52 per cento per il gasolio, nel 48 per cento per il metano e nel 40 per cento per l'energia elettrica; la stessa associazione ha inoltre segnalato una perdita di potere d'acquisto del Fondo nazionale trasporti stimata in circa 800 milioni di euro e 1,25 miliardi di euro di risorse già stanziate ma ancora in attesa di erogazione alle aziende;

lo studio AGENS realizzato dal Politecnico di Milano, illustrato dal quotidiano *Il Sole 24 Ore* il 27 ottobre 2026, stima in 4,6 miliardi di euro il valore aggiunto annuo direttamente generato dal comparto e in 26,2 miliardi di euro le perdite economiche annue che potrebbero derivare, secondo una simulazione controfattuale, dal venir meno dell'offerta di trasporto pubblico locale;

ANAV, in un comunicato del 13 maggio 2026, ha richiamato la necessità di adeguare strutturalmente le risorse destinate al trasporto pubblico locale, segnalando un mancato adeguamento del Fondo nazionale trasporti all'inflazione per oltre 800 milioni di euro annui e chiedendo interventi per fronteggiare il caro carburanti e assicurare la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

il 25 ottobre 2026 i sindaci di Roma Roberto Gualtieri, Milano Giuseppe Sala, Napoli Gaetano Manfredi, Torino Stefano Lo Russo, Bologna Matteo Lepore, Firenze Sara Funaro, Bari Vito Leccese, Genova Silvia Salis e Cagliari Massimo Zedda hanno rivolto alla Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni una richiesta di confronto urgente, in vista della definizione della legge di bilancio per il 2027, evidenziando le difficoltà determinate dall'aumento del costo della vita, dell'energia e dei trasporti e richiamando la necessità di intervenire a tutela del potere d'acquisto, del lavoro e dei servizi essenziali;

già il 18 ottobre 2026 gli stessi sindaci avevano richiamato, in una dichiarazione congiunta, la necessità di garantire un trasporto pubblico efficiente, individuandolo tra le garanzie essenziali per la popolazione;

con nota unitaria del 23 settembre 2026, protocollo 8/A.1.1/MG, indirizzata, tra gli altri, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Conferenza Stato-regioni e alla IX Commissione della Camera dei deputati, le segreterie nazionali di FILT CGIL, UILTrasporti, FAISA CISAL e UGL Autoferrotranvieri hanno denunciato l'insufficienza delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, evidenziando le conseguenti riduzioni e rimodulazioni dei servizi e i rischi di frammentazione del settore derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147;

nella medesima nota le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione per l'assenza di uno specifico vincolo di destinazione delle risorse al trasporto pubblico locale, segnalando possibili ripercussioni sulla continuità dei finanziamenti, sull'offerta dei servizi e sulla tenuta del modello contrattuale e hanno richiesto un incontro urgente con le istituzioni competenti;

l'aumento dei costi energetici, unitamente alle criticità del finanziamento strutturale del settore, rende necessario assicurare risorse aggiuntive e tempestive, evitando che i maggiori oneri sostenuti dagli operatori si traducano in riduzioni dei servizi o in ulteriori costi per i cittadini,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, ulteriori iniziative normative volte a istituire un fondo straordinario dedicato alla compensazione dei maggiori costi dei carburanti sostenuti nel 2026 dagli operatori del trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obblighi di servizio pubblico, in analogia con gli interventi di sostegno adot-

tati per gli altri comparti del trasporto, con una dotazione adeguata ai maggiori oneri documentati, nel rispetto della normativa europea applicabile e senza duplicazioni dei ristori, nonché ad assicurare la tempestiva erogazione delle risorse già stanziate e a garantire un finanziamento adeguato e stabile del settore, salvaguardando la destinazione delle risorse al trasporto pubblico locale, la continuità e la qualità dei servizi e la sostenibilità degli oneri contrattuali e dei necessari rinnovi.

9/3148/**2**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Casu.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame A.C. 3148 reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi;

come evidenziato nel preambolo del provvedimento, l'intervento normativo si rende necessario per contenere l'aumento dei prezzi dei carburanti registrato negli ultimi mesi;

il costo dei carburanti incide direttamente sui costi di trasporto delle merci, alimentando le dinamiche inflazionistiche e determinando una progressiva riduzione del potere d'acquisto delle famiglie;

l'incremento dei prezzi energetici produce, inoltre, ripercussioni negative sull'intero sistema produttivo nazionale, aggravando i costi sostenuti dalle imprese e compromettendone la competitività,

impegna il Governo

a promuovere un'intesa nazionale sul caro carburanti, attraverso la convocazione di un tavolo di confronto con tutte le forze politiche e sociali, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori, le rappresentanze delle imprese e gli operatori della filiera energetica, al fine di elaborare un piano straordinario e condiviso per il contenimento dei prezzi dei carburanti alla pompa, la tutela del potere d'acquisto delle famiglie e il sostegno alla competitività del sistema produttivo nazionale.

9/3148/**3**. Soumahoro.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame A.C. 3148 reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi;

come evidenziato nel preambolo del provvedimento, l'intervento normativo si rende necessario per contenere l'aumento dei prezzi dei carburanti registrato negli ultimi mesi;

il costo dei carburanti incide direttamente sui costi di trasporto delle merci, alimentando le dinamiche inflazionistiche e determinando una progressiva riduzione del potere d'acquisto delle famiglie;

l'incremento dei prezzi energetici produce, inoltre, ripercussioni negative sull'intero sistema produttivo nazionale, aggravando i costi sostenuti dalle imprese e compromettendone la competitività,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di promuovere un'intesa nazionale sul caro carburanti, attraverso la convocazione di un tavolo di confronto con tutte le forze politiche e sociali, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori, le rappresentanze delle imprese e gli operatori della filiera energetica, al fine di elaborare un piano straordinario e condiviso per il contenimento dei prezzi dei carburanti alla pompa, la tutela del potere d'acquisto delle famiglie e il sostegno alla competitività del sistema produttivo nazionale.

9/3148/**3**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Soumahoro.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca norme per l'accelerazione dei procedimenti auto-

rizzatori concernenti le infrastrutture e le attività energetiche strategiche, incidendo sulla disciplina della localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili;

l'assenza di un quadro statale di principio omogeneo in materia di distanze minime degli impianti FER dagli insediamenti residenziali e abitativi ha generato una grave frammentazione regolatoria tra le diverse regioni, rischiando di alimentare il fenomeno della speculazione territoriale in assenza di regole certe;

le Linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 hanno storicamente demandato alle singole regioni l'individuazione di criteri e distanze (punto 17), ma l'evoluzione tecnologica dei grandi impianti industriali impone oggi un intervento statale;

lo Stato mantiene il pieno potere costituzionale di intervenire, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali in materia di produzione energetica e governo del territorio, coordinando tali esigenze con i valori primari ed inviolabili della tutela della salute pubblica, del paesaggio e dell'ambiente;

per la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, i limiti territoriali e le distanze di sicurezza sono legittimi se e solo se rispondono a proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, basandosi sull'effettivo impatto fisico, acustico, sismico e igienico-sanitario delle opere;

un approccio parametrico differenziato per tecnologia, altezza, potenza e contesto di insediamento garantisce il pieno soddisfacimento delle esigenze di salvaguardia dell'integrità socio-ambientale delle popolazioni residenti e di tutela della quiete pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:

introdurre tempestivamente, quale principio fondamentale statale e *standard* minimo inderogabile di tutela della salute pubblica, della quiete e della sicurezza su tutto il territorio nazionale, una disciplina delle distanze minime degli impianti da fonti rinnovabili dai centri abitati, dai nuclei residenziali e dalle case sparse di civile abitazione, ancorata a parametri di proporzionalità e misurazione dell'impatto reale prevedendo;

per l'energia eolica, la fissazione della distanza minima di salvaguardia dai centri abitati e dai nuclei residenziali consolidati non inferiore a 1.200 metri per gli impianti con potenza unitaria superiore a 3 MW e l'applicazione, a tutela delle case sparse di civile abitazione, del criterio del moltiplicatore parametrico, stabilendo il valore minimo della fascia di rispetto inedificabile, garantendo in tal modo una protezione proporzionata all'effettivo impatto acustico, visivo e di sicurezza dell'opera;

per le bioenergie, impianti a biogas, biometano e biomasse, la suddivisione degli impianti in classi di rischio igienico-sanitario e l'applicazione di distanze minime scalari in base alla potenza termica/elettrica e al carico di emissioni in atmosfera, ovvero esenzione totale dalle distanze minime di rispetto per i micro-digestori aziendali ad uso agricolo (fino a 300 kW) destinati al solo autoconsumo o al trattamento degli affluenti dell'azienda agricola stessa; una distanza minima non inferiore a 1.000 metri per gli impianti di taglia media (da 301 kW fino a 1 MW); una distanza minima non inferiore a 2.000 metri (con fascia di rispetto per le emissioni odorigene e atmosferiche) per i grandi impianti industriali di biometano e trattamento rifiuti con potenza superiore a 1 MW o capacità trattata superiore a 20.000 tonnellate/anno;

per il fotovoltaico a terra e i sistemi di accumulo (BESS), una fascia di rispetto periurbana non inferiore a 500 metri dai centri abitati e dalle abitazioni civili per gli impianti fotovoltaici a terra di grande taglia industriale (con potenza di picco pari o superiore a 10 MW) e per i grandi sistemi

di accumulo elettrochimico di energia (BESS) a scala industriale.

9/3148/**4**. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volti a contenere l'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei carburanti, a tutela diretta del potere d'acquisto dei cittadini e della trasparenza del mercato (A.C. 3148);

l'efficacia delle misure di calmieramento dei listini al dettaglio richiede non soltanto una vigilanza contabile sui margini di filiera a monte, ma anche un rigoroso e capillare sistema di controllo sulla trasparenza dei prezzi praticati dai singoli impianti di distribuzione situati sulla rete stradale e autostradale;

in molteplici casi e conseguenti campagne di controllo svolte dalla Guardia di Finanza e dal Garante per la sorveglianza dei prezzi (Mister prezzi) presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, si riscontrano ancora gravi e sistematiche difformità tra i prezzi pubblicizzati sui cartelloni o display stradali e quelli effettivamente programmati nei totalizzatori di erogazione alla pompa e riportati sullo scontrino rilasciato al consumatore finale, unitamente a ritardi, mancate comunicazioni o trasmissione di dati difformi dalla realtà al portale « Osservaprezzi Carburanti » del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

tali condotte integrano una violazione diretta degli obblighi di trasparenza informativa di cui all'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 114, potendo addirittura integrare pratiche commerciali ingannevoli ai danni dei consumatori o la fattispecie penale di frode nell'esercizio del commercio nei casi più gravi;

la tutela del consumatore e del libero mercato impone di evitare che la molteplicità delle modalità di erogazione (*self-service*, servito, h24) si traduca in opacità informativa o in ingiustificati sovrapprezzi per gli utenti stradali e per le categorie professionali del trasporto;

appare necessario rafforzare la deterrenza del quadro sanzionatorio amministrativo che attualmente prevede ed applica sanzioni pecuniarie miti ed inasprire i provvedimenti di sospensione temporanea dell'attività degli impianti nei casi di recidiva o di mancata comunicazione e corrispondenza dei listini,

impegna il Governo

ad adottare ogni ulteriore iniziativa normativa e amministrativa volta a:

potenziare gli obblighi di trasparenza e pubblicità dei prezzi dei carburanti presso i punti vendita dell'intera rete stradale e autostradale, garantendo l'immediata e perfetta corrispondenza tra i prezzi esposti sui cartelloni indicatori di ingresso, i listini trasmessi al portale « Osservaprezzi Carburanti » del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e i prezzi effettivamente applicati alle colonnine di erogazione e in fattura/scontrino;

revisionare ed inasprire il regime sanzionatorio amministrativo previsto in caso di omessa, tardiva o infedele comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del *made in Italy* o di mancata coincidenza con il prezzo alla pompa, disponendo l'applicazione obbligatoria e tempestiva della sospensione dell'attività dell'impianto di distribuzione nei casi di reiterazione delle violazioni o di recidiva;

implementare e diffondere strumenti digitali e applicazioni informatiche ad accesso pubblico e gratuito volti a consentire ai consumatori la localizzazione in tempo reale degli impianti più convenienti e la segnalazione diretta e semplificata alle autorità di vigilanza e alla Guardia di Finanza delle anomalie, delle opacità o delle difformità rilevate ai distributori.

9/3148/**5**. Calderone, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volti a contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e carburanti, affrontando le criticità derivanti dalla forte instabilità dei mercati energetici internazionali (A.C. 3148);

le disposizioni del decreto-legge, pur dichiarando la presunta intenzione di mitigare l'impatto dei rincari energetici mediante frammentari interventi di natura fiscale, accertativa e tariffaria, si traduce in una mera risposta di facciata incapace di offrire un sollievo tangibile e duraturo a famiglie e imprese;

la risposta dell'Esecutivo alla congiuntura macroeconomica si è dimostrata debole, tardiva e del tutto inadeguata, limitandosi a rimodulazioni puramente simboliche e a termine delle aliquote di accisa sui carburanti ed al rifinanziamento insufficiente di crediti d'imposta;

tali misure d'emergenza, palesemente inefficaci, non sono state minimamente in grado di alleviare la pressione fiscale sui consumatori, afflitti da costi insostenibili, ma hanno al contempo generato una vera e propria voragine nei conti pubblici, determinando un intervento privo di visione strutturale, coperto dal Governo mediante il definanziamento dei Fondi strategici per la coesione sociale, lo sviluppo territoriale e le infrastrutture, fino ad estendersi ai fondi di riserva dei singoli Ministeri;

considerato che l'efficacia delle politiche di contenimento dei prezzi dipende in via diretta dal costo di importazione delle risorse fossili e del gas naturale sui mercati all'ingrosso, appare evidente come i vincoli gravanti sul mercato internazionale delle *commodities* energetiche determinino un differenziale di prezzo fortemente penalizzante per i Paesi dell'Europa occidentale rispetto a economie concorrenti che attingono a forniture a basso costo, inclusa la Federazione Russa;

la rigidità dell'approvvigionamento italiano si scontra con le scelte strategiche di altre nazioni europee, quali l'Ungheria che beneficia di sconti storici al barile rispetto al Brent via oleodotto Družba e ha mantenuto una dipendenza dal gas russo oltre l'80 per cento, la Slovacchia e la Repubblica Ceca che usufruiscono di esenzioni per le raffinerie, e l'Austria che ha mantenuto contratti a lungo termine con Gazprom coprendo oltre il 70-80 per cento delle sue importazioni a costi inferiori rispetto al GNL dei mercati spot;

in conseguenza, in luogo di misure contingenti ed approssimative di breve periodo, risulta fondamentale ed improcrastinabile agire sulle cause macroeconomiche e strutturali promuovendo un'incisiva azione di diplomazia energetica internazionale che coinvolga sinergicamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per accedere a mercati alternativi;

appare doveroso assicurare la massima trasparenza e un costante monitoraggio garantendo un periodico debito informativo verso il Parlamento sulle condizioni contrattuali negoziate e sui benefici stimati,

impegna il Governo:

a superare la logica della decretazione d'urgenza di breve durata, sottesa anche al provvedimento in esame, presentando alle Camere un piano energetico strutturale che indichi gli strumenti di stabilizzazione dei prezzi dei carburanti sul medio-lungo periodo;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad avviare tempestivamente organiche iniziative di diplomazia energetica che coinvolgano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* volte alla diversificazione delle fonti e all'accesso a mercati internazionali alternativi di approvvigionamento di gas naturale, petrolio greggio e prodotti energetici per favorire la stipula di contratti a condizioni economiche più competitive;

ad adottare, nel rispetto del quadro normativo internazionale e a tutela dell'interesse economico nazionale, ogni iniziativa utile per riattivare i canali di approvvigionamento ed acquistare energia, gas naturale e prodotti petroliferi dalla Federazione Russa e da qualunque fornitore estero che garantisca tariffe inferiori a quelle correnti sui mercati internazionali ed europei, al fine di ridurre strutturalmente i costi per il Paese.

9/3148/**6**. Bof, Ziello, Davide Bergamini, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei carburanti, ponendosi l'obiettivo prioritario di preservare il potere d'acquisto dei cittadini, la sostenibilità delle famiglie e la competitività del tessuto produttivo nazionale (A.C. 3148);

in particolare, l'articolo 1 del decreto-legge dovrebbe rispondere alla primaria necessità di contrastare le distorsioni di mercato e le pericolose spinte inflazionistiche che colpiscono la distribuzione dei prodotti petroliferi e dei carburanti al dettaglio;

nell'esperienza economica recente si riscontra con sempre maggiore frequenza il fenomeno della cosiddetta asimmetria di trasmissione dei prezzi, per il quale ad una consistente e rapida contrazione dei listini e delle quotazioni internazionali del greggio e dei raffinati non corrisponde una proporzionale, immediata e tempestiva riduzione dei prezzi medi praticati alla pompa ai consumatori finali;

la narrazione secondo cui i rincari dipenderebbero esclusivamente da irrisolvibili fattori congiunturali globali è clamorosamente smentita dai fatti: mentre il prezzo del greggio cala sui mercati internazionali, i listini al dettaglio in Italia continuano incomprensibilmente a salire;

tale palese asimmetria non rappresenta una fatalità ineluttabile di mercato ma costituisce la prova materiale che l'incremento dei prezzi non avviene nella fase di estrazione, bensì lungo la catena intermedia attraverso l'esplosione incontrollata dei margini lordi di raffinazione e distribuzione;

l'abituale indicizzazione alle quotazioni internazionali del greggio raffinato e le oscillazioni dei tassi di cambio non devono costituire un comodo alibi per giustificare l'ampiezza e la velocità con cui i rincari si scaricano sul consumatore finali;

i controlli della Guardia di finanza si limitano alla regolarità formale dei cartelloni rispetto alle comunicazioni ministeriali, risultando inefficaci contro la speculazione e l'accumulo di sovraprofitti e l'obbligo di esposizione del prezzo medio si rileva uno strumento passivo che, in un mercato oligopolistico senza sanzioni deterrenti, rischia di allineare verso l'alto i listini praticati dai grandi marchi;

ridurre le criticità a un semplice problema congiunturale significa scambiare la speculazione per una legge di natura e riconoscere l'impotenza dello Stato nel tutelare la collettività;

risulta pertanto urgente superare la logica del mero monitoraggio passivo, introducendo un dispositivo per accertare e reprimere tempestivamente le condotte speculative;

appare del tutto opportuno prevedere l'adozione di controlli straordinari e ispezioni contabili della Guardia di finanza finalizzati ad analizzare la struttura dei costi, la documentazione finanziaria e i margini lordi e netti di raffinatori, grossisti e distributori, trasmettendo immediatamente gli atti all'AGCM in presenza di anomalie o intese restrittive della concorrenza,

impegna il Governo:

a adottare le ulteriori, opportune ed urgenti iniziative normative volte ad istituire un efficace meccanismo di vigilanza

rafforzata sui prezzi dei carburanti che consenta, al verificarsi di un calo delle quotazioni internazionali pari o superiore al 5 per cento mensile non trasferito alla pompa, di dichiarare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, lo stato di temporanea anomalia del mercato dei carburanti per un periodo non superiore a novanta giorni e di conferire alla Guardia di finanza, in coordinamento con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, articolati poteri d'accertamento contabile, finanziario e documentale sui margini di guadagno lordi e netti applicati dalle compagnie di raffinazione, dai grossisti e dai distributori lungo l'intera filiera;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte rafforzare incisivamente, per quanto di competenza, i poteri sanzionatori e operativi dell'autorità di vigilanza, introducendo tetti massimi ai margini di profitto per le compagnie e l'attivazione automatica di blocchi temporanei dei prezzi alla pompa per contrastare efficacemente le speculazioni di filiera.

9/3148/**7**. Sasso, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei carburanti, intervenendo in un contesto macroeconomico caratterizzato da forti tensioni volatili sui mercati internazionali delle materie prime energetiche (A.C. 3148);

all'interno del settore primario nazionale, un ruolo strutturale ed essenziale è svolto dagli imprenditori agricoli e dalle imprese agromeccaniche, unitamente al comparto della pesca professionale e dell'acquacoltura, presidio fondamentale per l'economia ittica e la sovranità alimentare;

la speculazione e i rincari incontrollati del carburante stanno arrecando un danno mortale e sistemico a ciascuna di queste realtà, esposte a costi operativi ormai insostenibili a fronte di misure temporanee e discriminatorie: il credito d'imposta del 20 per cento è stato infatti concesso ai soli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile fino a maggio 2026, escludendo ingiustificatamente le oltre 18.000 imprese agromeccaniche e l'intera filiera della pesca marittima, in acque interne e dell'acquacoltura;

la mancata o incompleta inclusione di tali operatori economici specializzati all'interno delle misure compensative e dei benefìci fiscali sul costo dei carburanti genera un'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento, traducendosi in un inevitabile e gravoso ribaltamento dei maggiori oneri operativi e di carburante direttamente sulle imprese agricole committenti e sui consumatori finali, vanificando la *ratio* stessa della normativa di sostegno all'intera filiera agroalimentare ed ittica;

risulta pertanto improcrastinabile assicurare una piena ed effettiva parità di trattamento operativo nel settore primario e nel settore ittico, garantendo la sostenibilità economica delle lavorazioni sul campo e in mare e tutelando la competitività delle produzioni nazionali, attraverso il riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di carburante alle imprese agricole, alle imprese agromeccaniche in possesso dei requisiti idonei per l'assegnazione del carburante agevolato ai sensi del decreto ministeriale 26 febbraio 2002, n. 454, nonché alle imprese esercenti la pesca professionale marittima, in acque interne e l'acquacoltura;

sotto il profilo delle risorse necessarie, l'onere finanziario complessivo derivante dall'estensione della misura sarebbe integralmente ed agevolmente sostenibile mediante l'opportuna riduzione ed utilizzo delle dotazioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

l'estensione del credito di imposta alle imprese del settore agricolo, alle im-

prese agromeccaniche e alle imprese della pesca e dell'acquacoltura sarebbe in grado di ristorare una platea selezionata di imprese operative, coprendo una quota rilevante della spesa sostenuta per il gasolio per trazione agricola e per le attività ittiche e garantendo l'assenza di ulteriori aggravi sui costi finali dei prodotti alimentari destinati al consumo,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a riconoscere il credito d'imposta al 20 per cento per l'acquisto di carburante, estendendolo alle imprese del settore agricolo, alle imprese agromeccaniche di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 2002, n. 454, nonché alle imprese esercenti la pesca professionale marittima, in acque interne e l'acquacoltura di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, provvedendo alla relativa ed adeguata copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

9/3148/**8**. Davide Bergamini, Ziello, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi e per la tutela del potere d'acquisto dei cittadini e della competitività delle imprese (A.C. 3148);

la persistente ed elevata volatilità dei mercati energetici internazionali determina repentine variazioni in aumento dei prezzi al consumo della benzina e del gasolio che, oltre ad incidere pesantemente sul potere d'acquisto delle famiglie, mettono a rischio la tenuta e la continuità operativa di settori chiave per l'economia nazionale, a partire da autotrasporto, agricoltura, agromeccanica e pesca, fino alla piccola e media industria conserviera e manifatturiera, esponendo intere filiere produttive al concreto pericolo di blocco delle attività e di dissesto finanziario;

l'andamento altalenante dei carburanti si ripercuote sull'intera catena logistica e distributiva, alimentando spinte inflazionistiche sui beni di prima necessità e penalizzando la competitività del settore agroalimentare e dell'autotrasporto;

la capillarità della rete di distribuzione dei carburanti rappresenta un'infrastruttura fondamentale per la mobilità nazionale, ma richiede strumenti di calmieramento stabili per prevenire distorsioni concorrenziali e proteggere la continuità operativa dei piccoli gestori e delle aziende di servizio;

una trasparente ed immediata correlazione tra l'incremento del prezzo al dettaglio e la riduzione del prelievo fiscale si rivela indispensabile per prevenire fenomeni speculativi lungo la filiera, salvaguardando sia le famiglie a basso reddito sia le attività economiche essenziali;

gli interventi emergenziali e temporanei di riduzione delle accise adottati in passato hanno evidenziato limiti strutturali, non garantendo un meccanismo di reazione automatica capace di sterilizzare le imposte indirette in coincidenza con i picchi speculativi dei listini al dettaglio;

l'introduzione di un meccanismo di stabilizzazione dei prezzi dei carburanti (cosiddetta « accisa mobile ») consentirebbe di ridurre le aliquote di accisa sul carburante in misura corrispondente ai maggiori incassi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivanti dall'aumento dei prezzi alla pompa;

tale dispositivo, da applicarsi al superamento della soglia medio-nazionale di 1,75 euro per litro in modalità *self-service* per due rilevazioni settimanali consecutive, garantirebbe la tutela dei consumatori e la stabilità del gettito fiscale entro i limiti

operativi indicati dalle direttive europee di settore (direttiva 2003/96/CE),

impegna il Governo

a adottare ogni ulteriore iniziativa normativa volta a:

introdurre, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2028, un meccanismo strutturale di stabilizzazione dei prezzi al consumo e di calmieramento dei costi dei carburanti esteso a tutti i settori produttivi essenziali;

prevedere che, qualora il prezzo medio nazionale rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica superi la soglia di 1,75 euro per litro per due rilevazioni settimanali consecutive, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sia disposta la riduzione tempestiva delle aliquote di accisa sui carburanti in misura pari alla variazione in aumento del prezzo rilevato divisa per il fattore 1,22, prevedendo altresì analoghi meccanismi di adeguamento e sterilizzazione proporzionale per le accise agevolate applicate ai carburanti impiegati nelle attività agricole, agromeccaniche, della pesca professionale e dell'acquacoltura;

garantire che l'applicazione delle riduzioni avvenga nel rispetto dei livelli minimi comunitari di tassazione (pari a 359 euro per 1.000 litri per la benzina ed euro 330 per 1.000 litri per il gasolio) e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate.

9/3148/**9**. Pierro, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche;

l'articolo 2-*bis*, in particolare, detta misure volte a favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi energetici nazionali ed europei, con particolare riferimento agli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), allo scopo di agevolare la decarbonizzazione dei consumi e il raggiungimento della neutralità energetica. A tal fine, la disposizione demanda ad ARERA l'adozione delle misure connesse alla riduzione dei contributi a titolo di quota potenza, legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete;

la quota potenza è una delle componenti del contributo dovuto per l'allacciamento alla rete elettrica. Nello specifico, i contributi in quota potenza sono commisurati alla potenza messa a disposizione, e prescindono dalla quantità di elettricità effettivamente consumata;

alcuni studi di settore hanno rilevato come le micro e piccole imprese italiane sosterrebbero costi relativi all'impiego dell'energia elettrica significativamente superiori alla media europea, con un maggiore costo complessivo stimato in 3,7 miliardi di euro;

in particolare, il prezzo dell'elettricità per le piccole imprese italiane si attesta a 25,99 centesimi di euro per kilowattora, a fronte di una media dell'Unione europea pari a 22,04 centesimi (con un +17,9 per cento). A incidere sul divario contribuisce, soprattutto, il prelievo fiscale e parafiscale, relativo ad accise e oneri generali di sistema, superiore del 47,4 per cento rispetto alla media europea;

il divario risulta ancora più penalizzante per le imprese di minori dimensioni: per quelle con consumi inferiori a 20 megawattora annui, lo svantaggio fiscale rispetto alla media europea raggiunge il 75,5 per cento, mentre le grandi imprese energivore italiane beneficiano di un prelievo inferiore alla media dell'Unione europea;

il peso dei costi energetici rischia di comprimere i margini delle imprese, ridurre la capacità di investimento e frenare

la crescita e la competitività del sistema produttivo, in una fase caratterizzata da persistenti tensioni sui mercati energetici, e richiede, pertanto, l'adozione di ogni misura necessaria a evitare che le imprese più piccole sopportino una quota sproporzionata dei costi del sistema;

l'elettrificazione dei processi produttivi richiede, infatti, condizioni economiche sostenibili, tempi prevedibili e una adeguata capacità delle reti, soprattutto per le micro, piccole e medie imprese;

a fronte della riduzione dei contributi a titolo di quota potenza, la conseguente rimodulazione degli altri contributi dovuti per ottenere la connessione alla rete elettrica deve tradursi in un beneficio effettivo sul costo complessivo della connessione,

impegna il Governo

a promuovere un monitoraggio degli esiti della rimodulazione dei contributi dovuti per l'allacciamento alla rete elettrica in conseguenza della riduzione dei contributi a titolo di quota potenza, con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti dalle micro, piccole e medie imprese per nuovi allacciamenti e incrementi di potenza, verificando che la rimodulazione delle altre componenti non neutralizzi i benefici attesi, anche attraverso una relazione da presentare alle Camere entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

9/3148/**10**. Benzoni, Ruffino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche;

l'articolo 2, nello specifico, introduce una disciplina speciale dell'esercizio dei poteri sostitutivi statali nei procedimenti amministrativi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, per il caso in cui la regione interessata non si esprima sull'intesa richiesta dalla normativa vigente;

tale intervento è articolato in due fasi: l'assegnazione alla regione di un nuovo termine per provvedere, accompagnata da un'interlocuzione istituzionale e, in caso di persistente inerzia, la nomina da parte del Consiglio dei ministri di un commissario *ad acta*, al quale è attribuito il potere di rendere l'intesa in sostituzione della regione. Sono altresì disciplinati la nomina di un subcommissario, la nomina del commissario *ad acta* su richiesta motivata della regione e la gratuità degli incarichi;

tale intervento risponde altresì all'esigenza di garantire il tempestivo svolgimento di procedimenti amministrativi concernenti attività di interesse strategico nazionale nel settore energetico, evitando – anche in considerazione dei procedimenti pendenti – che il protrarsi dell'inerzia regionale possa determinare ritardi incompatibili, tra l'altro, con le esigenze di sicurezza energetica del Paese;

la certezza dei tempi amministrativi deve accompagnarsi alla trasparenza sullo stato di avanzamento dei progetti, alla collaborazione istituzionale e al rispetto delle valutazioni ambientali, evitando che i ritardi procedurali possano ostacolare o compromettere la realizzazione di interventi di rilevanza strategica per il sistema energetico nazionale;

il rapido ed efficiente sviluppo delle infrastrutture energetiche strategiche richiede, pertanto, non soltanto strumenti idonei a superare eventuali situazioni di inerzia regionale nell'espressione delle intese necessarie, ma anche un'attenta verifica del rispetto delle tempistiche previste per ciascuna fase dei procedimenti e dei cronoprogrammi di realizzazione degli interventi, al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità e ritardi e favorire l'adozione delle conseguenti iniziative correttive, anche distinguendo gli interventi meramente annunciati da quelli per i quali siano state effettivamente presentate le

istanze, avviati i procedimenti autorizzativi e definiti i relativi cronoprogrammi, così da consentire una valutazione concreta dello stato di attuazione degli investimenti e della capacità delle amministrazioni coinvolte di rispettare le scadenze previste,

impegna il Governo

a predisporre, per i procedimenti amministrativi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, un monitoraggio periodico che indichi lo stato dell'istruttoria, gli atti mancanti, le amministrazioni competenti e i tempi previsti per la conclusione, rendendone pubblici gli esiti nel rispetto della riservatezza e riferendo semestralmente alle Camere sulle criticità riscontrate e sull'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

9/3148/**11**. Ruffino, Benzoni.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche;

l'articolo 2, nello specifico, introduce una disciplina speciale dell'esercizio dei poteri sostitutivi statali nei procedimenti amministrativi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, per il caso in cui la regione interessata non si esprima sull'intesa richiesta dalla normativa vigente;

tale intervento è articolato in due fasi: l'assegnazione alla regione di un nuovo termine per provvedere, accompagnata da un'interlocuzione istituzionale e, in caso di persistente inerzia, la nomina da parte del Consiglio dei ministri di un commissario *ad acta*, al quale è attribuito il potere di rendere l'intesa in sostituzione della regione. Sono altresì disciplinati la nomina di un subcommissario, la nomina del commissario *ad acta* su richiesta motivata della regione e la gratuità degli incarichi;

tale intervento risponde altresì all'esigenza di garantire il tempestivo svolgimento di procedimenti amministrativi concernenti attività di interesse strategico nazionale nel settore energetico, evitando – anche in considerazione dei procedimenti pendenti – che il protrarsi dell'inerzia regionale possa determinare ritardi incompatibili, tra l'altro, con le esigenze di sicurezza energetica del Paese;

la certezza dei tempi amministrativi deve accompagnarsi alla trasparenza sullo stato di avanzamento dei progetti, alla collaborazione istituzionale e al rispetto delle valutazioni ambientali, evitando che i ritardi procedurali possano ostacolare o compromettere la realizzazione di interventi di rilevanza strategica per il sistema energetico nazionale;

il rapido ed efficiente sviluppo delle infrastrutture energetiche strategiche richiede, pertanto, non soltanto strumenti idonei a superare eventuali situazioni di inerzia regionale nell'espressione delle intese necessarie, ma anche un'attenta verifica del rispetto delle tempistiche previste per ciascuna fase dei procedimenti e dei cronoprogrammi di realizzazione degli interventi, al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità e ritardi e favorire l'adozione delle conseguenti iniziative correttive, anche distinguendo gli interventi meramente annunciati da quelli per i quali siano state effettivamente presentate le istanze, avviati i procedimenti autorizzativi e definiti i relativi cronoprogrammi, così da consentire una valutazione concreta dello stato di attuazione degli investimenti e della capacità delle amministrazioni coinvolte di rispettare le scadenze previste,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre, per i procedimenti amministrativi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, un monitoraggio periodico che indichi lo stato dell'istruttoria, gli atti mancanti, le amministrazioni competenti e i tempi previsti per la conclusione, rendendone pubblici gli

esiti nel rispetto della riservatezza e riferendo semestralmente alle Camere sulle criticità riscontrate e sull'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

9/3148/**11**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Ruffino, Benzoni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2-*bis* del provvedimento in esame mira a favorire, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea, il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), allo scopo di agevolare la decarbonizzazione dei consumi e il raggiungimento della neutralità energetica;

nel corso del 2026, a fronte dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, sono stati adottati ripetuti interventi di riduzione temporanea delle accise sui carburanti, con l'obiettivo di attenuarne gli effetti economici su famiglie e attività produttive;

secondo le quantificazioni riportate nei dossier parlamentari, i quindici interventi adottati nell'arco di 176 giorni hanno comportato l'impiego complessivo di circa 2.160,5 milioni di euro, evidenziando la rilevanza delle risorse pubbliche destinate a misure emergenziali di contenimento del prezzo dei carburanti;

appare necessario affiancare alle misure emergenziali di breve termine una strategia strutturale di medio-lungo periodo, volta alla progressiva riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e al raggiungimento dei *target* di decarbonizzazione;

come rilevato dalla Commissione europea, gli edifici sono il principale consumatore di energia, pari a circa il 40 per cento del consumo totale dell'UE, e l'attuale tasso annuale di ristrutturazione profonda (pari a circa l'1 per cento) risulta del tutto insufficiente rispetto agli obiettivi al 2050;

la direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia, cosiddetta direttiva Case *Green* o EPBD IV, prevede l'obbligo per ciascuno Stato membro di adottare ed inviare alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2026, il Piano nazionale di ristrutturazione edilizia, ovvero lo strumento con cui ogni Paese deve definire la propria strategia per trasformare il patrimonio edilizio in un parco immobiliare ad alte prestazioni, efficiente e decarbonizzato entro il 2050;

tuttavia, a oltre due anni dall'entrata in vigore della citata direttiva, l'Italia non ha ancora presentato il progetto di Piano, tanto che nel pacchetto infrazioni di ottobre 2026, la Commissione europea ha inserito due avvisi precontenziosi per il nostro Paese, riferiti alla direttiva sull'efficienza energetica (EED) e alla direttiva Case *Green* (EPBD IV), rendendo urgente la definizione di una strategia credibile, dotata di dati completi, strumenti finanziari stabili, competenze diffuse e integrazione tra politiche energetiche e industriali, al fine di garantire la sostenibilità sociale ed economica della transizione ed evitare l'imposizione di sanzioni pecuniarie,

impegna il Governo

in coerenza con la finalità di agevolare la decarbonizzazione dei consumi e il raggiungimento della neutralità energetica che l'articolo 2-*bis* del provvedimento in esame dichiara di perseguire:

ad adottare ulteriori iniziative, anche di carattere normativo e finanziario, volte a garantire il rispetto dei *target* europei di decarbonizzazione del settore immobiliare, assicurando un quadro di incentivi stabili e pluriennali destinato prioritariamente ad incrementare le prestazioni energetiche degli edifici;

in questo quadro, ad adottare, senza ulteriori ritardi e prima della scadenza del 31 dicembre 2026, il Piano nazionale di ristrutturazione edilizia (PNRE) previsto dalla direttiva (UE) 2024/1275, al fine di superare la procedura d'infrazione n. 2026/2024 ed evitare l'imposizione di sanzioni

pecuniarie, garantendo la piena coerenza del Piano con gli obiettivi programmatici del PNRR e del PNIEC e assicurando un quadro integrato di politiche industriali e ambientali capace di riqualificare il patrimonio edilizio, ridurre le emissioni e rendere più competitiva la filiera delle costruzioni.

9/3148/**12**. Santillo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce una disciplina speciale dell'esercizio dei poteri sostitutivi statali nei procedimenti amministrativi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, per il caso in cui la regione interessata non si esprima sull'intesa richiesta dalla normativa vigente;

l'attività estrattiva presenta una profonda asimmetria tra i benefici economici e i costi socio-ambientali, che rimangono interamente a carico dei territori, delle comunità locali e delle generazioni future;

le decisioni relative allo sfruttamento del sottosuolo e al prolungamento delle attività estrattive sulla terraferma non possono prescindere da una piena valorizzazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, garantendo che le scelte energetiche non vengano calate dall'alto sui territori;

la tutela dell'ambiente e della salute delle popolazioni residenti richiede percorsi partecipati ed informati, in cui il coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni locali non si riduca a mero adempimento formale, ma diventi strumento sostanziale di *governance* decisionale;

la recente riforma costituzionale degli articoli 9 e 41 della Costituzione ha introdotto la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni;

le evidenze scientifiche confermano che il prolungamento delle trivellazioni sulla terraferma espone le comunità locali a rischi permanenti (subsidenza, potenziale inquinamento delle falde idriche e compromissione delle vocazioni economiche tradizionali come agricoltura e turismo), senza offrire adeguate garanzie di sicurezza o indipendenza energetica su scala nazionale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione recata dal provvedimento in esame richiamata in premessa, al fine di adottare le opportune ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire il pieno rispetto del principio di leale collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, nonché a promuovere processi partecipativi strutturati e vincolanti, attraverso lo strumento del dibattito pubblico obbligatorio per tutti i progetti di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma al fine di garantire trasparenza, accesso alle informazioni ambientali e valutazione preventiva delle istanze dei cittadini e delle comunità locali;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi e di proroga previsti dalla normativa in esame, una specifica valutazione di impatto generazionale, volta a quantificare preventivamente gli effetti di lungo termine che le attività estrattive e le relative passività ambientali produrranno sulla salute, sull'ambiente e sulle opportunità di sviluppo economico e sociale delle future generazioni residenti nei territori coinvolti.

9/3148/**13**. Ilaria Fontana.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 introduce una disciplina speciale dell'esercizio dei poteri sostitutivi statali nei procedimenti amministrativi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, per il caso in cui la regione interessata non

si esprima sull'intesa richiesta dalla normativa vigente;

la valutazione costi-benefici legata al prosieguo e all'estensione delle attività estrattive di idrocarburi sul territorio nazionale richiede un'analisi approfondita sotto il profilo sia economico che della tutela ambientale, specie in un contesto di limitatezza delle risorse pubbliche e di impegni europei ed internazionali assunti dall'Italia per la transizione ecologica e la decarbonizzazione;

recenti analisi basate sui dati dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (Unmig) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, evidenziano come le riserve certe di gas e petrolio presenti nel sottosuolo italiano siano quantitativamente ridotte e idonee a soddisfare il fabbisogno energetico nazionale per tempi estremamente contenuti, a fronte di impatti e rischi ambientali permanenti;

a fronte di costi e passività ambientali che gravano direttamente sui territori, sulle comunità locali e sul bilancio pubblico, i soggetti concessionari privati operano in un regime di libero mercato, detenendo la facoltà di vendere gli idrocarburi estratti sui mercati internazionali a prezzi di quotazione globale, senza che vi sia alcun vincolo di destinazione diretta a calmierare i prezzi finali delle bollette energetiche per le famiglie e le imprese italiane;

dal *report* di Legambiente « *Stop sussidi ambientalmente dannosi 2026* », emerge che nel 2024, l'inadeguatezza di canoni e tasse nel settore estrattivo, unita a regimi di favore, esenzioni e tetti sulle *royalties*, ha generato circa 547,4 milioni di euro di mancati introiti per lo Stato rispetto agli *standard* di altri Paesi;

si aggiunga che nel Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le esenzioni delle *royalties* sulle estrazioni di gas, riportano lo stesso valore di 5 milioni di euro dal 2020 al 2024, indipendentemente dalla quantità di gas estratto e dall'Indice Quotazione Energetica, utilizzato per calcolare le *royalties* dovute allo Stato sulle produzioni di gas naturale in Italia, che si basa sull'andamento dei prezzi dei combustibili, aggiornato periodicamente;

il bilancio complessivo tra benefici economici e costi socio-ambientali risulta manifestamente sbilanciato a danno dei cittadini, configurando un modello estrattivo privo di ricadute positive strutturali in termini di indipendenza o sicurezza energetica nazionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione recata dal provvedimento in esame richiamata in premessa, al fine di adottare le opportune ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a una revisione della disciplina della fiscalità estrattiva e, in particolare delle *royalties* per le attività di coltivazione di idrocarburi, in linea con gli *standard* europei più rigorosi, così da garantire un equo ritorno economico per lo Stato e orientare le maggiori risorse che ne derivano prioritariamente verso il finanziamento delle bonifiche e del ripristino ambientale dei territori direttamente coinvolti, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'adozione di misure strutturali e mirate di contrasto alla povertà energetica delle famiglie.

9/3148/**14**. L'Abbate.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dal persistente incremento dei prezzi dei carburanti sul tessuto economico e sociale nazionale;

in particolare, l'articolo 1, commi 1-3, dispone la rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio e sul biodiesel ad un valore pari a 532,90 euro per mille litri (pari ad un taglio di 14 centesimi al litro sul gasolio rispetto all'aliquota ordinaria di 672,90 euro per mille litri), nonché, ai

commi 4 e 5, la proroga per il mese di settembre 2026 del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto merci e passeggeri, portando il relativo limite massimo di spesa per il 2026 a 434,8 milioni di euro;

la successione di decreti-legge e decreti interministeriali adottati nel corso del 2026 per mitigare la crisi energetica internazionale – anche mediante il meccanismo della cosiddetta « accisa mobile » *ex* articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – ha comportato per l'erario un costo complessivo cumulato stimato ufficialmente in 2.272,3 milioni di euro;

nonostante tale notevole impiego di risorse finanziarie statali, la frammentazione temporale degli interventi fiscali d'emergenza e le fluttuazioni dei mercati internazionali delle materie prime petrolifere non hanno garantito che il beneficio fiscale si traducesse in modo costante, integrale e trasparente in un effettivo calo del prezzo per i consumatori finali e per le imprese, né ha assicurato una protezione adeguata agli operatori indipendenti non integrati rispetto a possibili distorsioni della concorrenza lungo la filiera petrolifera;

i dati pubblicati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* evidenziano che, al 20 settembre 2026, il prezzo medio nazionale in modalità *self* sulla rete stradale era pari a 2,154 euro al litro per la benzina e a 2,334 euro al litro per il gasolio, mentre sulla rete autostradale raggiungeva rispettivamente 2,245 e 2,413 euro al litro, confermando l'esigenza di monitorare l'andamento dei prezzi nelle diverse modalità di distribuzione;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'indagine conoscitiva IC54 sulla filiera petrolifera, ha evidenziato la necessità di considerare distintamente la componente fiscale, quella industriale e i margini lordi della distribuzione, nonché le dinamiche concorrenziali nelle diverse fasi della filiera, al fine di comprendere i fattori che concorrono alla formazione del prezzo finale;

il 25 settembre 2026, l'Eni ha annunciato un'iniziativa di contenimento e calmierazione dei prezzi della benzina e del gasolio presso la rete Enilive (*price cap* volontario), cui hanno fatto seguito analoghe decisioni da parte di altri operatori primari della distribuzione carburanti (tra cui Socar-IP, Q8 e Tamoil);

nel corso dell'audizione parlamentare tenutasi presso il Senato della Repubblica, le organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione (FAIB Confesercenti e Fegica) hanno evidenziato l'opportunità di introdurre un meccanismo di *price cap* dinamico e temporaneo, della durata di 90 giorni (prorogabile una sola volta per un pari periodo), soggetto a revisione quindicinale e dotato di clausole di sospensione automatica in presenza di rischi per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti;

l'introduzione di un meccanismo pubblico di regolazione temporanea, fondato su parametri trasparenti, verificabili e predeterminati, potrebbe rappresentare uno strumento idoneo ad assicurare condizioni concorrenziali più eque tra gli operatori del settore, a condizione che sia configurato nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e non discriminazione sanciti dall'ordinamento dell'Unione europea;

tale intervento, nell'ispirarsi alle esperienze e alle proposte maturate in altri Paesi europei – tra cui la Germania –, consentirebbe di perseguire un equilibrato contemperamento tra la tutela dei consumatori, la salvaguardia della concorrenza e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della filiera. In tale prospettiva, particolare rilievo assume la tutela del pluralismo degli operatori economici e il mantenimento di condizioni di concorrenza effettiva lungo l'intera filiera distributiva, obiettivi che presuppongono, *inter alia*, la prevenzione del rischio che le compagnie petrolifere verticalmente integrate, in virtù della loro maggiore capacità finanziaria e del controllo esercitato sulle diverse fasi della catena di approvvigionamento e distribuzione, possano adottare politiche commerciali o applicare condizioni di cessione all'ingrosso tali da determinare ingiustifi-

cate asimmetrie concorrenziali a danno degli operatori indipendenti non integrati, con conseguente compressione dei margini commerciali e possibile compromissione della loro sostenibilità economica,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, di competenza, volte a:

adottare un prezzo massimo di vendita al dettaglio presso gli impianti di distribuzione, di durata strettamente circoscritta e agganciato a indici trasparenti e verificabili, prevedendo aggiornamenti cadenzati nonché clausole di salvaguardia che consentano la sospensione immediata del meccanismo laddove si registrino rischi di scarsità del prodotto o minacce alla continuità delle forniture, previa valutazione degli effetti attesi sui prezzi praticati, sulla concorrenza e sulla sostenibilità economica della rete distributiva, e prevedendo verifiche periodiche dell'effettivo beneficio conseguito dai consumatori;

introdurre un tetto di natura temporanea al prezzo di cessione di benzina e gasolio destinati all'autotrazione, affinché il contrasto alle spinte speculative intervenga direttamente all'origine della catena distributiva e preservi la correttezza delle dinamiche concorrenziali lungo l'intera filiera, sulla base di criteri oggettivi riferiti alle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati e ai costi documentabili di approvvigionamento, assicurando che la misura non determini ingiustificate discriminazioni tra operatori o che le imprese verticalmente integrate che approvvigionano a monte della filiera operatori indipendenti non integrati non possano praticare prezzi o condizioni di fornitura tali da impedire a un operatore efficiente di restare sul mercato al prezzo massimo;

promuovere, attraverso le amministrazioni competenti, il monitoraggio periodico dell'andamento dei prezzi alla pompa e dei prezzi di cessione dei prodotti petroliferi, anche mediante il confronto con le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati e con i dati relativi alla componente fiscale, al fine di verificare la trasmissione ai consumatori delle riduzioni di accisa, accertare la correttezza delle condizioni di fornitura a tutela della concorrenza e degli operatori indipendenti non integrati e individuare eventuali scostamenti meritevoli di approfondimento;

adottare, nell'ambito delle misure di contenimento dei prezzi, strumenti idonei a salvaguardare la sostenibilità economica dei gestori degli impianti di distribuzione, tenendo conto dei margini riconosciuti dagli accordi aziendali o interprofessionali applicabili, dei costi effettivi di esercizio e delle differenze tra rete stradale, rete autostradale e distribuzione extra-rete.

9/3148/**15**. Appendino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme urgenti finalizzate a contenere i rincari energetici e ad accelerare i procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture e alle attività energetiche strategiche del Paese;

in particolare, l'articolo 2 introduce una disciplina volta a superare le inerzie e i ritardi amministrativi nella conclusione dei procedimenti autorizzativi in materia energetica, mentre gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* introducono disposizioni specifiche per favorire l'elettrificazione dei consumi, la decarbonizzazione e la velocizzazione dell'installazione degli impianti da fonti rinnovabili (FER);

il raggiungimento dei target europei e nazionali di neutralità climatica al 2050 e l'affrancamento dalla dipendenza dai combustibili fossili richiedono il pieno sfruttamento del potenziale energetico offerto dagli spazi marini nazionali;

le tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili marine e offshore – in particolare l'eolico offshore galleggiante (*floating wind*) e le relative

infrastrutture di connessione alla rete elettrica nazionale – rappresentano un perno strategico essenziale per lo sviluppo industriale sostenibile e l'indipendenza energetica;

il quadro normativo in materia di ricerca, coltivazione e gestione delle risorse della piattaforma continentale e del mare territoriale trova il proprio fondamento storico nella legge 21 luglio 1967, n. 613. In particolare, l'articolo 2, ultimo comma, della citata legge fa riferimento allo « sfruttamento delle risorse naturali diverse dagli idrocarburi e dalle altre sostanze minerali », formulazione che, essendo stata redatta in un contesto storico antecedente allo sviluppo delle moderne tecnologie energetiche pulite, necessita di un chiaro e univoco chiarimento interpretativo;

la presenza di incertezze applicative sul perimetro normativo del predetto articolo rischia di generare contenziosi, difformità interpretative tra le diverse amministrazioni procedenti (Ministeri, Autorità di sistema portuale, Capitanerie di porto, regioni) e un allungamento dei tempi di rilascio delle concessioni demaniali marittime e dei titoli autorizzativi per gli impianti *offshore*;

una norma di interpretazione autentica volta a ricomprendere esplicitamente nel novero della nozione di « sfruttamento delle risorse naturali diverse dagli idrocarburi » le attività funzionali alla produzione di energia da fonti rinnovabili marine e offshore, ivi incluso l'eolico galleggiante, le opere connesse e le installazioni di rete, fornirebbe immediata certezza giuridica agli operatori e alle amministrazioni,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 2 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, di competenza volte a:

chiarire che la disposizione di cui in premessa ricomprende tra le attività di sfruttamento delle risorse naturali diverse dagli idrocarburi le attività funzionali alla produzione di energia da fonti rinnovabili marine e *offshore*, ivi inclusa l'energia eolica *offshore* anche mediante impianti galleggianti, nonché le relative opere, infrastrutture di connessione e installazioni connesse;

garantire che la predetta chiarificazione interpretativa operi nel pieno rispetto delle procedure di valutazione ambientale (VIA e VAS) previste dalla normativa vigente, assicurando la tutela degli ecosistemi marini, del paesaggio e della biodiversità.

9/3148/**16**. Cappelletti, Perantoni.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per contenere gli impatti negativi del perdurante rialzo dei prodotti energetici, disponendo all'articolo 1, commi 1-3, la proroga temporanea dell'aliquota ridotta di accisa sul gasolio e sul biodiesel a 532,90 euro per mille litri per un onere valutato in 86 milioni di euro per il 2026, e ai commi 4-5 la proroga del credito d'imposta per l'autotrasporto con un incremento di spesa di 16 milioni di euro, portando il limite complessivo della misura a 434,8 milioni di euro;

la sequenza dei decreti-legge e decreti interministeriali emanati nel corso del 2026 per mitigare l'impatto dei rincari sui carburanti ha comportato un costo complessivo cumulato a carico della finanza pubblica pari a 2.272,3 milioni di euro;

gli interventi d'emergenza finora adottati si basano prevalentemente su riduzioni lineari delle aliquote fiscali che, pur mitigando temporaneamente i prezzi alla pompa, non operano alcuna distinzione in base alla capacità reddituale dei beneficiari, distribuendo le risorse pubbliche in modo uniforme a prescindere dal livello di reddito delle famiglie;

tale impostazione, infatti, non solo non consente di concentrare le risorse pubbliche in misura proporzionale alle effettive condizioni di bisogno economico ma

riduce l'efficacia redistributiva della spesa pubblica, determinando una distribuzione del beneficio che non tiene conto delle differenti capacità di spesa dei cittadini, soprattutto in una fase in cui l'aumento dei prezzi dei carburanti si somma all'incremento del costo della vita, dei beni di prima necessità e delle principali spese incomprimibili delle famiglie;

l'eccezionale incremento dei costi di benzina e gasolio grava in modo sproporzionato sui nuclei familiari a basso reddito, per i quali le spese legate alla mobilità individuale, al lavoro pendolare e all'accesso ai servizi essenziali rappresentano una voce di bilancio rigida e non comprimibile;

come noto, per numerose famiglie, soprattutto nei territori periferici, nelle aree interne e nei comuni caratterizzati da una limitata disponibilità di servizi di trasporto pubblico, l'utilizzo dell'automobile non costituisce una scelta discrezionale, ma una necessità, determinando un'esposizione particolarmente elevata ai rincari dei carburanti proprio per quei nuclei familiari che dispongono di minori risorse economiche e che incontrano maggiori difficoltà nel modificare le proprie abitudini di spostamento;

per garantire maggiore equità e progressività nell'impiego delle risorse pubbliche, appare necessario affiancare ai generali tagli delle accise interventi di sostegno sociale mirato, idonei a proteggere in via prioritaria le fasce di popolazione economicamente più vulnerabili,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

istituire, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo straordinario finalizzato al riconoscimento di un « Bonus carburanti » erogato sotto forma di buono per l'acquisto di carburanti fino a un valore massimo di 100 euro e destinato ai nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro;

prevedere il monitoraggio periodico della predetta misura, al fine di verificarne l'effettiva efficacia nel contrastare gli effetti dei rincari dei carburanti sul potere d'acquisto delle famiglie economicamente più vulnerabili, valutando la possibilità di rifinanziare il fondo qualora le tensioni sui mercati energetici internazionali e i prezzi al dettaglio dei carburanti dovessero permanere elevati anche nei prossimi mesi.

9/3148/**17**. Ferrara.

La Camera,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

istituire, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo straordinario finalizzato al riconoscimento di un « Bonus carburanti » erogato sotto forma di buono per l'acquisto di carburanti fino a un valore massimo di 100 euro e destinato ai nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro;

prevedere il monitoraggio periodico della predetta misura, al fine di verificarne l'effettiva efficacia nel contrastare gli effetti dei rincari dei carburanti sul potere d'acquisto delle famiglie economicamente più vulnerabili, valutando la possibilità di rifinanziare il fondo qualora le tensioni sui mercati energetici internazionali e i prezzi al dettaglio dei carburanti dovessero permanere elevati anche nei prossimi mesi.

9/3148/**17**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Ferrara.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca interventi d'urgenza volti a mitigare le ripercus-

sioni economiche connesse al protrarsi dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, disponendo all'articolo 1, commi 1-3, la rideterminazione temporanea dell'aliquota di accisa sul gasolio e sul biodiesel e, ai commi 4-5, la proroga del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto di merci e passeggeri, il cui limite di spesa complessivo per il 2026 è stato elevato a 434,8 milioni di euro;

il caro carburanti continua a rappresentare una rilevante criticità economica per il sistema produttivo italiano, in un quadro internazionale caratterizzato da persistenti tensioni sui mercati energetici e da una forte volatilità dei prezzi delle materie prime e dei prodotti petroliferi;

sebbene le misure recate dal presente provvedimento intervengano prevalentemente sul settore del trasporto e sulla riduzione temporanea delle aliquote fiscali sui carburanti, l'impatto dei rincari del gasolio determina effetti economici indiretti sull'intera catena del valore, attraverso l'aumento dei costi di approvvigionamento, delle forniture, della logistica, della distribuzione e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività industriali;

come noto, le imprese manifatturiere costituiscono l'ossatura fondamentale della struttura produttiva e occupazionale del Paese e i predetti rincari ne compromettono i margini di profitto, rendono difficile gestire i contratti di fornitura e mantenere condizioni economicamente sostenibili, soprattutto in un settore in cui i prezzi di vendita sono determinati da contratti di durata e non possono essere adeguati tempestivamente all'aumento dei costi,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

istituire un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per l'anno 2026 in favore delle imprese manifatturiere con sede legale o stabile organizzazione in Italia, a parziale compensazione delle maggiori spese sostenute da marzo a luglio del corrente anno per l'acquisto di gasolio rispetto ai valori rilevati nello scorso mese di febbraio;

garantire che le modalità attuative del predetto credito d'imposta siano improntate a princìpi di tempestività, semplificazione ed equa accessibilità.

9/3148/**18**. Pavanelli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 introduce una disciplina speciale dell'esercizio dei poteri sostitutivi statali nei procedimenti amministrativi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, per il caso in cui la regione interessata non si esprima sull'intesa richiesta dalla normativa vigente;

come dichiarato nella relazione illustrativa, l'intervento normativo « risponde all'indifferibile esigenza di garantire il tempestivo svolgimento di procedimenti amministrativi concernenti attività di interesse strategico nazionale nel settore energetico, evitando, tenuto conto dei numerosi procedimenti pendenti, che il protrarsi dell'inerzia regionale possa determinare ritardi incompatibili con le esigenze di sicurezza energetica del Paese e con gli obiettivi di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali »;

gli ultimi dati dell'UNMIG *databook* 2026 diffuso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, riferiti alle attività di ricerca di produzione idrocarburi e di stoccaggio di gas naturale, smentiscono la presunta strategicità della misura, evidenziando in modo inequivocabile la costante decrescita e la marginalità dei volumi estrattivi sul territorio nazionale rispetto al fabbisogno energetico complessivo del Paese;

la produzione nazionale di gas naturale, che ha registrato un calo strutturale negli ultimi decenni, si è attestata nell'ultimo anno a circa 3,2 miliardi di $Sm^3$

complessivi nazionali, a fronte di un consumo annuale interno che supera i 60-65 miliardi di $Sm^3$ (in tal modo, la produzione interna sulla terraferma soddisfa una quota irrisoria, pari a meno del 3-4 per cento dei consumi nazionali);

per quanto riguarda l'olio greggio, la produzione ammonta a 3,89 milioni di tonnellate (dei quali il totale a terra è pari a 91,55 per cento: 84,75 per cento Basilicata e 6,22 per cento Sicilia), un quantitativo idoneo a coprire solo una frazione trascurabile del fabbisogno petrolifero del Paese, a fronte di un rischio ambientale ed ecologico permanente su vaste aree territoriali;

anche il dato rivalutato sulle riserve certe al 31 dicembre 2025 rivela, rispetto al dato fissato al 31 dicembre 2024 e al netto della produzione ottenuta nell'anno 2025, un decremento dell'11,7 per cento per il gas ed un decremento del 1,6 per cento per l'olio;

tali evidenze dimostrano come l'impatto di tali attività sia del tutto inidoneo a bilanciare i gravosi costi sociali, sanitari e ambientali a carico dei territori ed esposti a permanenti rischi idrogeologici, di subsidenza, inquinamento delle falde idriche e necessarie bonifiche;

si aggiunga che l'attuale meccanismo delle *royalties* non appare in alcun modo idoneo a compensare le esternalità negative e i costi di ripristino ecologico a carico delle comunità locali, né genera benefici tangibili in termini di riduzione dei prezzi dell'energia per famiglie e imprese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame e a trasmettere alle Camere una relazione dettagliata, con cadenza semestrale, sull'attuazione, l'efficacia e le ricadute operative della norma, al fine di verificare e garantire il rispetto dell'interesse pubblico alla tutela del territorio e dell'ambiente, promuovendo un generale ripensamento della politica energetica nazionale orientato alla decarbonizzazione, al contrasto ai cambiamenti climatici e all'azzeramento dei rischi ambientali per i territori.

9/3148/**19**. Morfino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a contenere gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi, prevedendo, tra l'altro, una rideterminazione temporanea dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato come carburante;

la natura temporanea dell'intervento rende opportuno valutare ulteriori misure di contenimento del costo dei carburanti, con particolare attenzione ai territori nei quali la mobilità privata costituisce una necessità strutturale;

la Basilicata riveste un ruolo strategico nell'approvvigionamento energetico nazionale in ragione delle rilevanti attività di estrazione di idrocarburi presenti sul proprio territorio, senza che a tale contributo corrispondano condizioni infrastrutturali e di accessibilità ai servizi adeguate alle esigenze delle comunità locali;

la presenza diffusa di piccoli comuni, aree montane e territori interni, unitamente alla limitata disponibilità di servizi di trasporto pubblico, determina una particolare dipendenza dall'utilizzo dell'automobile privata e accresce l'incidenza del costo dei carburanti sui bilanci delle famiglie e sulle attività economiche;

l'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, aveva originariamente istituito un Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalle attività di estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

l'articolo 36, comma 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha successiva-

mente modificato la finalità del predetto Fondo, destinandolo alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una *social card*;

l'ordinamento ha pertanto già riconosciuto, attraverso una specifica disposizione legislativa statale, l'esigenza di assicurare benefici economici alle popolazioni residenti nei territori interessati dalle estrazioni, anche mediante strumenti originariamente destinati alla riduzione del costo dei carburanti;

l'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, contempla la possibilità che il Consiglio dell'Unione europea autorizzi, secondo la procedura ivi prevista, ulteriori esenzioni o riduzioni della tassazione dei prodotti energetici, sulla base di specifiche considerazioni di politica pubblica;

appare pertanto opportuno approfondire la possibilità di introdurre forme di riduzione territoriale delle accise sulla benzina e sul gasolio, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, nonché di recuperare strumenti compensativi idonei a determinare una riduzione effettiva del costo dei carburanti per i residenti nei territori interessati dalle attività estrattive,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, di competenza volte a:

introdurre specifiche riduzioni delle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione nei territori caratterizzati da rilevanti attività di estrazione di idrocarburi e da particolari condizioni di svantaggio socioeconomico, infrastrutturale e territoriale, con particolare riferimento alla Basilicata, verificando a tal fine la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE;

ripristinare la finalità di riduzione del costo dei carburanti nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, individuando le risorse effettivamente disponibili e le necessarie modalità di attuazione, anche attraverso benefici economici direttamente riconosciuti ai residenti o riduzioni del prezzo praticato presso gli impianti di distribuzione aderenti;

tenere conto, nella definizione delle predette iniziative, del contributo assicurato dai territori interessati dalle estrazioni all'approvvigionamento energetico nazionale, delle condizioni di accessibilità ai servizi essenziali e della particolare incidenza dei costi della mobilità sulle popolazioni residenti nei piccoli comuni e nelle aree interne e montane, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli equilibri di finanza pubblica.

9/3148/**20**. Lomuti, Amendola.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 2, introduce una disciplina speciale per l'esercizio dei poteri sostitutivi statali nei procedimenti amministrativi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, prevedendo, in caso di mancata espressione dell'intesa da parte della regione interessata, specifiche procedure volte ad accelerare la conclusione dei procedimenti;

l'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto « Sblocca Italia », convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, aveva già introdotto misure di semplificazione e accelerazione delle attività estrattive, sulle quali è successivamente intervenuta la Corte costituzionale, con le sentenze n. 170 e n. 198 del 2017, censurando specifiche disposizioni e atti per l'insufficiente coinvolgimento delle regioni e la violazione del principio di leale collaborazione;

l'articolo 36-*bis* del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 ha previsto la destinazione ai territori interessati dalle attività estrattive di una quota delle maggiori entrate fiscali derivanti dalla coltivazione di idrocarburi, limitandone tuttavia

l'applicazione a determinati progetti di sviluppo autorizzati successivamente al 12 settembre 2013 e per un periodo di dieci anni dall'entrata in esercizio degli impianti;

appare pertanto necessario rafforzare gli strumenti di compensazione economica e territoriale, anche attraverso una revisione della disciplina vigente che consenta di valorizzare il contributo delle attività estrattive già esistenti e di destinare maggiori risorse alle comunità interessate;

la Basilicata costituisce il principale polo italiano di estrazione petrolifera e ospita, nella Val d'Agri, uno dei maggiori giacimenti petroliferi su terraferma dell'Europa continentale;

secondo i dati del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE-UNMIG), aggiornati ad aprile 2026, nel 2025 la Basilicata ha prodotto circa 3,294 milioni di tonnellate di greggio, pari all'84,8 per cento della produzione nazionale, corrispondenti a una media stimata di circa 66.000 barili al giorno, contribuendo inoltre per oltre il 30 per cento alla produzione nazionale di gas naturale;

nonostante tale contributo strategico all'approvvigionamento energetico del Paese, la Basilicata registra prezzi dei carburanti superiori alla media nazionale, con conseguenti maggiori oneri per famiglie, lavoratori e imprese;

secondo i dati dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al 22 ottobre 2026 il prezzo medio nazionale della benzina in modalità *self-service* era pari a circa 2,023 euro al litro e quello del gasolio a 2,262 euro al litro, mentre in Basilicata si registravano rispettivamente prezzi medi di 2,070 e 2,311 euro al litro;

anche al 1° novembre 2026 i prezzi medi regionali risultavano elevati, attestandosi a circa 2,041 euro al litro per la benzina e 2,284 euro al litro per il gasolio;

secondo le stime dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre, nel 2026 la Basilicata registrerebbe il maggiore incremento percentuale della spesa per carburanti tra le regioni italiane, pari al 21,6 per cento rispetto al 2025, con un aggravio stimato di circa 118 milioni di euro per famiglie e imprese;

tale situazione risulta particolarmente gravosa in una regione caratterizzata da una forte dipendenza dal trasporto su gomma, dalla dispersione territoriale degli insediamenti abitativi e produttivi e da persistenti carenze infrastrutturali, che rendono particolarmente onerosa la mobilità quotidiana;

la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, rafforzando la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, e riconoscendo la necessità di coniugare lo sviluppo economico con la salvaguardia della salute e dell'ambiente;

in tale quadro, appare necessario assicurare che il contributo della Basilicata alla sicurezza energetica nazionale si traduca anche in benefici concreti e duraturi per le comunità locali, attraverso strumenti di compensazione territoriale, sostegno economico e investimenti per lo sviluppo sostenibile, capaci di rispondere alle esigenze delle attuali e delle future generazioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune ulteriori iniziative normative finalizzate a rafforzare e rendere effettivi i meccanismi di destinazione ai territori interessati dalle attività estrattive di una quota delle maggiori entrate fiscali derivanti dalla coltivazione di idrocarburi, anche attraverso una revisione dell'articolo 36-*bis* del decreto-legge n. 133 del 2014, valutando l'estensione di tali meccanismi alle attività estrattive già esistenti e il riconoscimento alla regione Basilicata di una quota delle entrate derivanti dall'imposta sul reddito delle società operanti nel settore estrattivo, da destinare all'istituzione di un « Fondo Basilicata 2050 per lo sviluppo sostenibile », per il finanziamento di interventi di tutela ambientale, transizione energetica, sviluppo infrastrutturale e sostegno alle comunità locali, nonché

all'adozione di misure di agevolazione energetica e di contenimento del costo dei carburanti per i cittadini residenti nella regione.

9/3148/**21**. Amendola, Lomuti, Laus.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, reca disposizioni urgenti volte a contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e ad accelerare i procedimenti relativi alle infrastrutture e alle attività energetiche strategiche;

l'articolo 2-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili;

il consumo di suolo rappresenta una criticità ambientale trasversale, riconducibile a molteplici trasformazioni del territorio, tra cui l'espansione urbana, le infrastrutture, gli insediamenti produttivi e le nuove superfici destinate alla produzione energetica, che richiede politiche organiche di contenimento e di riutilizzo delle aree già artificializzate;

il Rapporto ISPRA-SNPA *Consumo di suolo, ecosistemi urbani e stato del territorio – Edizione 2026* evidenzia che nel 2025 sono stati consumati ulteriori 102 chilometri quadrati di suolo, confermando la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contenimento del fenomeno;

il medesimo Rapporto individua oltre 2.100 chilometri quadrati di superfici potenzialmente recuperabili, tra cui 1.116 chilometri quadrati di coperture di edifici potenzialmente utilizzabili per l'installazione di impianti fotovoltaici, evidenziando le opportunità offerte dal riutilizzo delle superfici già edificate per coniugare lo sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela del territorio,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a definire obiettivi quantitativi e verificabili di riduzione del consumo di suolo, nell'ambito di una strategia organica di tutela del territorio e di riutilizzo delle superfici già artificializzate, promuovendo, tra le misure da adottare, l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti, anche valorizzando i 1.116 chilometri quadrati di superfici potenzialmente utilizzabili individuati dal Rapporto ISPRA-SNPA 2026.

9/3148/**22**. Curti, Simiani.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di infrastrutture e attività energetiche strategiche, prevedendo altresì misure volte a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

tale provvedimento continua a presentare un'impostazione prevalentemente emergenziale, basata su misure temporanee di riduzione delle accise, senza prevedere una strategia strutturale per contenere i costi energetici di famiglie e imprese, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la transizione energetica attraverso investimenti stabili e un maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili;

le comunità energetiche rinnovabili rappresentano uno strumento fondamentale per promuovere la produzione e la condivisione locale di energia pulita, ridurre i costi energetici e favorire la partecipazione di cittadini, imprese ed enti locali alla transizione energetica;

le Regole operative CACER/TIAD del Gestore dei servizi energetici (GSE) prevedono adempimenti documentali particolarmente onerosi, tra cui la produzione delle fotografie delle targhette identificative dei moduli fotovoltaici e degli *inverter* e degli elenchi delle matricole dei moduli, che possono ostacolare l'accesso agli incentivi, soprattutto per gli impianti già installati;

tali adempimenti potrebbero essere semplificati attraverso l'acquisizione d'uf-

ficio dei dati già disponibili presso il GSE o altre banche dati, salvaguardando le esigenze di tracciabilità e controllo;

il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, prevede che il meccanismo di incentivazione per le comunità energetiche rinnovabili e le altre configurazioni di autoconsumo diffuso si applichi fino al raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;

secondo i dati del GSE al 31 agosto 2026 risultavano attive configurazioni per circa 523 MW, una quota ancora limitata rispetto al contingente previsto, mentre i tempi necessari per la progettazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli impianti rischiano di rendere insufficiente l'attuale termine;

appare pertanto necessario assicurare maggiore certezza agli investimenti, prorogando la possibilità di accesso agli incentivi senza incrementare il contingente massimo di potenza già previsto;

l'articolo 2-*ter* interviene sul decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in materia di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a semplificare le Regole operative CACER/TIAD del GSE, prevedendo l'acquisizione d'ufficio, ove disponibili, dei dati identificativi dei moduli fotovoltaici e degli *inverter*, superando gli obblighi di caricamento sistematico e di conservazione della relativa documentazione, ferme restando le esigenze di tracciabilità e controllo, anche a campione, nonché a prorogare al 31 dicembre 2030 il termine di applicazione del meccanismo di incentivazione delle comunità energetiche rinnovabili e delle altre configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, mantenendo invariato il contingente massimo di potenza incentivata pari a 5 GW e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

9/3148/**23**. Ferrari, Simiani.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di infrastrutture e attività energetiche strategiche, prevedendo altresì misure volte a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

tale provvedimento continua a presentare un'impostazione prevalentemente emergenziale, basata su misure temporanee di riduzione delle accise, senza prevedere una strategia strutturale per contenere i costi energetici di famiglie e imprese, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la transizione energetica attraverso investimenti stabili e un maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili;

le comunità energetiche rinnovabili rappresentano uno strumento fondamentale per promuovere la produzione e la condivisione locale di energia pulita, ridurre i costi energetici e favorire la partecipazione di cittadini, imprese ed enti locali alla transizione energetica;

le Regole operative CACER/TIAD del Gestore dei servizi energetici (GSE) prevedono adempimenti documentali particolarmente onerosi, tra cui la produzione delle fotografie delle targhette identificative dei moduli fotovoltaici e degli *inverter* e degli elenchi delle matricole dei moduli, che possono ostacolare l'accesso agli incentivi, soprattutto per gli impianti già installati;

tali adempimenti potrebbero essere semplificati attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati già disponibili presso il GSE o altre banche dati, salvaguardando le esigenze di tracciabilità e controllo;

il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, prevede che il meccanismo di incentivazione per le comunità energetiche rinnovabili e le altre configurazioni di au-

toconsumo diffuso si applichi fino al raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;

secondo i dati del GSE al 31 agosto 2026 risultavano attive configurazioni per circa 523 MW, una quota ancora limitata rispetto al contingente previsto, mentre i tempi necessari per la progettazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli impianti rischiano di rendere insufficiente l'attuale termine;

appare pertanto necessario assicurare maggiore certezza agli investimenti, prorogando la possibilità di accesso agli incentivi senza incrementare il contingente massimo di potenza già previsto;

l'articolo 2-*ter* interviene sul decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in materia di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili,

impegna il Governo

a valutare di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a semplificare le Regole operative CACER/TIAD del GSE, prevedendo l'acquisizione d'ufficio, ove disponibili, dei dati identificativi dei moduli fotovoltaici e degli *inverter*, superando gli obblighi di caricamento sistematico e di conservazione della relativa documentazione, ferme restando le esigenze di tracciabilità e controllo, anche a campione, nonché a prorogare al 31 dicembre 2030 il termine di applicazione del meccanismo di incentivazione delle comunità energetiche rinnovabili e delle altre configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, mantenendo invariato il contingente massimo di potenza incentivata pari a 5 GW e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

9/3148/**23**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Ferrari, Simiani.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di infrastrutture e attività energetiche strategiche, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e contenere gli effetti delle tensioni sui mercati energetici;

in tale contesto, assume particolare rilievo la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili disponibili sul territorio nazionale, anche attraverso il sostegno ai sistemi di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, che contribuiscono alla decarbonizzazione dei consumi termici e alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili;

gli impianti di teleriscaldamento geotermico gestiti dagli enti locali o da società concessionarie dei medesimi utilizzano, in alcuni casi, vapore non idoneo alla produzione di energia elettrica, fornito sulla base di accordi economici definiti tra concessionari, regioni ed enti locali;

per esigenze tecniche, operative o connesse alla coltivazione dei campi geotermici, può tuttavia verificarsi l'indisponibilità di tale tipologia di vapore, rendendo necessaria la fornitura di vapore idoneo alla produzione elettrica, con conseguenti possibili incrementi dei costi di approvvigionamento per i gestori del servizio;

l'eventuale applicazione di corrispettivi collegati all'andamento del prezzo dell'energia elettrica rischia di esporre i sistemi di teleriscaldamento geotermico a oscillazioni economiche estranee alla natura del servizio reso, compromettendone la sostenibilità e determinando possibili ricadute sulle tariffe applicate ai cittadini;

appare pertanto necessario garantire condizioni economiche certe e sostenibili per la continuità del servizio, evitando che esigenze tecniche non dipendenti dai gestori del teleriscaldamento si traducano in aumenti sproporzionati dei costi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a garantire la sostenibilità economica degli impianti di teleriscaldamento alimentati da fonte geotermica, gestiti da

enti locali o da società loro concessionarie, prevedendo che, qualora per esigenze tecniche, operative o connesse alla coltivazione dei campi geotermici si renda necessaria la fornitura di vapore idoneo alla produzione elettrica in sostituzione di quello ordinariamente utilizzato, il relativo corrispettivo non possa superare il triplo del prezzo concordato per il vapore non idoneo alla produzione elettrica e sia determinato indipendentemente dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica, escludendo qualsiasi meccanismo di indicizzazione automatica al medesimo.

9/3148/**24**. Simiani.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di infrastrutture e attività energetiche strategiche, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e contenere gli effetti delle tensioni sui mercati energetici;

in tale contesto, assume particolare rilievo la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili disponibili sul territorio nazionale, anche attraverso il sostegno ai sistemi di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, che contribuiscono alla decarbonizzazione dei consumi termici e alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili;

gli impianti di teleriscaldamento geotermico gestiti dagli enti locali o da società concessionarie dei medesimi utilizzano, in alcuni casi, vapore non idoneo alla produzione di energia elettrica, fornito sulla base di accordi economici definiti tra concessionari, regioni ed enti locali;

per esigenze tecniche, operative o connesse alla coltivazione dei campi geotermici, può tuttavia verificarsi l'indisponibilità di tale tipologia di vapore, rendendo necessaria la fornitura di vapore idoneo alla produzione elettrica, con conseguenti possibili incrementi dei costi di approvvigionamento per i gestori del servizio;

l'eventuale applicazione di corrispettivi collegati all'andamento del prezzo dell'energia elettrica rischia di esporre i sistemi di teleriscaldamento geotermico a oscillazioni economiche estranee alla natura del servizio reso, compromettendone la sostenibilità e determinando possibili ricadute sulle tariffe applicate ai cittadini;

appare pertanto necessario garantire condizioni economiche certe e sostenibili per la continuità del servizio, evitando che esigenze tecniche non dipendenti dai gestori del teleriscaldamento si traducano in aumenti sproporzionati dei costi,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a garantire la sostenibilità economica degli impianti di teleriscaldamento alimentati da fonte geotermica, gestiti da enti locali o da società loro concessionarie, prevedendo che, qualora per esigenze tecniche, operative o connesse alla coltivazione dei campi geotermici si renda necessaria la fornitura di vapore idoneo alla produzione elettrica in sostituzione di quello ordinariamente utilizzato, il relativo corrispettivo non possa superare il triplo del prezzo concordato per il vapore non idoneo alla produzione elettrica e sia determinato indipendentemente dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica, escludendo qualsiasi meccanismo di indicizzazione automatica al medesimo.

9/3148/**24**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Simiani.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, connesse al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, nonché misure relative alle infrastrutture e alle attività energetiche strategiche;

la risposta strutturale alle crisi energetiche deve tuttavia essere coerente con gli

obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione, attraverso l'accelerazione degli investimenti nelle fonti rinnovabili, nell'efficienza energetica e nelle reti, riservando al gas naturale un ruolo transitorio nel percorso di progressivo superamento dei combustibili fossili;

in tale contesto assume particolare rilievo la situazione del terminale di rigassificazione di Piombino, la cui operatività prosegue ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2026, nelle more della conclusione del procedimento relativo alla richiesta di proroga dell'esercizio presentata dalla società proponente;

la prospettiva di una permanenza pluridecennale dell'impianto solleva questioni relative alla temporaneità originariamente prevista per l'infrastruttura e alla coerenza delle scelte energetiche con gli obiettivi di progressiva decarbonizzazione;

l'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, riconosce alle regioni e agli enti territoriali interessati dalla localizzazione, dal potenziamento o dalla trasformazione di infrastrutture energetiche il diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale;

con riferimento al terminale di Piombino, le intese relative alle compensazioni territoriali risultano non ancora perfezionate, evidenziando la necessità di assicurare tempi certi, criteri uniformi e garanzie effettive a favore delle comunità interessate;

la presenza di infrastrutture energetiche strategiche, anche quando giustificata da esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti, deve essere accompagnata da adeguate misure di riequilibrio territoriale, sostenibilità ambientale e sostegno ai processi locali di decarbonizzazione,

impegna il Governo

a superare l'impostazione prevalentemente emergenziale, basata su misure temporanee di riduzione delle accise, senza prevedere una strategia strutturale per contenere i costi energetici di famiglie e imprese, adottando, a tal fine, ulteriori iniziative, anche normative, volte ad assicurare, anche per gli impianti di rigassificazione già in esercizio, il tempestivo perfezionamento degli accordi di compensazione e riequilibrio ambientale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, prevedendo termini certi e criteri uniformi per la quantificazione delle misure compensative, anche in relazione al valore delle infrastrutture e ai volumi di gas effettivamente immessi nella rete nazionale, e destinando prioritariamente le relative risorse a interventi di decarbonizzazione, efficientamento energetico, bonifica e riqualificazione ambientale dei territori interessati, secondo principi di trasparenza e rendicontazione pubblica.

9/3148/**25**. Fossi, Simiani.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per fronteggiare gli effetti delle tensioni sui mercati petroliferi e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, intervenendo anche sulla disciplina relativa alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

l'articolo 2-*ter* modifica il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in materia di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di favorirne la diffusione e accelerare gli investimenti;

gli interventi emergenziali di contenimento dei prezzi dell'energia devono essere accompagnati da misure strutturali capaci di ridurre nel tempo la dipendenza dai combustibili fossili e i costi energetici sostenuti da famiglie e imprese, anche attraverso una maggiore produzione nazionale di energia rinnovabile;

la realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili può infatti contribuire non soltanto alla sicurezza energetica e alla decarbonizzazione, ma anche allo sviluppo

economico dei territori interessati, a condizione che siano previste adeguate forme di partecipazione e di condivisione dei benefici con le comunità locali;

il decreto legislativo n. 190 del 2024 disciplina, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi, le misure compensative a favore dei comuni interessati dalla realizzazione degli impianti, che potrebbero essere maggiormente valorizzate anche attraverso benefici economici diretti per i residenti;

destinare parte delle misure compensative alla riduzione delle spese energetiche delle famiglie consentirebbe di rafforzare il legame tra sviluppo delle fonti rinnovabili, sostenibilità economica e partecipazione delle comunità locali, favorendo una più equa distribuzione dei benefici della transizione energetica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a consentire che le misure compensative riconosciute ai comuni interessati dalla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili possano essere destinate anche a benefici economici diretti per i residenti, finalizzati alla riduzione dei costi dell'energia, prevedendo criteri uniformi e trasparenti per la loro attribuzione, nel rispetto dei limiti complessivi delle compensazioni stabiliti dalla normativa vigente.

9/3148/**26**. Evi, Simiani.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per fronteggiare gli effetti delle tensioni sui mercati petroliferi e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, intervenendo anche sulla disciplina relativa alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

l'articolo 2-*ter* modifica il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in materia di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di favorirne la diffusione e accelerare gli investimenti;

gli interventi emergenziali di contenimento dei prezzi dell'energia devono essere accompagnati da misure strutturali capaci di ridurre nel tempo la dipendenza dai combustibili fossili e i costi energetici sostenuti da famiglie e imprese, anche attraverso una maggiore produzione nazionale di energia rinnovabile;

la realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili può infatti contribuire non soltanto alla sicurezza energetica e alla decarbonizzazione, ma anche allo sviluppo economico dei territori interessati, a condizione che siano previste adeguate forme di partecipazione e di condivisione dei benefici con le comunità locali;

il decreto legislativo n. 190 del 2024 disciplina, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi, le misure compensative a favore dei comuni interessati dalla realizzazione degli impianti, che potrebbero essere maggiormente valorizzate anche attraverso benefici economici diretti per i residenti;

destinare parte delle misure compensative alla riduzione delle spese energetiche delle famiglie consentirebbe di rafforzare il legame tra sviluppo delle fonti rinnovabili, sostenibilità economica e partecipazione delle comunità locali, favorendo una più equa distribuzione dei benefici della transizione energetica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a consentire che le misure compensative riconosciute ai comuni interessati dalla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili possano essere destinate anche a benefici economici diretti per i residenti, finalizzati alla riduzione dei costi dell'energia, prevedendo criteri uniformi e trasparenti per la loro attribuzione, nel rispetto dei limiti complessivi delle compensazioni stabiliti dalla normativa vigente.

9/3148/**26**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Evi, Simiani.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame ha prorogato fino al 17 settembre 2026 la riduzione dell'accisa sul gasolio usato come carburante (532,90 euro per mille litri, pari a 17 centesimi al litro) e il credito d'imposta per le imprese di autotrasporto;

il successivo decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, attualmente all'esame del Senato, ha previsto ulteriori misure di sostegno per autotrasporto, agricoltura e pesca, senza includere gli enti del Terzo settore;

secondo l'Osservatorio prezzi carburanti del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il 23 ottobre 2026 il prezzo medio nazionale *self* del gasolio era pari a 2,260 euro/litro (benzina 2,022 euro/litro), contro 1,882 euro/litro del 2 luglio 2026;

gli enti del Terzo settore che effettuano il trasporto di persone nell'ambito dei diversi servizi svolti, in particolare a favore di malati, anziani, persone con disabilità e persone fragili, si trovano in grave difficoltà a sostenere i maggiori costi del carburante e rischiano di dover ridurre una parte rilevante dei servizi offerti ogni giorno;

tali enti operano in larga parte in convenzione con soggetti pubblici che, a loro volta, hanno visto diminuire le risorse nazionali a disposizione, con la conseguenza che rimborsi e tariffe non risultano adeguati all'aumento dei costi,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, misure per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS che svolgono servizi di trasporto di persone, a ristoro dei maggiori costi di carburante sostenuti dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, prevedendo che le relative risorse siano assegnate alle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritte nell'apposita sezione del RUNTS, alle quali spettino la gestione, la ripartizione e l'erogazione dei contributi in favore degli enti aderenti, consentendo agli enti non aderenti ad alcuna rete di presentare domanda tramite una rete associativa di loro scelta.

9/3148/**27**. Bonafè.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame ha prorogato fino al 17 settembre 2026 la riduzione dell'accisa sul gasolio usato come carburante (532,90 euro per mille litri, pari a 17 centesimi al litro) e il credito d'imposta per le imprese di autotrasporto;

il successivo decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, attualmente all'esame del Senato, ha previsto ulteriori misure di sostegno per autotrasporto, agricoltura e pesca, senza includere gli enti del Terzo settore;

secondo l'Osservatorio prezzi carburanti del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il 23 ottobre 2026 il prezzo medio nazionale *self* del gasolio era pari a 2,260 euro/litro (benzina 2,022 euro/litro), contro 1,882 euro/litro del 2 luglio 2026;

gli enti del Terzo settore che effettuano il trasporto di persone nell'ambito dei diversi servizi svolti, in particolare a favore di malati, anziani, persone con disabilità e persone fragili, si trovano in grave difficoltà a sostenere i maggiori costi del carburante e rischiano di dover ridurre una parte rilevante dei servizi offerti ogni giorno;

tali enti operano in larga parte in convenzione con soggetti pubblici che, a loro volta, hanno visto diminuire le risorse nazionali a disposizione, con la conseguenza che rimborsi e tariffe non risultano adeguati all'aumento dei costi,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a inserire, nel prossimo provve-

dimento utile, misure per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS che svolgono servizi di trasporto di persone, a ristoro dei maggiori costi di carburante sostenuti dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, prevedendo che le relative risorse siano assegnate alle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritte nell'apposita sezione del RUNTS, alle quali spettino la gestione, la ripartizione e l'erogazione dei contributi in favore degli enti aderenti, consentendo agli enti non aderenti ad alcuna rete di presentare domanda tramite una rete associativa di loro scelta.

9/3148/**27**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Bonafè.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, commi 1-3, del decreto-legge in esame ha ridotto l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante a 532,90 euro per mille litri, 14 centesimi al litro in meno dell'aliquota ordinaria, per il solo periodo dall'11 al 17 settembre 2026, con oneri pari a 86 milioni di euro per l'anno 2026;

il provvedimento è l'ottavo decreto-legge in materia di prezzi dei carburanti adottato dal 18 marzo 2026 e si inserisce in una sequenza di decreti-legge e decreti ministeriali che hanno prorogato la riduzione per periodi di una o due settimane, con interruzioni, come ricostruisce il dossier dei Servizi Studi di Senato e Camera. Nella stessa settimana l'Assemblea esamina anche la conversione del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 (A.C. 3106), che ha disposto un'ulteriore proroga;

quando il disegno di legge giunge all'esame dell'Assemblea, gli effetti della riduzione disposta dal decreto sono esauriti da settimane. Il ricorso a proroghe brevi e annunciate rende incerta la misura per famiglie e imprese e ne favorisce l'assorbimento lungo la filiera distributiva;

l'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, consente già di ridurre le aliquote di accisa sui carburanti utilizzando le maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo del petrolio, ma il meccanismo è stato attivato in modo discontinuo e discrezionale;

una riduzione generalizzata delle accise attribuisce lo stesso beneficio a chi usa l'auto per necessità e a chi ha redditi elevati. Per milioni di cittadini, invece, il carburante è una spesa obbligata e i rincari colpiscono soprattutto chi ha redditi più bassi e nessuna alternativa al mezzo privato,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative per rendere strutturale e automatico il meccanismo dell'accisa mobile, prevedendo che, quando il prezzo del greggio supera il valore assunto nei documenti di finanza pubblica, le maggiori entrate IVA siano destinate alla riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, nel rispetto dei livelli minimi previsti dalla normativa europea;

a superare il ricorso a proroghe settimanali della riduzione delle accise, assicurando a famiglie e imprese un quadro stabile e prevedibile;

ad adottare iniziative normative volte ad introdurre misure di sostegno selettive per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro, anche mediante buoni carburante nominativi, finanziate con le maggiori entrate IVA sui prodotti energetici;

a rafforzare il monitoraggio dei prezzi lungo la filiera da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, con la pubblicazione periodica dei dati sull'andamento dei margini.

9/3148/**28**. Pandolfo, Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame interviene sugli effetti del perdurante aumento del costo dei carburanti, prorogando la ridu-

zione dell'accisa sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese di autotrasporto;

gli stessi aumenti gravano sui bilanci di regioni ed enti locali e sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale, su strada, lacuali, marittimi e ferroviari, che ne sostengono i maggiori costi di esercizio senza alcuna misura compensativa;

nelle aree interne e nei piccoli comuni, dove il trasporto pubblico è assente o insufficiente, l'aumento dei carburanti si traduce in un costo obbligato per lavoratori, studenti e operatori sanitari;

nel corso dell'esame in sede referente è stata respinta la proposta di riconoscere a regioni e province autonome un contributo straordinario di 250 milioni di euro per il 2026, prioritariamente destinato al trasporto pubblico locale e finanziato da un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti del settore energetico che hanno conseguito redditi eccezionalmente superiori alla media, con esclusione dei ricavi da fonti rinnovabili. È stata respinta anche l'istituzione di un fondo di 200 milioni di euro per i maggiori costi del carburante del trasporto pubblico locale,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, ulteriori iniziative normativa volte a:

riconoscere a regioni e province autonome un contributo straordinario a ristoro dei maggiori costi energetici dei servizi, con priorità per il trasporto pubblico locale e regionale;

istituire un fondo destinato a compensare i maggiori costi del carburante sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale e regionale, da ripartire d'intesa con la Conferenza unificata;

finanziare tali misure anche mediante un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti del settore energetico che hanno conseguito extraprofitti in conseguenza della crisi dei prezzi, escludendo i ricavi da fonti rinnovabili e le piccole imprese della distribuzione dei carburanti.

9/3148/**29**. De Micheli, Pandolfo, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

La Camera,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, ulteriori iniziative normativa volte a:

riconoscere a regioni e province autonome un contributo straordinario a ristoro dei maggiori costi energetici dei servizi, con priorità per il trasporto pubblico locale e regionale;

istituire un fondo destinato a compensare i maggiori costi del carburante sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale e regionale, da ripartire d'intesa con la Conferenza unificata;

finanziare tali misure anche mediante un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti del settore energetico che hanno conseguito extraprofitti in conseguenza della crisi dei prezzi, escludendo i ricavi da fonti rinnovabili e le piccole imprese della distribuzione dei carburanti.

9/3148/**29**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* De Micheli, Pandolfo, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, il cui articolo 2-*ter*, introdotto dal Senato, modifica gli articoli 11-*bis* e 11-*quinquies* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

in particolare, il comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 2-*ter* interviene sull'articolo 11-*quinquies*, che nelle zone di protezione dei siti UNESCO consente esclusivamente gli interventi in attività libera di cui all'Allegato A. Ammette anche gli interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata (Allegato B) e ad autorizzazione unica (Allegato C) relativi a impianti che ricadano

interamente nelle zone cuscinetto (*buffer zone*), a condizione che tali zone presentino i requisiti di area idonea ai sensi dell'articolo 11-*bis*, commi 1 e 3, ed esclude per tali interventi le semplificazioni previste dall'articolo 11-*quater* per gli impianti in aree idonee;

la disposizione persegue l'obiettivo, condiviso, di ampliare le possibilità di sviluppo delle fonti rinnovabili senza introdurre scorciatoie procedurali, mantenendo la valutazione paesaggistica ordinaria;

tra le aree idonee individuate direttamente dalla legge statale (articolo 11-*bis*, comma 1) rientrano, tra le altre, cave e miniere cessate, discariche, aree industriali e superfici prossime alla rete autostradale, che possono ricadere anche all'interno di una zona cuscinetto. In tali casi la valutazione paesaggistica ordinaria non è specificamente orientata alla tutela del valore universale eccezionale del sito, dell'integrità e dell'autenticità che ne hanno motivato l'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale;

l'articolo 11-*bis*, comma 4, del medesimo decreto legislativo già impone alle regioni, nell'individuazione delle aree idonee ulteriori, di salvaguardare le zone di protezione dei siti UNESCO;

l'Italia, che conta il maggior numero di siti iscritti nella Lista del patrimonio mondiale, è vincolata alla loro tutela dalla Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 e ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 184;

per gli interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024 prevede la formazione del titolo per decorso del termine, meccanismo che appare incompatibile con la particolare delicatezza delle valutazioni richieste in prossimità di un sito del patrimonio mondiale,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 2-*ter* del provvedimento in esame con l'adozione delle opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che gli interventi di cui agli Allegati B e C del decreto legislativo n. 190 del 2024 realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO siano subordinati, nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo e senza l'introduzione di procedimenti autonomi, al parere vincolante del Ministero della cultura, espresso con riguardo agli effetti diretti, indiretti e cumulativi degli impianti e delle opere connesse sul valore universale eccezionale, sull'integrità e sull'autenticità del sito e della relativa zona di protezione;

ad assicurare la partecipazione della regione o della provincia autonoma territorialmente interessata all'istruttoria, anche in sede di conferenza di servizi, prevedendo che il Ministero della cultura tenga conto del parere, delle osservazioni e delle proposte di modifica progettuale da essa formulate;

a prevedere che, qualora siano rilevati profili di incompatibilità superabili mediante modifiche progettuali, il Ministero della cultura indichi le modifiche e le prescrizioni necessarie e che le prescrizioni contenute nel parere favorevole siano recepite nel titolo abilitativo come parte integrante e vincolante;

a escludere, per tali interventi, la formazione del titolo abilitativo per decorso del termine in assenza del parere favorevole del Ministero della cultura;

a trasmettere alle Camere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, una relazione sui progetti presentati e autorizzati nelle zone di protezione dei siti UNESCO ai sensi dell'articolo 11-*quinquies*, come modificato dall'articolo 2-*ter* del decreto-legge.

9/3148/**30**. Gnassi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge in esame proroga al mese di settem-

bre 2026 il credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. Il credito è riservato alle imprese di autotrasporto delle merci e delle persone e alle imprese di noleggio autobus con conducente;

restano invece esclusi da qualsiasi misura di sostegno numerosi lavoratori e imprese per i quali l'uso del veicolo è condizione necessaria e continuativa dell'attività. Si tratta dei titolari di licenza taxi e di autorizzazione al noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1742 del codice civile, e delle micro e piccole imprese e dei lavoratori autonomi che con furgoni e veicoli commerciali leggeri svolgono attività di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza tecnica e consegna presso il cliente;

per questi soggetti il carburante è un costo di produzione incomprimibile, che non può essere trasferito sui prezzi senza perdere clienti o, nel caso del servizio taxi, perché le tariffe sono fissate dalle amministrazioni comunali;

secondo l'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il 30 ottobre 2026 il prezzo medio *self service* sulla rete stradale nazionale era pari a 2,248 euro al litro per il gasolio, il carburante più utilizzato dai veicoli commerciali, e a 2,012 euro al litro per la benzina. Secondo la stima preliminare dell'ISTAT, a ottobre l'inflazione è salita al 5,4 per cento, trainata dai beni energetici;

nel corso dell'esame in sede referente è stata respinta la proposta emendativa che riconosceva a tali soggetti, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, un credito d'imposta di 20 centesimi per ogni litro o chilogrammo di carburante acquistato e utilizzato esclusivamente per l'attività, fino a 2.000 euro per beneficiario, nel limite di 200 milioni di euro. La proposta prevedeva un rigoroso sistema di tracciabilità, tramite fatture elettroniche con l'indicazione della targa del veicolo e della quantità acquistata, ed escludeva i veicoli a uso promiscuo, salvo quelli degli agenti di commercio. Erano inoltre esclusi il cumulo con il credito per l'autotrasporto e con altre agevolazioni di pari finalità, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti « *de minimis* »,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, ulteriori iniziative, anche normative, volte a riconoscere un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per il carburante utilizzato nell'esercizio dell'attività dai titolari di licenza taxi e di autorizzazione al noleggio con conducente, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dalle micro e piccole imprese e dai lavoratori autonomi che utilizzano veicoli commerciali leggeri o a uso speciale per prestazioni presso il cliente;

a commisurare il beneficio ai quantitativi di carburante effettivamente acquistati e impiegati per l'attività, con un importo per litro e un tetto per beneficiario. Andrebbero assicurate la tracciabilità mediante fattura elettronica con l'indicazione del veicolo, l'esclusione dei veicoli a uso promiscuo, salvo quelli degli agenti di commercio, e il divieto di cumulo con il credito d'imposta per l'autotrasporto;

a garantire che la predetta misura copra l'intero periodo dei rincari, almeno fino al 31 dicembre 2026, coordinandola con le misure di sostegno all'autotrasporto per evitare sovrapposizioni ed esclusioni;

a monitorare l'impatto del caro carburanti sui costi di queste categorie, sentite le organizzazioni rappresentative, e a riferire alle Camere entro sessanta giorni.

9/3148/**31**. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

La Camera,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di:

adottare, nel primo provvedimento utile, ulteriori iniziative, anche normative, volte

a riconoscere un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per il carburante utilizzato nell'esercizio dell'attività dai titolari di licenza taxi e di autorizzazione al noleggio con conducente, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dalle micro e piccole imprese e dai lavoratori autonomi che utilizzano veicoli commerciali leggeri o a uso speciale per prestazioni presso il cliente;

commisurare il beneficio ai quantitativi di carburante effettivamente acquistati e impiegati per l'attività, con un importo per litro e un tetto per beneficiario. Andrebbero assicurate la tracciabilità mediante fattura elettronica con l'indicazione del veicolo, l'esclusione dei veicoli a uso promiscuo, salvo quelli degli agenti di commercio, e il divieto di cumulo con il credito d'imposta per l'autotrasporto;

garantire che la predetta misura copra l'intero periodo dei rincari, almeno fino al 31 dicembre 2026, coordinandola con le misure di sostegno all'autotrasporto per evitare sovrapposizioni ed esclusioni;

monitorare l'impatto del caro carburanti sui costi di queste categorie, sentite le organizzazioni rappresentative, e a riferire alle Camere entro sessanta giorni.

9/3148/**31**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame interviene sui prezzi dei carburanti esclusivamente con una riduzione temporanea dell'accisa sul gasolio, limitata al periodo dall'11 al 17 settembre 2026. È l'ottavo decreto-legge in materia di prezzi dei carburanti adottato dal 18 marzo 2026, in una sequenza di proroghe di una o due settimane disposte con decreti-legge e decreti ministeriali;

secondo l'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il 30 ottobre 2026 il prezzo medio in modalità *self service* sulla rete stradale nazionale era pari a 2,012 euro al litro per la benzina e a 2,248 euro al litro per il gasolio. Il gasolio, carburante di riferimento per l'autotrasporto, l'agricoltura, la pesca e gran parte dei pendolari, costa quasi 24 centesimi al litro più della benzina e per tutto il mese di ottobre si è mantenuto sopra 2,24 euro al litro;

secondo la stima preliminare dell'ISTAT del 30 ottobre 2026, a ottobre l'inflazione è salita al 5,4 per cento su base annua, dal 4,2 per cento di settembre, tornando ai livelli di agosto 2023. L'accelerazione è trainata dai beni energetici, cresciuti del 31,4 per cento su base annua; quelli non regolamentati, che comprendono i carburanti, sono aumentati del 29,4 per cento. Accelerano anche il cosiddetto carrello della spesa, al 2,5 per cento, e l'inflazione di fondo, al 2,0 per cento;

il costo dei carburanti si trasmette rapidamente ai prezzi dei beni trasportati, a partire dagli alimentari, e alimenta la spirale inflazionistica. I rincari colpiscono in misura più che proporzionale le famiglie con minore capacità di spesa: secondo l'ISTAT, nel terzo trimestre 2026 l'inflazione per queste famiglie è stata pari al 4,4 per cento, contro il 2,9 per cento di quelle con maggiore capacità di spesa;

la riduzione delle accise agisce sulla sola componente fiscale e ha un costo rilevante per la finanza pubblica, ma non garantisce che il beneficio si trasferisca integralmente sui prezzi alla pompa. Quando lo sconto è annunciato e di breve durata, una parte può essere assorbita lungo la filiera di raffinazione, importazione e distribuzione;

nella fase di più acuta tensione dei mercati, alcuni grandi operatori hanno adottato iniziative volontarie di contenimento dei prezzi. Queste iniziative riguardano solo una parte della rete, non sono verificabili né vincolanti e penalizzano i distributori indipendenti, esposti alla concorrenza di prezzi che non sono in grado di praticare;

nel corso dell'esame in sede referente è stata respinta, con il parere contrario dei relatori e del Governo, la propo-

sta emendativa che istituiva un regime straordinario e temporaneo di prezzo massimo di vendita al consumo di benzina e gasolio. La proposta non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il regime era attivabile con decreto motivato del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione istruttoria del Garante per la sorveglianza dei prezzi, per una durata non superiore a novanta giorni, prorogabile una sola volta. Il Governo non ha chiarito la propria posizione sulla proposta, nonostante la richiesta formulata dai proponenti prima del voto;

un prezzo massimo determinato con metodologia trasparente, ancorato ai costi effettivamente osservabili e accompagnato da margini di tolleranza a salvaguardia degli approvvigionamenti, consente di contrastare fenomeni speculativi senza oneri per lo Stato. Agisce inoltre su una delle principali fonti dell'inflazione e tutela allo stesso tempo famiglie, imprese di trasporto e gestori degli impianti,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte ad introdurre un regime straordinario e temporaneo di contenimento dei prezzi di vendita al consumo della benzina e del gasolio per autotrazione, attivabile in presenza di condizioni eccezionali dei mercati internazionali, con decreto motivato del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione istruttoria del Garante per la sorveglianza dei prezzi, per una durata complessiva non superiore a centottanta giorni;

a prevedere che il prezzo massimo sia determinato secondo una metodologia trasparente e verificabile, fondata su un prezzo di riferimento antecedente alla fase emergenziale e sulle variazioni del greggio, dei prodotti raffinati, del cambio e dei noli. La metodologia dovrebbe tenere conto degli scostamenti anomali dei margini di raffinazione e prevedere margini di tolleranza idonei a preservare la continuità degli approvvigionamenti sull'intero territorio nazionale;

ad assicurare che il regime si applichi in modo uniforme e non discriminatorio a tutti gli operatori, indipendentemente dalla titolarità degli impianti e dall'appartenenza a gruppi verticalmente integrati. Andrebbe inoltre garantito che il rispetto del prezzo massimo non riduca la remunerazione dei gestori degli impianti di distribuzione, vietando condotte elusive lungo la filiera;

a rafforzare il monitoraggio di prezzi, costi e margini da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, con verifiche almeno quindicinali, pubblicazione dei risultati e tempestiva segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei possibili comportamenti anticoncorrenziali;

9/3148/**32**. Peluffo, Pandolfo, Braga, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame si inserisce in una gestione del caro carburanti affidata a interventi temporanei e ripetutamente prorogati, senza introdurre strumenti strutturali di monitoraggio e contrasto delle dinamiche speculative che possono determinare aumenti dei prezzi non adeguatamente giustificati dall'andamento dei costi lungo la filiera;

in particolare, l'articolo 1, comma 2, del provvedimento estende la rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, riconoscendo il ruolo di tali prodotti nell'approvvigionamento energetico nazionale;

in Italia operano bioraffinerie strategiche, tra cui quelle di Gela e Porto Marghera, che producono biocarburanti attraverso processi di trasformazione di materie prime prevalentemente costituite da

scarti e residui, quali oli esausti da cucina, grassi animali e sottoprodotti dell'industria agroalimentare, con una filiera produttiva distinta da quella della raffinazione tradizionale del petrolio;

nel corso della seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 28 aprile 2026 è stato segnalato che il prezzo dell'HVO presso i distributori italiani era passato da 1,569 euro al litro, prima dell'esplosione della crisi in Medio Oriente, a 2,10 euro al litro, con un incremento di circa il 34 per cento in un arco temporale particolarmente ristretto;

tale andamento appare meritevole di un approfondimento da parte delle istituzioni competenti, considerato che le materie prime prevalentemente utilizzate per la produzione nazionale di HVO sono costituite da scarti e residui di origine vegetale e animale e che gli aumenti dei prezzi non possono essere automaticamente ricondotti alle tensioni sui mercati petroliferi e alle difficoltà di approvvigionamento connesse alla crisi dello Stretto di Hormuz;

pur tenendo conto dell'incidenza che i costi energetici, dell'idrogeno, della logistica e degli approvvigionamenti internazionali possono esercitare anche sulla filiera dei biocarburanti, risulta necessario verificare la corrispondenza tra l'andamento dei prezzi praticati al consumo e l'effettiva evoluzione dei costi delle materie prime, della produzione e della distribuzione;

la trasparenza nella formazione dei prezzi dei biocarburanti assume particolare rilevanza anche in considerazione del loro progressivo impiego nel settore del trasporto aereo: presso la bioraffineria di Gela è infatti avviata la produzione di carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF), destinati a essere miscelati con il carburante convenzionale per aeromobili;

il regolamento (UE) 2023/2405, cosiddetto *ReFuelEU Aviation*, ha introdotto obblighi progressivi di utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione negli aeroporti dell'Unione europea, rendendo sempre più rilevante la disponibilità di tali prodotti e la sostenibilità economica della relativa filiera;

l'andamento dei prezzi dei carburanti per l'aviazione incide direttamente sui costi operativi dei vettori e può ripercuotersi sulle tariffe applicate ai passeggeri, con particolare rilevanza per i collegamenti con le isole e per i territori caratterizzati da condizioni di accessibilità più difficili;

appare pertanto necessario rafforzare gli strumenti di monitoraggio e vigilanza sui prezzi dei biocarburanti, assicurando che gli interventi pubblici di sostegno e le agevolazioni fiscali si traducano in benefici effettivi per i consumatori e non siano assorbiti da eventuali incrementi ingiustificati dei prezzi o dei margini lungo la filiera,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare eventuali fenomeni speculativi nella formazione dei prezzi dei biocarburanti, con particolare riferimento al gasolio paraffinico HVO, assicurando un adeguato monitoraggio dell'andamento dei prezzi lungo la filiera, dalla produzione alla distribuzione, e promuovendo le opportune verifiche in presenza di aumenti non giustificati dall'andamento dei costi di approvvigionamento, produzione e commercializzazione.

9/3148/**33**. Barbagallo, Morfino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento, originariamente composto da 4 articoli per un totale di 13 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 7 articoli per un totale di 16 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 2 distinte finalità: 1) contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti; 2) accelerare i procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche;

l'articolo 1, commi 1 e 2, in considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, dispone la proroga, dall'11 al 17 settembre 2026, della riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti;

la riduzione delle accise sui carburanti, prevista e prorogata in provvedimenti successivi, si è dimostrata un semplice palliativo. Essa non ha inciso strutturalmente sulla dinamica dei prezzi, che restano fortemente legati alle fluttuazioni internazionali delle fonti fossili, né ha prodotto benefici duraturi per famiglie e imprese. Al contrario, tale misura ha comportato una significativa riduzione delle entrate pubbliche, senza che vi fosse una compensazione equa sul piano redistributivo;

la crisi dell'approvvigionamento e dei costi energetici, a seguito del conflitto con l'Iran, non può essere considerata un evento imprevedibile. Essa rappresenta piuttosto il risultato di scelte politiche di lungo periodo che non hanno investito con decisione nella transizione energetica del Paese;

l'Italia continua a dipendere in modo strutturale dalle importazioni di gas e petrolio, esponendosi alle instabilità geopolitiche e alle dinamiche speculative dei mercati internazionali. La sostituzione delle tecnologie che bruciano combustibili fossili, con tecnologie alimentate dall'elettricità prodotta da fonti rinnovabili oltre che a ridurre in modo sostanziale le emissioni di anidride carbonica, può contribuire a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili;

non si intravede una strategia industriale e pubblica capace di accelerare la transizione energetica, né un piano di investimenti adeguato nelle rinnovabili, nell'ammodernamento delle reti e per il potenziamento dei sistemi di accumulo. Il Governo continua a trascurare interventi strutturali necessari, quali il rafforzamento degli investimenti nelle fonti rinnovabili, in particolare eolico e solare, nonché lo sblocco delle procedure per lo sviluppo dell'eolico *offshore*, che contribuirebbero a rafforzare l'indipendenza energetica e a ridurre sensibilmente il costo dell'energia,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative di carattere strutturale volte ad avviare un piano di investimenti per elettrificazione dei consumi, ammodernando le reti elettriche e potenziando i sistemi di accumulo, rafforzando al contempo lo sviluppo nelle fonti rinnovabili, in particolare eolico e solare, al fine di installare non meno di 10 gigawatt l'anno di rinnovabili in modo da accrescere l'autonomia energetica del Paese e ridurre i costi per famiglie e imprese.

9/3148/**34**. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento, originariamente composto da 4 articoli per un totale di 13 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 7 articoli per un totale di 16 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 2 distinte finalità: 1) contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti; 2) accelerare i procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche;

l'articolo 2-*ter*, introdotto dal Senato, reca una novella alla disciplina concernente l'individuazione delle aree su terraferma idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili e dispone, altresì, in merito all'installazione di impianti a FER all'interno delle zone cuscinetto (*buffer zone*) individuate per garantire la protezione dei siti UNESCO;

la disciplina delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili,

di cui al decreto legislativo n. 190 del 2024 concernente i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (cosiddetto testo unico FER), invece di ampliare le opportunità e le semplificazioni per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ha imposto criteri ancora più restrittivi rispetto al passato, non recependo l'indirizzo della giurisprudenza nazionale, né tantomeno le indicazioni della recente sentenza della Corte Costituzionale (Sentenza n. 184/2025) che riafferma l'equilibrio tra la semplificazione amministrative, la tutela del territorio e l'affidabilità delle regole, riconoscendo le rinnovabili come infrastrutture strategiche per il Paese;

l'attuale quadro normativo, pur fissando obiettivi minimi regionali (*burden sharing*) di potenza rinnovabile fino al 2030 per 80 GW, chiedendo a regioni e province autonome di ampliare le aree idonee, nel disporre i criteri per l'individuazione di dette aree, ha previsto un considerevole ampliamento delle fasce di rispetto dei vincoli, rischiando di rendere di fatto l'idoneità prevalentemente teorica;

il Governo invece di intervenire con decisione per allineare la normativa nazionale ai principi europei di massima diffusione delle rinnovabili, dissolvendo il clima di forte incertezza che ancora produce gravi effetti negativi sull'intero comparto, di fatto continua a frenare la crescita della produzione di energia da FER nel nostro Paese, l'unica in grado di rendere il nostro sistema energetico più solido, indipendente e maggiormente economico per famiglie ed imprese;

le fonti rinnovabili sono oggi l'unico strumento in grado di ridurre in modo strutturale il prezzo dell'energia, aumentando la competitività e la sovranità energetica del Paese, e la sua indipendenza dai combustibili fossili, in coerenza con gli obiettivi di sicurezza e decarbonizzazione,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame richiamate in premessa, con l'adozione di iniziative finalizzate all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un'unità di missione allo scopo di velocizzare le autorizzazioni di impianti *utility scale* di energia rinnovabile, fotovoltaico e agrivoltaico, geotermico, idroelettrico, con particolare focalizzazione su eolico *on shore* e *off shore*, nonché il potenziamento (*repowering*) di quelli già esistenti, adottando ulteriori misure, per l'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di nuovi impianti e delle relative infrastrutture di connessione, garantendo tempi celeri per l'ottenimento dei titoli necessari alla loro realizzazione e introducendo criteri oggettivi per il riconoscimento del principio dell'interesse pubblico prevalente per detti impianti.

9/3148/**35**. Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento, originariamente composto da 4 articoli per un totale di 13 commi, consta, a seguito dell'esame presso il Senato, di 7 articoli per un totale di 16 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 2 distinte finalità: 1) contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti; 2) accelerare i procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche;

l'articolo 1, commi 1 e 2 in considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, dispone la proroga, dall'11 al 17 settembre 2026, della riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti;

la riduzione delle accise sui carburanti, prevista e prorogata in provvedimenti successivi, si è dimostrata un semplice palliativo. Essa non ha inciso strutturalmente sulla dinamica dei prezzi, che restano fortemente legati alle fluttuazioni internazionali delle fonti fossili, né ha pro-

dotto benefici duraturi per famiglie e imprese;

l'Italia continua a dipendere in modo strutturale dalle importazioni di gas e petrolio, esponendosi alle instabilità geopolitiche e alle dinamiche speculative dei mercati internazionali. La sostituzione delle tecnologie che bruciano combustibili fossili, con tecnologie alimentate dall'elettricità prodotta da fonti rinnovabili oltre che a ridurre in modo sostanziale le emissioni di anidride carbonica, può contribuire a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili;

al fine di favorire la crescita e la diffusione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, anche accrescendo la percezione dei benefici derivanti da parte delle comunità ospitanti gli impianti, appare auspicabile integrare la disciplina delle compensazioni con l'introduzione di contributi e agevolazioni o altre misure economiche a diretto beneficio degli abitanti dei comuni interessati dalla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche di carattere normativo o regolamentare, per adeguare le attuali disposizioni in materia di compensazioni, in modo da consentire ai comuni beneficiari di poter introdurre meccanismi di ripartizione a beneficio diretto degli abitanti o di riduzione dei costi dell'energia sostenuti dai residenti.

9/3148/**36**. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella.

# *INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA*

***Iniziative volte a una riforma organica in materia di reclutamento e retribuzione del personale docente – 3-02995***

MARATTIN. – *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. – Per sapere – premesso che:

la scuola italiana oggi vive una situazione complessa, caratterizzata da numerose criticità che ne compromettono la qualità e l'efficacia. Il sistema di istruzione rischia così di perdere il suo ruolo fondamentale di strumento di crescita, inclusione e mobilità sociale. È necessario investire non soltanto in strutture e tecnologie, ma soprattutto nelle persone e nella qualità dell'insegnamento;

l'articolo 66, comma 5, lettera *a)*, del disegno di legge di bilancio 2027-2029 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, una riduzione strutturale di 4.925 posti di personale docente;

secondo quanto rilevato dall'Osservatorio conti pubblici italiani dell'Università Cattolica in una nota del 16 ottobre 2026, tra il 2015 e il 2024 il numero degli studenti iscritti alle scuole statali è diminuito del 10 per cento, mentre quello degli insegnanti è aumentato del 16 per cento, determinando un incremento del rapporto tra docenti e alunni;

la medesima nota evidenzia, inoltre, come in Italia il rapporto tra insegnanti e studenti risulti superiore sia alla media Ocse sia alla media dell'Unione europea in tutti i livelli di istruzione;

alla luce di tali dati, la carenza numerica di insegnanti non sembra rappresentare una delle criticità del sistema scolastico italiano;

le principali problematiche appaiono piuttosto riconducibili alle modalità di reclutamento del personale docente e all'assenza di una differenziazione retributiva che tenga conto delle funzioni svolte, dell'area geografica di assegnazione e della valutazione della professionalità –:

quali iniziative normative il Governo intenda intraprendere per avviare una riforma organica e complessiva del sistema di reclutamento e di retribuzione del personale docente, fondata sul superamento del meccanismo delle graduatorie, sull'introduzione della chiamata diretta da parte delle istituzioni scolastiche attraverso appositi comitati di valutazione e sulla differenziazione del trattamento economico in relazione al merito, alle funzioni esercitate e alle aree geografiche di assegnazione.

(3-02995)

***Chiarimenti in merito alla riduzione di personale docente e Ata previsto a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 – 3-02996***

MANZI, BERRUTO, IACONO, ORFINI, FERRARI, GHIO, FORNARO e CASU. – *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. – Per sapere – premesso che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il disegno di legge di bilancio, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026, prevedrebbe, a partire dall'anno scolastico 2027/2028, un'ulteriore ri-

duzione pari a 4.925 posti di docente dell'organico dell'autonomia e 2.049 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), per un totale di 6.974 posti in meno;

stando ancora a quanto riportato dagli organi di stampa, il Ministro interrogato non sembra essere stato preventivamente informato degli interventi di drastica riduzione di organico di cui sopra;

tale intervento si aggiunge ai circa 8.000 posti già soppressi con la manovra finanziaria del 2025, portando a quasi 15.000 la contrazione complessiva degli organici scolastici nell'arco di due anni;

una scelta che trasforma in strutturale una misura inizialmente presentata come transitoria, utilizzando il calo demografico come giustificazione per una riduzione della spesa, anziché come occasione per migliorare la qualità del sistema di istruzione;

la diminuzione dei docenti rischia di compromettere ulteriormente le attività di recupero degli apprendimenti, il contrasto alla dispersione scolastica, l'inclusione e il potenziamento dell'offerta formativa, mentre il taglio del personale Ata potrebbe aggravare le già diffuse difficoltà organizzative delle scuole, incidendo sul funzionamento delle segreterie, sulla vigilanza e sulla sicurezza degli edifici;

appare inoltre evidente, sempre da notizie stampa, l'assenza, nella manovra, di un adeguato piano di investimenti e di misure concrete a sostegno del comparto scolastico, a fronte di esigenze strutturali che richiederebbero risorse immediate;

il calo della popolazione scolastica dovrebbe rappresentare un'opportunità per ridurre il numero di alunni per classe, rafforzare gli organici e migliorare la qualità della didattica, non un'occasione per procedere a ulteriori tagli –:

se il Ministro interrogato sia stato previamente informato dell'ulteriore taglio di 6.974 posti di personale docente e Ata previsto a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 e abbia espresso una propria valutazione in merito, chiarendo come intenda giustificare una scelta che, sommata ai tagli già disposti dalla legge di bilancio 2025, comporterebbe la soppressione di quasi 15.000 posti nell'arco di due anni, con gravi ripercussioni sul diritto allo studio, sulla qualità dell'offerta formativa e sulle condizioni degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico. (3-02996)

***Chiarimenti in merito alle risorse previste per l'ammodernamento degli edifici scolastici, con particolare riguardo alla sicurezza e all'efficientamento energetico – 3-02997***

MIELE, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. — Per sapere – premesso che:

negli ultimi anni sono stati messi in campo importanti investimenti per la riqualificazione, la messa in sicurezza e la modernizzazione del patrimonio edilizio scolastico italiano, con un impulso significativo impresso in particolare nel corso della XIX legislatura, attraverso l'utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e l'attivazione di ulteriori stanziamenti nazionali;

in particolare, tra risorse nazionali e Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono stati investiti circa 23 miliardi di euro per l'edilizia scolastica. Gli interventi autorizzati hanno consentito di avviare la ristrutturazione di circa 8.600 edifici, pari a circa il 20 per cento delle scuole italiane, con risultati significativi anche sul fronte

della sicurezza, dell'adeguamento sismico e della riqualificazione degli spazi. A queste risorse si aggiungono, tra gli altri, 515 milioni di euro destinati al potenziamento delle mense scolastiche e 335 milioni per il miglioramento delle palestre, contribuendo a rendere gli istituti luoghi sempre più moderni, inclusivi e funzionali. Sono state inoltre previste risorse aggiuntive per 1,2 miliardi di euro rispetto ai 3,9 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico, alla riqualificazione degli spazi e all'abbattimento delle barriere architettoniche;

questo impegno deve proseguire, affrontando nuove priorità legate ai cambiamenti climatici in atto, poiché l'aumento delle temperature, le ondate di calore e gli eventi meteorologici estremi rendono sempre più urgente disporre di edifici scolastici adeguati, confortevoli e capaci di garantire condizioni ottimali per lo svolgimento delle attività didattiche;

in tale prospettiva, l'efficientamento energetico degli istituti scolastici rappresenta una priorità strategica: intervenire su isolamento termico, infissi, impianti di riscaldamento e raffrescamento, sistemi di ventilazione e produzione di energia da fonti rinnovabili significa migliorare il benessere di studenti e personale, ridurre i consumi e contenere i costi energetici a carico degli enti locali –:

quali risorse siano attualmente previste dal Ministero dell'istruzione e del merito per sostenere interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici e quali ulteriori risorse il Governo intenda mettere in campo, anche attraverso la programmazione nazionale ed europea, al fine di proseguire il percorso di ammodernamento del patrimonio scolastico e renderlo sempre più sostenibile, sicuro e resiliente agli effetti dei cambiamenti climatici.

(3-02997)

***Iniziative volte a contrastare la riduzione dei servizi scolastici nelle aree interne – 3-02998***

RUFFINO, BENZONI, BONETTI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. — Per sapere – premesso che:

da quanto si apprende a mezzo stampa, non essendo, all'atto della redazione, ancora pubblicato ufficialmente il testo del prossimo disegno di legge di bilancio, il Governo avrebbe previsto, a partire dall'anno scolastico 2027/2028, 4.925 posti docenti e 2.049 posti Ata in meno, per un totale di 6.974 unità. A tali cifre si aggiungono i tagli già decisi con la legge di bilancio 2025, per un totale complessivo di 14.808 posti in meno;

i territori delle aree interne risentono da tempo di gravi fenomeni di spopolamento, a causa di una progressiva perdita di attrattività che sta spingendo, soprattutto i più giovani, a trasferirsi nei grandi centri urbani del Paese;

al fine di invogliare famiglie e giovani a risiedervi, il tema dei servizi educativi e di un rinnovato investimento sul capitale umano delle aree interne assume un rilievo centrale. Va assolutamente attivata e valorizzata la connessione diretta tra la volontà delle famiglie di risiedere in ambienti dove la qualità della scuola resti elevata e dove permangano, comunque, i servizi essenziali, la volontà dei giovani di esplorare orizzonti differenti di formazione *post*-secondaria e la volontà delle imprese finalizzata a ricercare in questi territori risorse umane di grande interesse;

al contrario, la chiusura delle scuole o l'accorpamento di istituti situati in comuni diversi rappresenta una fonte di disagio per molte famiglie, che sono a loro volta indotte ad abbandonare il territorio per alleviare i problemi che ne scaturiscono, in un circolo vizioso apparentemente inarrestabile;

lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2202 del 2025, ha ribadito come

la chiusura delle scuole collocate in territori montani possa essere giustificata esclusivamente da circostanze eccezionali, richiamando altresì l'articolo 44 della Costituzione, il quale prevede l'adozione di « provvedimenti a favore delle zone montane » finalizzati a ridurre le disuguaglianze tra aree centrali e periferiche;

le scuole nelle aree interne non svolgono soltanto un compito formativo, essendo anche presidi di coesione sociale e di contrasto allo spopolamento e offrendo potenzialmente migliori prospettive future a comunità che rischiano progressivamente sempre più di dissolversi –:

quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di contrastare la progressiva contrazione dell'offerta scolastica nelle aree interne già soggette a gravi fenomeni di spopolamento, anche attraverso un potenziamento dei servizi scolastici esistenti, al fine di evitare che la chiusura degli istituti scolastici e la riduzione dei docenti si traduca in un ulteriore impoverimento dei servizi educativi in queste comunità.

(3-02998)

***Intendimenti e iniziative in materia di investimenti nel comparto istruzione, anche ai fini della riduzione del numero di alunni per classe – 3-02999***

PICCOLOTTI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e ZARATTI. — *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. — Per sapere – premesso che:

rispetto alla spesa pubblica complessiva l'Italia destina all'istruzione appena l'8 per cento, a fronte di una media dell'Unione europea del 9,7 per cento e di punte superiori al 14 per cento in Paesi come Svezia ed Estonia;

le retribuzioni del personale del comparto istruzione e ricerca si confermano tra le più basse dell'intero pubblico impiego. Inoltre, il rapporto Ocse *Education at a glance* (2026) evidenzia come gli insegnanti italiani siano tra i meno pagati del continente, una penalizzazione che riguarda tutti i gradi dell'istruzione. Un insegnante italiano con quindici anni di carriera è nettamente indietro rispetto ai colleghi tedeschi, olandesi, austriaci e spagnoli. E c'è un dettaglio che aggrava il quadro: dopo i primi dieci anni, lo stipendio di un docente italiano non sale più. La carriera è piatta, bloccata, senza scatti significativi fino alla pensione. Inoltre, a causa dell'inflazione, il personale scolastico ha perso 21.507 euro di potere d'acquisto nel periodo 2022-2027, nonostante l'enfasi del Ministro interrogato sui rinnovi contrattuali;

la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 13 maggio 2026, ha condannato l'Italia per l'inadempimento rispetto alla normativa europea in materia di lavoro a tempo determinato, affermando che il sistema italiano non prevede misure adeguate ed efficaci per prevenire e contrastare l'abuso dei contratti a termine del personale Ata;

secondo fonti di stampa, lo stesso Ministro interrogato sarebbe rimasto sorpreso dall'ulteriore riduzione dell'organico previsto dal disegno di legge di bilancio;

negli ultimi dieci anni le scuole italiane hanno già perso quasi un milione di studenti, ma l'aumento di iscritti non italiani, pari al 16 per cento, ha mitigato gli effetti. Secondo la Fondazione Agnelli nei prossimi quindici anni i posti vuoti raddoppieranno, fino alla cifra di 1.975.000 studenti in meno nel 2040. Ciò che non viene mai ridotto è, però, il numero, eccessivo, di alunni per classe che, invece, disegnerebbe una scuola capace di prendersi cura di ogni alunno e alunna, assicurando un ambiente formativo imperniato sulla qualità del lavoro dei docenti e sul benessere degli studenti;

il Paese ha bisogno di investire su una scuola pubblica di qualità e non di incentivare chi sceglie le scuole private –:

se, rispetto a quanto descritto in premessa, non ritenga che sia arrivato il momento di invertire la rotta degli ultimi anni

e investire sul comparto istruzione, anche al fine di ridurre il numero di studenti per classe, che rappresenterebbe uno degli investimenti più strategici e fruttuosi per la competitività e la resilienza economica e sociale del Paese. (3-02999)

***Iniziative per l'ulteriore rafforzamento del sistema dell'istruzione – 3-03000***

BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, AMORESE, CANGIANO, COLOMBO, DI MAGGIO, MATTEONI, MOLLICONE, PERISSA e ROSCANI. — *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. — Per sapere – premesso che:

il Governo in carica ha riportato l'istruzione al centro del dibattito politico internazionale, riaffermando il suo valore di motore di sviluppo e di crescita personale e restituendo alla scuola italiana la dignità e la centralità che merita anche nello scenario internazionale;

in particolare, le politiche attuate dal Ministro interrogato hanno delineato un profondo percorso di riforma strutturale, volto a scardinare il precariato storico, a rivalorizzare il personale della scuola e a innalzare le *performance* educative degli studenti italiani;

sul fronte del reclutamento, l'efficacia del piano straordinario di immissioni in ruolo e l'attuazione delle linee del Piano nazionale di ripresa e resilienza stanno producendo risultati importanti, con il traguardo di oltre 206.000 assunzioni stabili tra docenti e personale Ata dal 2023, a cui si è aggiunto il via libera per l'anno scolastico in corso a ulteriori 61.000 stabilizzazioni complessive;

per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, l'accelerazione impressa dall'amministrazione ha consentito di immettere in ruolo 41.901 nuovi docenti, chiudendo le procedure con ben tre settimane di anticipo rispetto all'anno 2024/2025, con l'assunzione di quasi 14.000 insegnanti di sostegno e l'immissione in ruolo di oltre 6.000 docenti di religione cattolica, sbloccando una procedura ferma dal 2004;

in tema di tutele, la valorizzazione del personale è passata da un significativo stanziamento economico di 386 milioni di euro complessivi per il triennio 2025-2027, a cui si aggiungono i recenti rifinanziamenti introdotti dal cosiddetto decreto scuola per l'anno scolastico in corso, e da una decisa spinta ai rinnovi contrattuali, finalizzati a recuperare il potere d'acquisto dei salari e a riconoscere, nei fatti, la dignità professionale del personale scolastico;

i frutti di questa stabilità e degli investimenti mirati – come le figure dei docenti *tutor* e orientatori e l'agenda Sud – trovano un riscontro oggettivo nei dati emersi dalle rilevazioni nazionali Invalsi 2026, che certificano come l'Italia abbia abbattuto la dispersione scolastica al minimo storico del 7,3 per cento, superando ampiamente l'obiettivo europeo del 9 per cento fissato per il 2030: le attività di *tutoring*, *mentoring* e orientamento hanno coinvolto circa 2,6 milioni di studenti, contro gli 820.000 programmati, portando al recupero di circa 520.000 giovani a rischio abbandono –:

quali ulteriori iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere, in sinergia con gli enti locali e le istituzioni scolastiche, per consolidare questo *trend* positivo, anche alla luce dei traguardi raggiunti. (3-03000)

***Iniziative per la realizzazione di investimenti strutturali, del rafforzamento degli organici e della valorizzazione della formazione, anche alla luce di recenti manifestazioni degli studenti – 3-03001***

CASO, ORRICO e AMATO. — *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. — Per sapere – premesso che:

come evidenziato anche dall'Associazione nazionale presidi e dalle organizzazioni sindacali, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 si prospetta un'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche delle

istituzioni scolastiche, pari a 4.925 posti di personale docente e 2.049 di personale Ata, per un totale di quasi 7.000 posti;

tali contrazioni si aggiungerebbero ai tagli già disposti dalla legge di bilancio 2025 (pari a 5.660 docenti e 2.174 Ata), portando a quasi 15.000 la contrazione complessiva dei posti di organico nell'arco di un triennio;

la Carta del docente ha subìto un ridimensionamento da 500 a 383 euro per l'anno scolastico 2025/2026, a cui si aggiungono le forti preoccupazioni per l'orientamento ministeriale di trasformare lo strumento in una generica « Carta dei servizi » per il *welfare* aziendale, con il rischio di snaturarne la finalità originaria e depauperare le risorse destinate alla formazione professionale;

nelle ultime settimane si sono diffuse in tutto il Paese mobilitazioni studentesche per chiedere maggiori investimenti nella scuola pubblica, strutture adeguate e un effettivo ascolto da parte delle istituzioni;

destano grave allarme gli episodi denunciati dalle organizzazioni sindacali (Flc Cgil): l'intervento delle forze dell'ordine al liceo Giordano Bruno di Roma durante una mobilitazione, con l'accompagnamento di studenti in commissariato; le perquisizioni preventive segnalate al liceo Amaldi di Roma per ostacolare la partecipazione ai cortei; nonché l'accesso delle forze dell'ordine in alcune scuole di Crotone per acquisire informazioni sulla prevista partecipazione studentesca alla manifestazione indetta in occasione dello sciopero generale del 30 ottobre 2026;

tali vicende sollevano profondi interrogativi sul rispetto delle libertà democratiche e del diritto a manifestare, evidenziando il rischio che la protesta giovanile venga trattata prevalentemente come una questione di ordine pubblico, laddove la scuola deve rimanere luogo di pensiero critico e dialogo –:

quali iniziative concrete di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per rispondere alle istanze del mondo della scuola e degli studenti attraverso investimenti strutturali, il rafforzamento degli organici e la valorizzazione della formazione e dell'ascolto nelle istituzioni scolastiche attraverso il confronto democratico, anziché la mera gestione securitaria.

(3-03001)

***Intendimenti in merito all'adeguatezza delle fonti di finanziamento del Servizio sanitario nazionale – 3-03002***

BOSCHI, FARAONE, DEL BARBA, GADDA, BONIFAZI, GIACHETTI e MADIA. — *Al Ministro della salute*. — Per sapere – premesso che:

la manovra di bilancio per il 2027 conferma il progressivo definanziamento del Servizio sanitario nazionale, nonostante gli incrementi nominali delle risorse rivendicati dal Governo;

secondo l'analisi della Fondazione Gimbe del 2 novembre 2026, il Fondo sanitario nazionale raggiungerà 146,3 miliardi di euro nel 2027, 147,1 miliardi nel 2028 e 148,2 miliardi nel 2029, ma la sua incidenza sul prodotto interno lordo diminuirà dal 6,11 per cento del 2027 al 5,87 per cento del 2029, attestandosi su livelli inferiori a quelli del 2022;

le risorse aggiuntive previste dalla manovra ammontano complessivamente a soli 7,1 miliardi di euro nel triennio 2027-2029, a fronte degli oltre 18 miliardi di euro richiesti dalle regioni e dei 5,5 miliardi di euro aggiuntivi per il solo 2027 indicati dallo stesso Ministro interrogato;

il divario tra finanziamento del Servizio sanitario nazionale e spesa sanitaria prevista raggiungerà complessivamente 25,8 miliardi di euro nel triennio, aggravando le difficoltà finanziarie delle regioni, che già nel 2025 hanno registrato un disavanzo di circa 2,3 miliardi di euro, rendendo necessario il ricorso a ulteriori risorse per riequilibrare i conti;

nel 2025 la spesa sanitaria sostenuta direttamente dalle famiglie ha superato 42,4

miliardi di euro e quasi 6 milioni di persone hanno rinunciato a visite ed esami, evidenziando un progressivo arretramento dell'universalità dell'assistenza;

proprio nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato che la tutela del Servizio sanitario nazionale è una priorità assoluta e che la sua universalità rappresenta uno dei grandi patrimoni della Repubblica –:

se il Ministro interrogato abbia valutato l'adeguatezza delle risorse stanziate per il Servizio sanitario nazionale per garantire il fondamentale diritto alla salute dei cittadini e assicurare l'erogazione uniforme delle prestazioni e l'accesso alle cure a tutta la popolazione, in maniera uniforme e su tutto il territorio nazionale.

(3-03002)

***Iniziative per l'ulteriore potenziamento del Servizio sanitario nazionale – 3-03003***

LUPI, ROMANO, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, SEMENZATO e TIRELLI. – *Al Ministro della salute*. – Per sapere – premesso che:

il Governo attualmente in carica ha posto il tema della salute tra le priorità fondamentali del proprio mandato, anche alla luce delle variabili che richiedono da tempo aumenti significativi della spesa sanitaria, in un contesto caratterizzato da disomogeneità nell'accesso alle cure e cambiamenti demografici, sociali ed economici di portata storica;

lo scenario citato ha richiesto di intervenire su numerosi aspetti della politica sanitaria del Paese, dalla riduzione delle liste d'attesa all'investimento nella prevenzione, per esempio per la cura delle patologie oncologiche, fino al potenziamento degli strumenti e delle azioni introdotte ai fini dell'analisi e valutazione della spesa pubblica;

il disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029 », approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026, ha disposto un aumento di 3,4 miliardi di euro del Fondo sanitario nazionale, che raggiunge uno stanziamento complessivo di 146,3 miliardi di euro per l'anno 2027;

il 27 ottobre 2026 il Presidente del Consiglio dei ministri, durante il Festival delle regioni e delle province autonome, ha dichiarato che la strategia intrapresa dal Governo per la riduzione delle liste d'attesa « sta dando i suoi frutti, come dimostrano i dati dei primi nove mesi del 2026. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, infatti, sono state erogate circa 2 milioni di prestazioni in più »;

il Piano oncologico nazionale 2023-2027 individua nella prevenzione e nella diagnosi precoce priorità strategiche, promuovendo il rafforzamento dei programmi organizzati di *screening* e una maggiore equità nell'accesso alle cure. A questo proposito, le evidenze epidemiologiche segnalano, per alcune neoplasie, un aumento dei casi anche tra persone più giovani e un abbassamento dell'età in cui la malattia viene diagnosticata. Inoltre, la copertura dei programmi organizzati resta disomogenea sul territorio nazionale e non ancora ottimale, con conseguenti differenze nell'accesso alla prevenzione e nella possibilità di una diagnosi tempestiva –:

quali ulteriori iniziative di competenza intenda intraprendere per proseguire il percorso di miglioramento e potenziamento del Servizio sanitario nazionale, in particolare riguardo l'adeguatezza del sistema di finanziamento, la riduzione delle liste d'attesa e l'attuazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, anche valutando l'abbassamento dell'età di accesso agli *screening* oncologici. (3-03003)

***Iniziative urgenti concernenti le esenzioni e il monitoraggio dei pazienti pediatrici per diabete tipo 1 – 3-03004***

PATRIARCA, BAGNASCO e PRETTO. — *Al Ministro della salute*. — Per sapere – premesso che:

la legge n. 130 del 2023 ha istituito il primo programma nazionale di *screening*

pediatrico al mondo per l'individuazione precoce del diabete di tipo 1 e della celiachia nei bambini, rendendo l'Italia il primo Paese a dotarsi di una normativa organica per intercettare la malattia nella sua fase preclinica e presintomatica, prima dell'eventuale esordio in chetoacidosi diabetica;

l'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda da tempo la diagnosi precoce e lo *screening* sistematico delle popolazioni a rischio per le malattie croniche non trasmissibili, diabete incluso, al fine di ridurne il carico di complicanze; impostazione recepita dall'aggiornamento 2024 della classificazione internazionale delle malattie Icd-10-Cm, che ha riconosciuto il diabete di tipo 1 presintomatico, introducendo tre nuovi codici specifici per le diverse fasi precliniche della malattia;

il sistema di classificazione delle malattie adottato in Italia non prevede un codice di esenzione specifico per il diabete preclinico e presintomatico, ma soltanto codici riferiti al diabete in fase conclamata; tale lacuna è critica poiché, in caso di positività autoanticorpale, il soggetto a rischio dovrebbe avere accesso a prestazioni essenziali che, non essendo codificate, né coperte dal Servizio sanitario nazionale, rischiano di rimanere a carico delle famiglie, scoraggiando l'adesione al percorso di *screening*;

appare singolare che, dopo aver approvato una legge che fa da apripista a livello mondiale, l'Italia non abbia ancora completato l'adeguamento del sistema di codifica ed esenzione necessario a rendere concretamente esigibile la presa in carico dei soggetti a rischio, anche valutando, per i pazienti pediatrici individuati dal programma di *screening*, la fornitura gratuita dei dispositivi per il monitoraggio continuo della glicemia;

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di modifica e integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, in materia dei livelli essenziali di assistenza, già esaminato dalle Commissioni parlamentari competenti, costituiva l'occasione più immediata per introdurre, tra i nuovi codici di esenzione, anche quello relativo al diabete preclinico e presintomatico, evitando di lasciare priva di copertura la presa in carico dei minori individuati dal programma di *screening* e di compromettere la tutela della loro salute —:

quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di assicurare l'inserimento del codice di esenzione, valutando altresì la fornitura gratuita dei dispositivi per il monitoraggio continuo della glicemia ai pazienti pediatrici individuati dal programma di *screening*, ai fini di una piena attuazione della legge n. 130 del 2023, per evitare che i soggetti pediatrici risultati positivi allo *screening* autoanticorpale debbano sostenere a proprie spese *test* di conferma, visite di controllo, supporto psicologico e monitoraggio della glicemia. (3-03004)

# *DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 2026, N. 162, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SOSTEGNO ECONOMICO E IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DERIVANTI DAL PERDURANTE AUMENTO DEL COSTO DEI CARBURANTI, NONCHÉ IN MATERIA FISCALE (A.C. 3106-A)*

***A.C. 3106-A – Parere della I Commissione***

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

***A.C. 3106-A – Parere della V Commissione***

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge atto Camera 3106-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2026, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale, contenuti nel fascicolo;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.011, 1.017, 1.018, 1.01001, 1.01002, 3.01001, 3.01002, 5.1, 5.2, 5.1000 e 5.1002 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.25, 1.01, 1.02, 1.012, 1.013, 1.019, 1.021, 1.01000, 1.01003, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.14, 2.1000, 2.1002, 2.05, 3.01000, 5.3, 5.1001, 5.01000, 7.1 e 7.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.011, 1.017, 1.018, 1.01001, 1.01002, 3.01001, 3.01002, 5.1, 5.2, 5.1000 e 5.1002;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

***A.C. 3106-A – Articolo unico***

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DERIVANTI DAL PERDURANTE AUMENTO DEL COSTO DEI CARBURANTI E IN MATERIA FISCALE

Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)*

1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata:

*a)* dal 18 settembre 2026 e fino al 25 settembre 2026, nella misura di 572,90 euro per mille litri;

*b)* dal 26 settembre 2026 e fino al 5 ottobre 2026, nella misura di 622,90 euro per mille litri.

2. Per il periodo di cui al comma 1, lettera *a)*, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 111,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

4. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: « da marzo a settembre » sono sostituite dalle seguenti: « da marzo a ottobre ». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, è ulteriormente incrementata di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 21,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 2.

*(Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori)*

1. Per l'anno 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L'esenzione si ap-

plica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

2. Per le autovetture l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora risultino più autovetture agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all'autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica.

3. Per i motocicli ed i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW. Qualora risultino più motocicli agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.

4. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.

5. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è previsto, un trasferimento complessivamente di 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, a titolo di compensazione della riduzione del gettito derivante dai commi 1, 2, 3 e 4. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 31 marzo 2027, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto degli Accordi di cui al comma 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 3.

*(Modifiche alla disciplina del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche)*

1. In sede di prima applicazione, in deroga alle finalità e alle modalità di assegnazione e ripartizione di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, le risorse relative al fondo di cui al suddetto articolo sono assegnate, negli anni 2026 e 2027, alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano per il sostegno alle remunerazioni nette previste dal comma 1 del suddetto articolo 11, sulla base del numero dei frontalieri residenti nei rispettivi territori di competenza comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, legge n. 83 del 2023. La quota spettante viene determinata dividendo l'importo del fondo di cui al primo periodo per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati. La quota *pro capite* così ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri delle singole Regioni e della Provincia, costituisce l'importo di competenza.

2. L'articolo 10, comma 5, secondo periodo della legge 13 giugno 2023, n. 83, si interpreta nel senso che il rapporto per-

centuale deve essere almeno pari al 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e almeno pari al 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Articolo 4.

*(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: « 1° ottobre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° dicembre 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 40,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO E PER GARANTIRE L'EQUILIBRIO DI BILANCIO DELLA FONDAZIONE « MILANO-CORTINA 2026 »

Articolo 5.

*(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie)*

1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026. Ai relativi oneri, pari a 288 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 6.

*(Fondazione Milano-Cortina)*

1. Al fine di garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », nell'anno 2026, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati, è trasferita alla medesima Fondazione, una somma pari a euro 150 milioni. La Fondazione trasmette all'Autorità politica delegata in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione, una relazione dettagliata sull'impiego delle risorse assegnate. Le eventuali somme non necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Agli oneri, pari a euro 150 milioni per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 7.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Le risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2006, n. 50, sono accertate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli importi di cui all'allegato 1, annesso al presente decreto, pari complessivamente a 200 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e a 38 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Il Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 e dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, quantificati in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

*a)* quanto a 24,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

*b)* quanto a 67,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 309 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del programma « Fondi da assegnare » della missione « Fondi da

ripartire » (23.1) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

*c)* quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » (23.2) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

*d)* quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla corrispondente compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

*e)* quanto a 98,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 128,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 25,654 milioni di euro per l'anno 2026 e 41,573 milioni di euro per l'anno 2027;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 7 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,967 milioni di euro per l'anno 2027;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8,165 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 21.000 per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,139 milioni di euro per l'anno 2027;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4,177 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2027;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 6,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,02 milioni di euro per l'anno 2027;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4,715 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,58 milioni di euro per l'anno 2027;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 12,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,34 milioni di euro per l'anno 2027;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 12,486 milioni di euro per l'anno 2027;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1,7 milioni di euro per l'anno 2026 ed euro 111.000 per l'anno 2027;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 4,853 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2027;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6,415 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,784 milioni di euro per l'anno 2027;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro

per l'anno 2026 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2027;

*f)* quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*g)* quanto a 125,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 270 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*h)* quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme accertate ai sensi del comma 1.

Articolo 8.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato n. 1
(*Articolo 7, comma 1)*

*Importi in milioni di euro.*

| Codice Misura PNRR | Economie accertate | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| M1C1I1.1 | 179,0 | | 179,0 | |
| M1C1I1.2 | 26,5 | | 26,5 | |
| M1C1I1.3.1 | 55,8 | | 55,8 | |
| M1C1I1.3.2 | 12,9 | 1,8 | 11,1 | |
| M1C1I1.4.1 | 18,1 | | 18,1 | |
| M1C1I1.4.2 | 15,0 | 15,0 | | |
| M1C1I1.4.3 | 2,2 | | 2,2 | |
| M1C1I1.4.4 | 5,8 | | 5,8 | |
| M1C1I1.4.5 | 11,1 | 11,1 | | |
| M1C1I1.4.6 | 0,1 | | 0,1 | |
| M1C1I1.5 | 5,9 | | 5,9 | |
| M1C1I1.6.4 | 9,7 | | 9,7 | |
| M1C1I1.6.5 | 0,3 | 0,3 | | |
| M1C1I1.7.1 | 2,1 | 2,1 | | |
| M1C1I1.7.2 | 4,7 | 0,7 | 4,0 | |
| M1C1R1.2.1 | 0,7 | | 0,7 | |
| M1C1I1.10 | 0,5 | | 0,5 | |
| M1C1I2.2.1 | 4,8 | | 4,8 | |
| M1C1I2.2.2 | 0,5 | 0,5 | | |
| M1C1I2.2.3 | 11,0 | | 11,0 | |
| M1C1I2.2.4 | 0,8 | 0,8 | | |
| M1C1I2.3.1 | 23,9 | | 23,9 | |
| M1C1I2.3.2 | 19,0 | | 19,0 | |
| M1C1I3.2 | 3,1 | 3,1 | | |
| M1C2I3.1.1 | 78,7 | | 78,7 | |
| M1C2I3.1.2 | 289,1 | 49,5 | 201,6 | 38,0 |
| M1C2I3.1.3 | 67,3 | 1,6 | 65,8 | |
| M1C2I3.1.4 | 6,3 | | 6,3 | |
| M1C2I3.1.5 | 10,8 | 10,8 | | |
| M1C3I1.3 | 8,0 | 1,2 | 6,8 | |
| M1C3I2.1 | 6,9 | | 6,9 | |
| M1C3I2.2 | 21,5 | | 21,5 | |
| M1C3I2.3 | 0,1 | | 0,1 | |
| M1C3I2.4 | 6,1 | | 6,1 | |
| M1C3I4.1 | 0,0 | | 0,0 | |
| M1C3I4.2.5 | 97,1 | | 97,1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M2C1I1.1 | 112,9 | | 112,9 | |
| M2C1I2.1 | 7,9 | | 7,9 | |
| M2C1I2.3 | 10,4 | | 10,4 | |
| M2C1I3.1 | 3,6 | | 3,6 | |
| M2C1I3.2 | 1,2 | | 1,2 | |
| M2C2I2.2 | 7,3 | | 7,3 | |
| M2C2I3.1 | 6,4 | | 6,4 | |
| M2C2I3.4 | 4,5 | | 4,5 | |
| M2C2I3.5.1 | 3,6 | | 3,6 | |
| M2C2I3.5.2 | 18,3 | | 18,3 | |
| M2C2I4.1.1 | 2,1 | | 2,1 | |
| M2C2I4.1.2 | 4,6 | | 4,6 | |
| M2C2I4.2 | 5,5 | | 5,5 | |
| M2C2I4.4.1 | 9,6 | | 9,6 | |
| M2C2I4.4.3 | 24,0 | 24,0 | | |
| M2C2I5.2 | 3,1 | | 3,1 | |
| M2C3I1.2 | 0,6 | | 0,6 | |
| M2C4I2.1.B | 43,3 | | 43,3 | |
| M2C4I3.2.A | 5,7 | | 5,7 | |
| M2C4I3.2.B | 2,5 | | 2,5 | |
| M2C4I3.2.C | 0,7 | | 0,7 | |
| M2C4I4.1 | 2,9 | | 2,9 | |
| M2C4I4.2 | 22,6 | | 22,6 | |
| M3C2I1.1 | 80,6 | | 80,6 | |
| M3C2I2.2.2 | 7,3 | | 7,3 | |
| M4C1I3.4 | 0,1 | 0,1 | | |
| M4C2I1.1 | 0,0 | | | |
| M4C2I1.2 | 55,1 | 20,0 | 35,1 | |
| M4C2I1.3 | 2,4 | 2,4 | | |
| M4C2I1.4 | 0,0 | | | |
| M4C2I1.5 | 4,6 | 4,6 | | |
| M4C2I3.1 | 118,1 | | 118,1 | |
| M5C2I1.1.2 | 4,9 | | 4,9 | |
| M5C2I3.1 | 13,3 | | 13,3 | |
| M7C1I3.1 | 26,7 | 18,5 | 8,1 | 0,0 |
| M7C1I18 | 76,2 | 31,9 | 44,3 | |
| TOTALE | 1.698,0 | 200,0 | 1.460,0 | 38,0 |

***A.C. 3106-A – Modificazioni della Commissione***

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole:* « approvato con il » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al »;

*alle lettere* a) *e* b), *le parole:* « e fino » *sono soppresse*.

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole:* « compreso tra il 1° gennaio e il » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° gennaio al »;

*al comma 2, primo periodo, la parola:* « kW » *è sostituita dalle seguenti:* « kilowatt (kW) »;

*al comma 3, primo periodo, la parola:* « agli » *è sostituita dalla seguente:* « a »;

*al comma 4, le parole:* « e 3, si » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 3 si », *dopo le parole:* « province autonome » *sono inserite le seguenti:* « di Trento e di Bolzano », *la parola:* « Accordo » *è sostituita dalla seguente:* « accordo » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'accordo di cui al primo periodo è concluso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 »;

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole:* « previsto, un » *sono sostituite dalle seguenti:* « previsto un »;

*al secondo periodo, le parole:* « Accordi di cui al comma 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e » *sono sostituite dalle seguenti:* « accordi di cui al comma 4, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di »;

*al comma 6, le parole:* « derivanti dal presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « derivanti dal comma 4, valutati in 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole:* « di cui al comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « definite ai sensi del comma 2 », *le parole:* « Piemonte, Valle » *sono sostituite dalle seguenti:* « Piemonte e Valle », *le parole:* « dei frontalieri » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei lavoratori frontalieri », *le parole:* « nei rispettivi territori di competenza comunicati » *sono sostituite dalle seguenti:* « nei territori di rispettiva competenza, comunicato nell'ambito delle informazioni fornite » *e dopo le parole:* « comma 4, » *è inserita la seguente:* « della »;

*al terzo periodo, dopo le parole:* « della Provincia » *sono inserite le seguenti:* « autonoma di Bolzano »;

*al comma 2, dopo le parole:* « secondo periodo » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « popolazione inferiore » *sono sostituite dalle seguenti:* « popolazione pari o inferiore ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, primo periodo, le parole:* « l'esercizio finanziario » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'anno ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole:* « nell'anno 2026, » *sono soppresse, le parole:* « Fondazione, una » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondazione una » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « per l'anno 2026 »;

*al secondo periodo, le parole:* « dall'approvazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di approvazione »;

*al quarto periodo, dopo le parole:* « Agli oneri » *sono inserite le seguenti:* « derivanti dal presente articolo »;

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-*bis*. Per la finalità di cui al comma 1, gli enti territoriali interessati sono autorizzati a trasferire alla Fondazione di cui al presente articolo un contributo anche utilizzando i fondi accantonati a garanzia ».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole:* « 2006, n. 50 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2026, n. 50 »;

*al comma 2, dopo le parole:* « Il Fondo » *è inserita la seguente:* « per », *dopo le parole:* « comma 5, » *è inserita la seguente:* « del » *e dopo le parole:* « n. 307 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

*al comma 3:*

*all'alinea, le parole:* « 5, 6 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 5 e 6 »;

*la lettera* c) *è sostituita dalle seguenti:*

« *c)* quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

*c-bis)* quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;

*alla lettera* d), *le parole:* « del fondo » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'autorizzazione di spesa » *e le parole:* « netto, si provvede » *sono sostituite dalle seguenti:* « netto si provvede »;

*alla lettera* f), *dopo le parole:* « esigenze indifferibili » *sono inserite le seguenti:* « che si manifestano nel corso della gestione »;

*alla lettera* g), *dopo le parole:* « del Fondo » *è inserita la seguente:* « per » *e dopo le parole:* « comma 5, » *è inserita la seguente:* « del ».

## PROPOSTE EMENDATIVE

### ART. 1.

*(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)*

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

Art. 01.

*(Accisa mobile sui prodotti energetici)*

1. A decorrere dal 1° dicembre 2026, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze qualora il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio sia aumentato, sulla base della media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione

del medesimo decreto, del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, rispetto a quello indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere.

3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

**01.02.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Misure in materia di accise)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 615 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019.

**1.2.** Alifano, Gubitosa, Raffa.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Misure in materia di accise)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 615 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.3.** Alifano, Gubitosa, Raffa.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* prodotti energetici *aggiungere le seguenti:* da fonti fossili.

**1.4.** Gubitosa, Raffa, Alifano.

*Al comma 1, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

*b-bis)* dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, nella misura di 472,90 euro per mille litri.

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le aliquote di accisa sulla benzina e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, nelle seguenti misure:

*a)* benzina: 472,90 euro per mille litri;

*b)* gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.;

*al comma 2:*

*sostituire le parole:* Per il periodo di cui al comma 1, lettera *a) con le seguenti:* Per i periodi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b-bis)*;

*sostituire le parole:* 572,90 euro *con le seguenti:* 472,90 euro;

*al comma 3, sostituire le parole:* 111,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2028 *con le seguenti:* 1.092,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2028;

*dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

3-*bis*. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2026, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, le parole: « superiori a 20 miliardi di euro » sono sostituite dalle seguenti: « superiori a 10 miliardi di euro »;

*b)* al comma 4, le parole: « 39 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento ».

3-*ter*. All'articolo 55-*bis* del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, le parole: « superiori a euro 20 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « superiori a euro 10 miliardi »;

*b)* al comma 4, le parole: « 39 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento »;

*all'articolo 7, comma 3, dopo la lettera* g)*, aggiungere la seguente:*

*g-bis)* quanto a 980,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 14,3 milioni di euro per l'anno 2028, mediante utilizzo delle ulteriori maggiori entrate derivanti dall'articolo 1 comma 5-*bis*.

**1.6.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico.

**1.7.** Alifano, Gubitosa, Raffa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

**1.8.** Gubitosa, Alifano, Raffa.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: « entro il 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2027 ».

*** 1.16.** Del Barba.

*** 1.17.** Sottanelli, Ruffino.

*** 1.18.** Casu, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, e al comma 2 a valere sulle maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinquies*.

3-*ter*. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sulla benzina, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella misura di 572,90 euro per 1000 litri. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinquies*.

3-*quater*. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 39-*octies:*

1) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l'anno 2026, in 99,50 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 102,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 105,50 euro per 1.000 sigarette »;

2) al comma 5:

*i)* alla lettera *a)*, dopo le parole: « euro 35 il chilogrammo convenzionale » sono aggiunte le seguenti: « e, a decorrere dal 6 ottobre 2026, euro 45 il chilogrammo convenzionale, »;

*ii)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* per l'anno 2026, euro 47 il chilogrammo convenzionale, per l'anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall'anno 2028, euro 51 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *a)*, di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti) »;

*iii)* la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* euro 252,70 il chilogrammo per l'anno 2026, euro 256,70 il chilogrammo per l'anno 2027 ed euro 260,70 il chilogrammo a decorrere dall'anno 2028 per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c)*, n. 1 (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette) »;

3) al comma 6, le parole da: « per l'anno 2026 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026, in 283 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 288 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 294 euro per 1.000 sigarette. »;

*b)* all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, le parole da: « 40,50 per cento per l'anno 2026 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « 63,1 per cento per l'anno 2026, 63,6 per cento per l'anno 2027 e al 64,6 per cento a decorrere dall'anno 2028 »;

*c)* all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, le parole: « , rispettivamente, al 18 per cento e al 13 per cento per l'anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento per l'anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « , rispettivamente, al 23,25 per cento e al 18,25 per cento per l'anno 2026, al 25,25 per cento e al 20,25 per cento per l'anno 2027 e al 27,25 per cento e al 22,25 per cento a decorrere dall'anno 2028 ».

3-*quinquies*. L'aliquota di accisa sull'alcole etilico, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, nella misura di euro 1500,00 per ettolitro anidro.

**1.20.** Sottanelli, Bonetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Al fine di sostenere la continuità operativa delle imprese che svolgono attività di pesca professionale e di acquacoltura, limitare l'impatto economico derivante dall'incremento dei costi energetici e prevenire disparità di trattamento tra gli operatori del settore primario, il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2026, n. 79, è esteso, alle medesime condizioni e per i prelievi effettuati nel medesimo periodo, anche alle imprese esercenti la pesca professionale marittima, acque interne e l'acquacoltura, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, individuate dai codici ATECO 03.11, 03.12, 03.21 e 03.22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.19.** Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Per le medesime finalità di contenimento dei prezzi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, avvia tempestivamente iniziative volte all'individuazione e all'accesso a mercati internazionali alternativi di approvvigionamento di gas naturale, petrolio greggio e prodotti energetici, al fine di favorire la stipula di contratti di acquisto a condizioni economiche più favorevoli. Contestualmente alla durata delle misure previste dal presente articolo, e comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato dei negoziati avviati, sulle condizioni economiche di acquisto concordate e sui potenziali benefici stimati per i consumatori e il tessuto produttivo. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**1.22.** Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

***(Inammissibile)***

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, negli impianti di distribuzione di carburanti che offrono sia la modalità *self-service* sia la modalità servito, ai veicoli al servizio di persone titolari del contrassegno di cui all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il rifornimento in modalità servito è effettuato al prezzo praticato per il *self-service*. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

**1.24.** Grippo, Sottanelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono estese ai veicoli degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, adibiti al trasporto di persone con disabilità.

**1.25.** Grippo, Sottanelli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

Art. 1-*bis*.

*(Meccanismo automatico di compensazione tra maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto e accisa sui prodotti energetici usati come carburanti)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Conto di compensazione automatica dell'accisa sui carburanti, di seguito denominato « Conto ». Al Conto affluiscono, con cadenza bimestrale, le somme accertate ai sensi del comma 3. Le somme iscritte nel Conto sono destinate esclusivamente alle finalità di cui al comma 5, non possono essere utilizzate a copertura di altri interventi, non concorrono alla determinazione dei saldi disponibili per finalità diverse e, ove non utilizzate nel bimestre di riferimento, permangono nel Conto e sono utilizzabili nei bimestri successivi del medesimo esercizio e dell'esercizio immediatamente successivo.

2. Ai fini del presente articolo si intende per prezzo di riferimento la media aritmetica delle quotazioni internazionali giornaliere dei prodotti petroliferi finiti rilevate sul mercato del Mediterraneo, espressa in euro per mille litri al netto dell'accisa e dell'imposta sul valore aggiunto, distintamente per la benzina, per il gasolio usato come carburante, per il gas di petrolio liquefatto e per i prodotti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43. Il prezzo di riferimento è rilevato e pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con cadenza settimanale.

3. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze accerta e pubblica nel proprio sito istituzionale il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto affluito nel bimestre sui prodotti di cui al comma 2. Il maggior gettito è determinato applicando l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto alla differenza, ove positiva, tra il prezzo di riferimento medio del bimestre e il valore di riferimento del prezzo dei prodotti energetici indicato nel più recente Documento di finanza pubblica o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere, moltiplicata per i volumi immessi in consumo nel bimestre e per la quota dei consumi riferibile a soggetti che non esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta. Tale quota è determinata secondo le metodologie del modello accise del Dipartimento delle finanze. Le somme così accertate sono versate al Conto di cui al comma 1 entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del bimestre.

4. Il meccanismo di cui al comma 5 opera in ciascun bimestre nel quale ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

*a)* il prezzo di riferimento medio del bimestre supera di almeno il 5 per cento il valore di riferimento di cui al comma 3;

*b)* il prezzo di riferimento medio del bimestre supera di almeno il 10 per cento la media dei prezzi di riferimento rilevati nei ventiquattro mesi precedenti.

5. Al ricorrere di una delle condizioni di cui al comma 4, le aliquote di accisa sui prodotti di cui al comma 2 sono ridotte, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del bimestre e per la durata di due mesi, di un importo per mille litri pari al rapporto tra le somme affluite al Conto ai sensi del comma 3 e i volumi che si stima siano immessi in consumo nel periodo di applicazione. La riduzione è ripartita tra ciascun prodotto in proporzione al rispettivo concorso alla formazione del maggior gettito accertato. La riduzione non può in alcun caso eccedere l'ammontare delle somme disponibili nel Conto.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre, sono accertate le misure delle riduzioni determinate ai sensi del comma 5 e la data di decorrenza dei relativi effetti. Il decreto ha natura meramente ricognitiva. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, le riduzioni si applicano di diritto nella misura risultante dall'accertamento pubblicato ai sensi del comma 3, di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* a cura dell'Agenzia delle dogane e monopoli entro i successivi cinque giorni.

7. Quando in un bimestre non ricorre alcuna delle condizioni di cui al comma 4, le aliquote di accisa sono ripristinate, con la procedura e nei termini di cui al comma 6, nella misura ordinariamente vigente. Il ripristino non può in nessun caso determinare aliquote superiori a quelle stabilite dall'Allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge vigenti. La procedura di cui al comma 6 non può essere utilizzata per aumentare le aliquote di accisa.

8. Le riduzioni disposte ai sensi del presente articolo non possono in alcun caso determinare aliquote inferiori ai livelli minimi di imposizione previsti dall'Allegato I, tabelle A e C, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni.

9. Le aliquote ridotte, le esenzioni, i crediti d'imposta e i rimborsi previsti dalla normativa vigente e parametrati all'aliquota di accisa sui prodotti di cui al comma 2 continuano a essere determinati con riferimento all'aliquota ordinariamente vigente, non rilevando a tal fine le riduzioni disposte ai sensi del presente articolo. Restano ferme in particolare le disposizioni di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43.

10. Le variazioni di gettito derivanti dall'applicazione del presente articolo non

rilevano ai fini della determinazione delle compartecipazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che restano determinate sulla base delle aliquote ordinariamente vigenti.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'applicazione del presente articolo, recante l'indicazione, per ciascun bimestre, del maggior gettito accertato, delle somme affluite al Conto, delle riduzioni applicate e delle eventuali giacenze residue. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al monitoraggio degli effetti finanziari. Qualora dal monitoraggio emergano scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere e le riduzioni di cui al comma 5 sono rideterminate nei limiti delle somme effettivamente disponibili nel Conto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13. I commi da 290 a 294 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il primo bimestre di riferimento ai fini dell'applicazione del presente articolo è quello in corso alla medesima data.

Art. 1-*ter*.

*(Disposizioni per assicurare il trasferimento al consumatore delle riduzioni di accisa)*

1. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuna riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti disposta con atto avente forza di legge ovvero ai sensi dell'articolo 1-*bis*, i titolari di depositi fiscali, i destinatari registrati, i titolari di depositi commerciali e i gestori degli impianti di distribuzione stradale di carburanti comunicano al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con le modalità telematiche già previste dall'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i prezzi praticati nei sette giorni antecedenti e nei sette giorni successivi alla data di efficacia della riduzione.

2. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, avvalendosi del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dell'Agenzia delle dogane e monopoli e del Corpo della Guardia di Finanza, verifica che la riduzione dell'accisa e il conseguente minor onere a titolo di imposta sul valore aggiunto siano integralmente trasferiti sul prezzo finale praticato al consumatore. Degli esiti della verifica è data comunicazione, entro trenta giorni dal termine del periodo di cui al comma 1, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle Camere.

3. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi di cui al comma 1, ovvero la comunicazione di dati non veritieri, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun punto vendita. Nei casi di reiterazione si applica altresì la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo da uno a sette giorni. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al comma 3 sono versate al Conto di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-*quater*.

*(Disciplina delle giacenze nei periodi di variazione delle aliquote di accisa)*

1. In occasione di ciascuna variazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, i soggetti di cui all'articolo 1-*ter*, comma 1, trasmettono all'Agenzia delle dogane e monopoli, entro i cinque giorni successivi alla data di efficacia della variazione, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti giacenti, distinti per tipologia, presso i rispettivi depositi e impianti alla data immediatamente antecedente.

2. I quantitativi immessi in consumo nei quindici giorni antecedenti la data di efficacia di un ripristino delle aliquote ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 7, eccedenti la media dei quantitativi immessi in consumo dal medesimo soggetto nei corrispondenti periodi dei tre anni precedenti, sono assoggettati all'aliquota ripristinata. L'Agenzia delle dogane e monopoli procede al recupero della differenza con le modalità di cui agli articoli 15 e 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3. L'omessa trasmissione dei dati di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione dei dati e le soglie di giacenza al di sotto delle quali gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1.01.** Raffa, Alifano, Gubitosa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Disposizioni in materia di accise mobili)*

1. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, possono essere rideterminate in diminuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza inferiore a quella stabilita dal medesimo comma 291. Le minori entrate derivanti dalla rideterminazione sono compensate esclusivamente mediante il contributo straordinario di cui ai commi da 3 a 4 e non sono poste a carico delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto né di altre risorse del bilancio dello Stato.

2. Il decreto di cui al comma 1 può altresì recare le disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, ridotta dal medesimo decreto, con l'applicazione dell'aliquota prevista per il gasolio commerciale dal numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il decreto può prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, per gli esercenti depositi commerciali e impianti di distribuzione stradale di carburanti, di comunicare i dati relativi alle giacenze dei prodotti interessati dalla riduzione. In caso di omessa comunicazione o di trasmissione di dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.

3. Le minori entrate derivanti dalla rideterminazione in diminuzione delle aliquote di accisa disposta ai sensi del comma 1 sono integralmente compensate mediante un contributo straordinario dovuto dalle imprese che esercitano, direttamente o attraverso società controllate, attività di estrazione, produzione, raffinazione, importazione, distribuzione o vendita all'ingrosso di petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas naturale e altri combustibili fossili e che, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, abbiano conseguito ricavi derivanti dalle predette attività superiori a un miliardo di euro. Alla copertura delle medesime minori entrate non si può provvedere mediante riduzione di autorizzazioni di spesa, utilizzo di fondi di riserva o di fondi speciali né mediante impiego di altre risorse già acquisite al bilancio dello Stato.

4. L'ammontare complessivo del contributo di cui al comma 3 è determinato in misura corrispondente alle minori entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa, come quantificate nel de-

creto di cui al comma 1. Il contributo è ripartito tra i soggetti obbligati in proporzione ai ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente mediante le attività indicate al comma 3, risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio consolidato. Non concorrono in alcun caso alla determinazione della soglia di ricavi prevista dal comma 3 né alla ripartizione del contributo i ricavi, i proventi e le altre componenti positive comunque denominati direttamente riferibili alla produzione, all'acquisto, all'autoconsumo, allo stoccaggio, alla trasformazione, alla distribuzione o alla vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché i contributi, gli incentivi, i certificati e gli altri benefici economici riconosciuti in relazione alle medesime attività.

5. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce altresì l'ammontare complessivo del contributo, i criteri per la sua ripartizione e i termini di versamento. Il contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 relativo alla riduzione delle aliquote ed è acquisito all'erario a compensazione delle corrispondenti minori entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative e di versamento.

**1.01004.** Bonelli, Grimaldi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Termini per l'attuazione del meccanismo di cui all'articolo 1, commi da 290 a 294, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)*

1. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è adottato entro venti giorni dalla scadenza di ciascun bimestre nel quale ricorrano le condizioni previste dal comma 291 del medesimo articolo.

2. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze pubblica, nel proprio sito istituzionale, l'accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e all'ammontare del maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto conseguito nel bimestre sui prodotti energetici usati come carburanti.

3. Qualora, sussistendo le condizioni di cui al comma 1, il decreto non sia adottato nel termine ivi previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro i successivi quindici giorni, una relazione che espone analiticamente le ragioni della mancata adozione e indica la diversa destinazione data al maggior gettito accertato ai sensi del comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1.03.** Raffa, Alifano, Gubitosa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Meccanismo di stabilizzazione dei prezzi dei carburanti al consumo)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2028, al fine di contrastare gli effetti dell'inflazione ed impedire variazioni sproporzionate dei prezzi al consumo dei carburanti, è introdotto un meccanismo di stabilizzazione dei prezzi della benzina e del gasolio usato come carburante.

2. Qualora il prezzo medio nazionale al consumo della benzina o del gasolio usato come carburante, rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento alla modalità di erogazione *self-service*, superi la soglia di euro 1,75 per litro per due rilevazioni settimanali consecutive, le aliquote di accisa sui medesimi prodotti energetici di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. La riduzione è applicata in modo autonomo e distinto per cia-

scuna tipologia di carburante che abbia superato la soglia indicata.

3. La misura della riduzione di cui al comma 2 è determinata, tenuto conto dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, in misura pari alla variazione in aumento del prezzo rilevato nella seconda rilevazione consecutiva rispetto alla soglia di euro 1,75 per litro divisa per il fattore 1,22. Qualora nelle rilevazioni successive il prezzo medio rilevato subisca ulteriori variazioni in aumento o in diminuzione senza determinare le condizioni di ripristino di cui al comma 4, la riduzione di accisa è rideterminata o adeguata, con le medesime modalità, applicando la variazione sull'aliquota di accisa già vigente. In ogni caso, l'applicazione della riduzione non può comportare un'aliquota di accisa inferiore ai livelli minimi di tassazione definiti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, pari a euro 359 per 1.000 litri per la benzina ed euro 330 per 1.000 litri per il gasolio usato come carburante.

4. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro cinque giorni dalla seconda rilevazione consecutiva ed ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le aliquote ordinarie sono ripristinate con le medesime modalità qualora la media settimanale del prezzo teorico al consumo della modalità *self-service* risulti pari o inferiore alla soglia di euro 1,75 per litro per due rilevazioni consecutive. Il prezzo teorico di cui al presente comma è calcolato e pubblicato contestualmente dal ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sommando al prezzo medio rilevato l'importo della riduzione di accisa in quel momento in vigore e la relativa imposta sul valore aggiunto.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono disposte nel limite di spesa complessivo, comprensivo dei relativi effetti sul gettito dell'imposta sul valore aggiunto, pari a 850 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministero dell'economia e delle finanze effettuano un monitoraggio continuo sull'andamento dei prezzi e dei consumi. Qualora dal monitoraggio emerga il potenziale raggiungimento dei limiti di spesa annui di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è disposta la sospensione o la rideterminazione proporzionale della riduzione dell'aliquota di accisa per il periodo residuo dell'anno.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 850 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1.02.** Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Meccanismo di vigilanza rafforzata sui prezzi dei carburanti e poteri di accertamento della Guardia di Finanza)*

1. Al fine di contrastare l'ingiustificato divario tra le quotazioni internazionali della materia prima e i prezzi medi di vendita al consumo, qualora le rilevazioni dei mercati finanziari ed energetici internazionali evidenzino una contrazione del prezzo del greggio o dei raffinati pari o superiore al 5 per cento su base mensile a cui non corrisponda un proporzionale ed effettivo calo dei prezzi medi nazionali praticati alla pompa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), dichiara con proprio decreto lo stato di temporanea

anomalia del mercato dei carburanti per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. A seguito della dichiarazione di cui al comma 1, la Guardia di Finanza, in coordinamento con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, estende le attività di controllo e accertamento all'analisi contabile, finanziaria e documentale lungo l'intera filiera, orientando le verifiche a rilevare l'entità effettiva dei margini di guadagno lordi e netti applicati dalle compagnie di raffinazione, dai grossisti e dai distributori.

3. Qualora dagli accertamenti di cui al comma 2 emergano scostamenti ingiustificati dei margini di guadagno rispetto all'andamento medio del trimestre precedente o condotte speculative volte ad alterare il regolare funzionamento del mercato, la Guardia di Finanza trasmette immediatamente gli atti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'avvio tempestivo delle procedure sanzionatorie di competenza.

**1.04.** Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Misure temporanee di contenimento dei prezzi dei carburanti attraverso un tetto dei prezzi)*

1. In presenza di fluttuazioni straordinarie delle quotazioni internazionali del greggio o dei prodotti raffinati che determinino un significativo aumento dei prezzi al consumo della benzina o del gasolio, il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di concerto con l'Autorità garante per la concorrenza e il mercati (AGCM) accerta l'entità delle fluttuazioni e le modalità della loro trasmissione ai prezzi praticati sul territorio nazionale, sulla base delle attività di monitoraggio previste dall'articolo 1 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. Il Garante comunica gli esiti dell'accertamento al Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

2. Sulla base dell'accertamento di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto motivato, può stabilire, per ciascun carburante interessato, un prezzo massimo di vendita al pubblico, valido sull'intero territorio nazionale per un periodo non superiore a novanta giorni. Il prezzo massimo è determinato assumendo a riferimento il prezzo medio praticato prima dell'incremento straordinario, adeguato alle successive variazioni delle quotazioni internazionali del greggio e dei prodotti raffinati, del tasso di cambio, dei costi della filiera e della fiscalità, nonché a un margine di sicurezza volto a garantire la continuità degli approvvigionamenti. Il decreto indica i dati utilizzati e le modalità di calcolo. Resta consentita la vendita a prezzi inferiori.

3. Il Garante verifica almeno ogni quindici giorni la congruità del prezzo massimo rispetto all'andamento dei fattori di cui al comma 2. Il Ministro, sulla base di tale verifica, aggiorna o dispone la cessazione anticipata della misura quando ne vengono meno i presupposti. In presenza di rischi documentati per la continuità degli approvvigionamenti, il Ministro modifica o sospende la misura disposta dal presente articolo. La durata della misura può essere prorogata, per non più di novanta giorni, con decreto motivato.

4. Le imprese che producono, raffinano o importano i carburanti interessati dalla misura adeguano i prezzi di cessione e le condizioni di fornitura in modo che il prezzo massimo di vendita al pubblico possa essere rispettato senza ridurre il margine spettante agli esercenti degli impianti di distribuzione in base ai contratti vigenti. Sono nulle le clausole e le modifiche contrattuali che pongono a carico degli esercenti, anche indirettamente, il costo derivante dall'applicazione del prezzo massimo.

5. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, provvede la Guardia di finanza. Chiunque venda al pubblico carburante a un prezzo superiore al massimo stabilito ai sensi del comma 2 è sog-

getto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. L'impresa che viola il comma 4 è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme che, in violazione del medesimo comma, ha posto a carico degli esercenti, e comunque non inferiore a 8.000 euro.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1.01003.** Bonelli, Grimaldi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Clausola di trasparenza e monitoraggio dei prezzi dei carburanti)*

1. Al fine di garantire che la riduzione delle accise produca un effettivo beneficio per cittadini e imprese, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, avvalendosi del Garante per la sorveglianza dei prezzi, pubblica con cadenza settimanale un rapporto sull'andamento dei prezzi dei carburanti lungo la filiera, evidenziando gli effetti della riduzione delle accise sul prezzo finale praticato ai consumatori. In presenza di anomalie o incrementi ingiustificati dei margini commerciali, il Ministero trasmette gli atti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le valutazioni di competenza.

**1.05.** L'Abbate, Alifano, Gubitosa, Raffa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Misure in favore dell'autotrasporto leggero e della mobilità non di linea)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi di benzina e gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, esercitate da persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché alle imprese esercenti autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, costituiti dal servizio taxi mediante autovettura e dal servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, qualora svolto in base a contratti di trasporto passeggeri pattuiti con il contraente in data anteriore al 28 febbraio 2026, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta, in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre dell'anno 2026, rispetto ai prezzi del mese di febbraio dello stesso anno, come rilevati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sempre che tali imprese esercitino le rispettive attività di trasporto con veicoli di classe ambientale euro V e VI. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 55 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 marzo 2027. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro

30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.011.** Casu, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Misure in favore dell'autotrasporto leggero e della mobilità non di linea)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi di benzina e gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, esercitate da persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché alle imprese esercenti autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, costituiti dal servizio taxi mediante autovettura e dal servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, qualora svolto in base a contratti di trasporto passeggeri pattuiti con il contraente in data anteriore al 28 febbraio 2026, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta, in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre dell'anno 2026, rispetto ai prezzi del mese di febbraio dello stesso anno, come rilevati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sempre che tali imprese esercitino le rispettive attività di trasporto con veicoli di classe ambientale euro V e VI. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 55 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 marzo 2027. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con

particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*** 1.012.** Del Barba.

*** 1.013.** Sottanelli, Ruffino.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore degli esercenti servizio taxi)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di carburante in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre, rispetto al prezzo del mese di febbraio, come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.017.** Alifano, Gubitosa, Raffa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Misure in favore dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale

del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di carburante, in ciascuno dei mesi da marzo ad ottobre, rispetto al prezzo del mese di febbraio, come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.018.** Alifano, Gubitosa, Raffa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Disposizioni in materia di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole)*

1. All'articolo 8-*ter* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) le parole: « 90 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 300 milioni di euro complessivi per le spese sostenute nell'anno 2026 »;

2) le parole: « nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2026 »;

*b)* al comma 2, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua le disposizioni attuative alle modificazioni di cui al comma 1, prevedendo la presentazione di nuove istanze e l'integrazione di quelle già presentate, nonché la riapertura dei termini eventualmente scaduti. Il termine per la presentazione delle istanze relative all'estensione del periodo agevolato non può essere anteriore al 31 gennaio 2027. I maggiori crediti derivanti dall'incremento del limite di spesa e dall'estensione del periodo agevolato di cui al comma 1 sono riconosciuti e utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio 2027. Restano salvi i crediti già legittimamente riconosciuti e fruiti, dei quali si tiene conto ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.019.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Disposizioni in materia di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese della pesca)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 34 milioni di euro complessivi per le spese sostenute nell'anno 2026 »;

2) le parole: « nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2026 »;

*b)* al comma 2, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua le disposizioni attuative alle modificazioni di cui al comma 1, prevedendo la presentazione di nuove istanze e l'integrazione di quelle già presentate, nonché la riapertura dei termini eventualmente scaduti. Il termine per la presentazione delle istanze relative all'estensione del periodo agevolato non può essere anteriore al 31 gennaio 2027. I maggiori crediti derivanti dall'incremento del limite di spesa e dall'estensione del periodo agevolato di cui al comma 1 sono riconosciuti e utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio 2027. Restano salvi i crediti già legittimamente riconosciuti e fruiti, dei quali si tiene conto ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 34 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.021.** Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Riduzione delle accise sui carburanti nelle aree interne, montane e insulari)*

1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, al fine di contrastare i maggiori costi dei carburanti nelle aree interne, montane e insulari, per il periodo dall'entrata in vigore della decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2027, le aliquote di accisa sulla benzina senza piombo e sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinati agli impianti della rete ordinaria situati nei territori individuati ai sensi del comma 2, sono ridotte rispettivamente di 120 euro per mille litri rispetto alle corrispondenti aliquote vigenti nel restante territorio nazionale, anche temporaneamente rideterminate, nel rispetto dei livelli minimi di tassazione previsti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i territori beneficiari tra i comuni classificati intermedi, periferici e ultraperiferici dalla mappatura nazionale delle aree interne, i comuni montani e i comuni insulari, dando priorità a quelli che presentano i maggiori e persistenti divari nei prezzi dei carburanti rispetto alla media nazionale. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di attuazione e di controllo dell'agevolazione, assicurando il rispetto delle risorse di cui al comma 5 e delle condizioni dell'autorizzazione europea.

3. La riduzione dell'accisa, comprensiva del relativo effetto sull'imposta sul valore aggiunto, è integralmente trasferita sul prezzo di vendita al pubblico. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* vigila sull'effettivo trasferimento del beneficio ai consumatori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2, che disciplina anche il recupero del beneficio indebitamente trattenuto dagli operatori.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze avvia la procedura per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003. La riduzione si applica dalla data di efficacia dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 240 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.01000.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Sarracino.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Sostegno alla rete distributiva nei territori isolati)*

1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, per sostenere la continuità e la concorrenza della distribuzione di carburanti nei comuni montani, delle isole e delle aree interne.

2. Il Fondo finanzia, nel limite delle risorse disponibili, interventi di adeguamento, sicurezza, automazione e approvvigionamento degli impianti che costituiscono l'unico punto di rifornimento di un'isola o risultano distanti almeno quindici chilometri stradali da un impianto alternativo. Sono ammessi altresì investimenti per l'apertura di nuovi impianti nei medesimi territori, ove idonei a ridurre la concentra-

zione dell'offerta, nel rispetto della disciplina urbanistica, ambientale e di sicurezza.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri di assegnazione, le intensità di sostegno, i limiti per impianto e le modalità di controllo. I contributi sono subordinati alla continuità del servizio per almeno tre anni, a obblighi minimi di apertura e alla regolare comunicazione dei prezzi. In caso di interruzione anticipata non dovuta a forza maggiore è prevista la restituzione proporzionale del contributo. Sono escluse duplicazioni di finanziamento della medesima spesa. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della disciplina europea applicabile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.01001.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Sarracino.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Sostegno alla mobilità collettiva e ai collegamenti nei territori meno serviti)*

1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a compensare gli incrementi dei costi dei carburanti nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e a potenziare i collegamenti nei territori meno serviti.

2. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Una quota non inferiore al 40 per cento è destinata a collegamenti intercomunali, servizi a chiamata e collegamenti con stazioni, strutture sanitarie e istituti scolastici nei territori montani, insulari e delle aree interne. Sono finanziabili anche i costi di esercizio.

3. Il riparto tiene conto degli incrementi documentati dei costi e dell'offerta aggiuntiva, evita sovracompensazioni e duplicazioni con altri sostegni e subordina le compensazioni al mantenimento dei livelli di servizio e al mancato aumento delle tariffe per la quota di costi compensata. Si applica la disciplina europea relativa ai servizi pubblici di trasporto e agli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.01002.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Sarracino, Casu.

***(Inammissibile)***

ART. 2.

*(Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori)*

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* e comunque nel limite di un solo veicolo per ciascun nucleo familiare.

**2.1001.** Grimaldi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. In deroga al comma 2, per le famiglie anagrafiche di cui all'articolo 4 del

regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, residenti nei comuni classificati come periferici o ultraperiferici nell'ambito della mappatura delle aree interne relativa al ciclo di programmazione 2021-2027, l'esenzione è riconosciuta complessivamente con riferimento a un massimo di due autovetture appartenenti ai componenti della medesima famiglia anagrafica, anche qualora entrambe le autovetture siano riferibili, ai fini della tassa automobilistica, al medesimo soggetto passivo.

**2.3.** Lomuti, Alifano, Gubitosa, Raffa, Toni Ricciardi.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-*bis*. L'esenzione di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica, per l'anno 2027, agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativamente ai veicoli di cui ai commi 2 e 3, ad essi intestati e regolarmente assicurati, utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali e per le finalità di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, valutati in euro 150 milioni per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**2.1002.** Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Per l'anno 2027 sono esentati dalla tassa automobilistica, nei medesimi termini di cui al comma 1, i veicoli regolarmente assicurati per i quali risultano soggetti passivi del tributo gli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativamente ai veicoli di cui ai commi 2 e 3, ad essi intestati e regolarmente assicurati, utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del richiamato decreto legislativo n. 117 del 2017. L'esenzione si applica ai veicoli impiegati nello svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del medesimo codice.

*Conseguentemente:*

*al comma 4, sostituire le parole:* di cui ai commi 1, 2 e 3 *con le seguenti:* di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-*bis;*

*al comma 5:*

*al primo periodo:*

*sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 *con le seguenti:* di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4;

*sostituire le parole:* 2.293,5 milioni di euro *con le seguenti:* 2.343,5 milioni di euro;

*al secondo periodo, sostituire le parole:* di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 3-*bis;*

*all'articolo 7, comma 3:*

*all'alinea, sostituire le parole:* 2.362 milioni di euro *con le seguenti:* 2.412 milioni di euro;

*alla lettera* f)*, sostituire le parole:* 70 milioni di euro *con le seguenti:* 120 milioni di euro.

**2.6.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Furfaro, Malavasi, Casu.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. L'esenzione di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica, per l'anno 2027, agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativamente ai veicoli di cui ai commi 2 e 3, ad essi intestati e regolarmente assicurati, utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole:* ai commi 1, 2, 3 e 4 *con le seguenti:* ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4.

*** 2.7.** Del Barba, Gadda.

*** 2.8.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Furfaro, Malavasi, Casu.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Per l'anno 2027, l'esenzione dalla tassa automobilistica prevista dal presente articolo è estesa, limitatamente a un veicolo utilizzato per l'esercizio dell'attività economica, alle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi, aventi sede operativa nei comuni montani classificati come periferici o ultraperiferici secondo la classificazione nazionale delle aree interne. L'esenzione è riconosciuta per i veicoli destinati allo svolgimento dell'attività economica, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e non è cumulabile, relativamente al medesimo veicolo, con altre esenzioni previste dal presente articolo.

**2.1000.** Lomuti.

*Al comma 6, sostituire le parole:* dell'articolo 7 *con le seguenti:* dell'articolo 7-*bis*.

*Conseguentemente, all'articolo 7:*

*al comma 1, sopprimere le parole:* a 1.460 milioni di euro per l'anno 2027;

*al comma 3:*

*sopprimere la parola:* 2;

*sopprimere le parole:* 2.362 milioni di euro per l'anno 2027;

*sopprimere la lettera* a);

*alla lettera* b), *sopprimere le parole:* e 309 milioni di euro per l'anno 2027;

*alla lettera* d) *sostituire le parole:* per ciascuno degli anni 2026 e 2027 *con le seguenti:* per l'anno 2026

*alla lettera* e), *sopprimere le parole:* , e 128,7 milioni di euro per l'anno 2027*;*

*sopprimere la lettera* f);

*alla lettera* g), *sopprimere le parole:* e 270 milioni di euro per l'anno 2027;

*alla lettera* h), *sopprimere le parole:* , 1.460 milioni di euro per l'anno 2027;

*dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-*bis*.

*(Contributo di solidarietà temporaneo 2027)*

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2027 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è determinato, con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 2.362 milioni di euro per l'anno 2027, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2027, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2027. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 novembre 2027.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

**2.14.** Alifano, Gubitosa, Raffa.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

*(Esenzione dalla tassa automobilistica per gli enti del Terzo Settore)*

1. Per l'anno 2027 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica di cui all'articolo 2 i veicoli di proprietà degli enti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto degli Accordi di cui al comma 4 dell'articolo 2 del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, nonché le procedure di controllo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 350 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019.

**2.05.** Alifano, Gubitosa, Raffa.

ART. 3.

*(Modifiche alla disciplina del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche)*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-*bis*. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo al-

l'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito istituzionale e trasmette alle Camere una relazione sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, con indicazione, per ciascun territorio interessato, del numero dei lavoratori frontalieri considerati ai fini del riparto, delle risorse assegnate, delle finalità di impiego, della quota destinata a spese correnti e a interventi di sostegno delle remunerazioni nette, nonché dello stato di attuazione degli interventi finanziati.

**3.1.** Benzoni, Sottanelli.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Abrogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi da 126 a 128, sono abrogati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 122,4 milioni per l'anno 2026 e in euro 244,8 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.01000.** Grimaldi.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Abrogazione del contributo sulle spedizioni di modico valore)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi da 126 a 128 sono abrogati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 61,3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 245 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

*a)* quanto a 40,8 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 7;

*b)* quanto a 20,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 245 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.01001.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Roggiani, Guerra, Casu, Simiani.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Soppressione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi da 126 a 128 sono abrogati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 122,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 245 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019

e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019.

**3.01002.** Alifano.

ART. 5.

*(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitario)*

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole:* pari a 288 milioni di euro per l'anno 2026 *inserire le seguenti:* e a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

*all'articolo 7:*

*al comma 3, alinea, sostituire le parole:* 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028 *con le seguenti:* 2.712 milioni di euro per l'anno 2027, 388 milioni di euro per l'anno 2028 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029;

*al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*h-bis)* quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**5.1.** Caso, Amato, Orrico, Alifano, Gubitosa, Raffa.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Fermo restando l'incremento delle risorse previsto dal comma 1, finalizzato a garantire la copertura integrale delle borse di studio spettanti agli studenti idonei, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è ulteriormente incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse aggiuntive di cui al precedente periodo sono destinate prioritariamente all'incremento degli importi delle borse di studio universitarie, comprese quelle già assegnate o erogate, nonché, compatibilmente con la normativa statale e regionale vigente in materia di diritto allo studio, all'eventuale ampliamento della platea degli studenti beneficiari.

1-*ter*. Per l'anno accademico 2026/2027, l'incremento degli importi delle borse di studio di cui al comma 1-*bis* può essere riconosciuto anche mediante integrazioni delle somme già assegnate o corrisposte agli studenti beneficiari, secondo le modalità definite dalle regioni e dagli enti competenti, nel rispetto della disciplina vigente. Limitatamente all'anno solare 2026, le risorse aggiuntive di cui al comma 1-*bis* non concorrono alla determinazione della quota minima di cofinanziamento regionale prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**5.1000.** Piccolotti, Grimaldi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Al fine di garantire, in tutti gli atenei, il diritto allo studio a ragazze vittime di violenze familiari di matrice religiosa e che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia disposto il collocamento in comunità o l'affido eterofamiliare, o che abbiano intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza, documentato tramite attestazione rilasciata da un Centro Antiviolenza (CAV) iscritto nel-

l'elenco regionale o facente parte della rete nazionale, in via sperimentale per gli anni 2027, 2028 e 2029 e nel limite complessivo di spesa annua di 15 milioni di euro, è istituito presso il ministero di grazia e giustizia un fondo speciale con una dotazione finanziaria corrispondente.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**5.1002.** Piccolotti, Grimaldi.

***(Inammissibile)***

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al fine di garantire la copertura totale degli idonei anche fra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca non beneficiari di borsa di studio né di altra forma di sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, nei limiti delle medesime, alla concessione delle borse di studio di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che risultino idonei ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, a decorrere dall'anno accademico 2027/2028. Ai relativi oneri, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**5.1001.** Piccolotti, Grimaldi.

***(Inammissibile)***

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di 288 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**5.2.** Manzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. A decorrere dall'anno accademico 2026/2027, lo Stato assicura, attraverso il fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera *a)*, unitamente alle risorse regionali destinate al diritto allo studio, la copertura finanziaria necessaria a garantire l'erogazione della borsa di studio a tutti gli studenti che risultano idonei sulla base dei requisiti economici e di merito previsti dalla normativa vigente. Ai fini di cui al primo periodo, entro il 31 marzo di ciascun anno, le regioni e gli enti competenti per il diritto allo studio comunicano al Ministero dell'università e della ricerca il numero degli studenti idonei, l'ammontare delle risorse disponibili e l'eventuale fabbisogno finanziario residuo. Il Ministero dell'università e della ricerca, sulla base dei dati comunicati, provvede alla determinazione del fabbisogno nazionale necessario ad assicurare l'integrale copertura delle borse di studio e al conseguente riparto delle risorse del fondo integrativo statale, secondo criteri che tengano conto prioritariamente del numero degli studenti idonei non ancora beneficiari. Le risorse eventualmente non utilizzate dagli enti territoriali entro i termini stabiliti per l'erogazione delle borse sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, agli enti che presentano un fabbi-

sogno residuo, al fine di assicurare la più ampia copertura nazionale degli studenti idonei. ».

**5.3.** L'Abbate, Caso, Orrico, Alifano, Amato, Gubitosa, Raffa.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

Art. 5-*bis*.

*(Adeguamento e rivalutazione dell'importo delle borse di dottorato di ricerca)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, rideterminа, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'importo minimo annuo della borsa di dottorato in misura non inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, vigente per l'anno 2026.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, l'importo minimo di cui al comma 1 è adeguato automaticamente ogni anno in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi, riferita all'anno precedente, in coerenza con quanto previsto per il trattamento economico minimo degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2027, di 145 milioni di euro per l'anno 2028 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

4. Agli oneri di cui al comma 3, valutati in 130 milioni di euro per l'anno 2027, in 145 milioni di euro per l'anno 2028 e in 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**5.01000.** Piccolotti, Grimaldi.

***(Inammissibile)***

ART. 6.

*(Fondazione Milano-Cortina)*

*Sopprimerlo.*

*** 6.1.** Amato, Caso, Orrico, Alifano, Gubitosa, Raffa.

*** 6.2.** Berruto, Merola.

*** 6.1000.** Zanella.

*Al comma 1-*bis*, dopo le parole:* presente articolo, *aggiungere le seguenti:* , sulla base di specifici accordi formalizzati con provvedimenti dell'organo politico, previo parere degli organi di controllo contabile dei medesimi enti.

**6.1001.** Zanella.

*Al comma 1-*bis*, sostituire le* parole: anche utilizzando i fondi accantonati a garanzia *con le seguenti:* utilizzando esclusivamente i fondi accantonati a garanzia, senza determinare ulteriori effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

**6.1002.** Zanella.

ART. 7.

*(Disposizioni finanziarie)*

*Al comma 1, Allegato n. 1, sopprimere la voce:* M1C3I2.4.

*Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera* h)*, aggiungere la seguente:*

*h-bis)* quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019.

**7.1.** Torto, Alifano, Gubitosa, Raffa.

*Al comma 1, Allegato n. 1, sopprimere la voce:* M2C1I3.1.

*Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera* h)*, aggiungere la seguente:*

*h-bis)* quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondete riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019.

**7.2.** Alifano, Gubitosa, Raffa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e pubblica una relazione analitica sulle risorse di cui al comma 1. La relazione indica, per ciascuna misura e, ove disponibile, per codice unico di progetto, la provenienza delle economie, la loro distribuzione territoriale, le cause della loro formazione, l'assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate gravanti sulle medesime somme e gli effetti sul completamento degli interventi e sul conseguimento degli obiettivi. Sono evidenziate separatamente le economie derivanti da minori costi, rinunce, revoche o ridimensionamenti degli interventi. Agli adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**7.3.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Guerra.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*
*Carlo Colombo S. p. A.*



*19ALA0221710*